

## CIX.

## TORNATA DI SABATO 14 MARZO 1931

ANNO IX

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIURIATI

INDI

DEL VICEPRESIDENTE BUTTAFOCHI

## INDICE

	<i>Pag.</i>		<i>Pag.</i>
<b>Congedi</b> . . . . .	4196	<b>Disegno di legge</b> ( <i>Seguito e fine della discussione</i> ) . . . . .	4227
<b>Interpellanze</b> ( <i>Svolgimento</i> ):		Stato di previsione della spesa (del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932 . . . . .	4227
Costruzione di nuove strade e bonifica nel comprensorio del Tavoliere . . . . .	4196	FORNACIARI . . . . .	4227
CANELLI . . . . .	4196	GRANDI, <i>ministro</i> . . . . .	4233
CARADONNA . . . . .	4200	<b>Disegni di legge</b> ( <i>Approvazione</i> ):	
SERPIERI, <i>sottosegretario di Stato</i> . . . . .	4203	Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti e dall'eruzione dello Stromboli del marzo e settembre 1930 nelle Isole Filicudi e Stromboli, nonché per il restauro integrale dell'Abbazia e della Certosa di Trisulti, nel territorio di Colleparado . . . . .	4209
<b>Disegni di legge</b> ( <i>Presentazione</i> ):		Approvazione del Trattato di estradizione italo-panamense del 7 agosto 1930 . . . . .	4209
CIANO: Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 157, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la Società Puglia per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il Gruppo VI (Bari) . . . . .	4205	Approvazione del Trattato italo-venezuelano di estradizione, firmato a Caracas il 23 agosto 1930 . . . . .	4214
CROLLALANZA: Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1931, n. 165, recante l'autorizzazione della ulteriore spesa di lire 15 milioni per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930 . . . . .	4205	Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1928-1929 . . . . .	4219
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione</i> ):		Conti consuntivi del Fondo speciale delle Corporazioni per gli esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29 . . . . .	4220
Miglioramento delle pensioni ai marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile . . . . .	4205	Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 130, concernente variazioni di bilancio per lo esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione dei decreti Reali 16 febbraio 1931, nn. 131 e 132, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo . . . . .	4222
BARNI . . . . .	4205		
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Rinvio</i> ):			
Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1682, che reca norme riguardanti l'obbligatorietà delle concimaie . . . . .	4209		
ACERBO, <i>ministro</i> . . . . .	4209		

Approvazione dell'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto di Biologia marina in Rovigno, firmato in Roma l'11 ottobre 1930 . . . . .	4222
<b>Relazione (Presentazione):</b>	
FRANCO: Autorizzazione al Governo del Re ad includere ulteriori disposizioni di legge nel testo unico delle leggi sulla pesca . . . . .	4227
<b>Disegni di legge (Votazione segreta):</b>	
Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932 . . . . .	4246
Miglioramento delle pensioni ai marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile . . . . .	4246
Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti e dall'eruzione dello Stromboli del marzo e settembre 1930 nelle Isole Filicudi e Stromboli, nonché per il restauro integrale dell'Abbazia e della Certosa di Trisulti, nel territorio di Collepardo . . . . .	4246
Approvazione del Trattato di estradizione italo-panamense del 7 agosto 1930.	4246
Approvazione del Trattato italo-venezuelano di estradizione, firmato a Caracas il 23 agosto 1930 . . . . .	4246
Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario 1928-1929. . . . .	4246
Conti consuntivi del Fondo speciale delle Corporazioni per gli esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29 . . . . .	4247
Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 febbraio 1931, n. 130, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione dei decreti Reali 16 febbraio 1931, nn. 131 e 132, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo . . . . .	4247
Approvazione dell'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto di Biologia marina in Rovigno, firmato in Roma l'11 ottobre 1930 . . . . .	4247
<b>Interrogazioni (Annunzio) . . . . .</b>	4248
<b>Proroga dei lavori parlamentari . . . . .</b>	4249
PRESIDENTE . . . . .	4249

**La seduta comincia alle 16.**

ALDI-MAI, *segretario*, legge il processo verbale della tornata precedente.

(È approvato).

**Congedi.**

PRESIDENTE. Hanno chiesto un congedo: per motivi di famiglia, gli onorevoli: Caccese, di giorni 1; Stame, di 10; per motivi di salute, gli onorevoli: Guidi Buffarini, di giorni 1; Solmi di 1; per ufficio pubblico, gli onorevoli: Lusignoli, di giorni 1; Garibaldi, di 1; Restivo, di 1; De Marsico, di 1.

(Sono concessi).

**Svolgimento di interpellanze.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di due interpellanze. La prima è quella dell'onorevole Canelli ai ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste, « sulla istruttoria della domanda di concessione avanzata in forza delle vigenti disposizioni (legge 24 maggio 1926, n. 898), dal Consorzio di bonifica del Cervaro e Candellaro (provincia di Foggia) per la costruzione delle nuove strade nel comprensorio del Tavoliere ».

L'onorevole Canelli ha facoltà di svolgerla.

CANELLI. Onorevoli camerati! questa mia interpellanza, che ho avuto l'onore di presentare alla Presidenza della Camera fin dal 5 gennaio 1931, si riferisce sostanzialmente alla istruttoria per la concessione della costruzione di nuove strade nel comprensorio di trasformazione fondiaria del « Tavoliere », che voi ormai già conoscete.

*Una voce.* Per tuo merito!

CANELLI. Il Tavoliere è stato incluso nell'elenco dei comprensori con Regio decreto 28 novembre 1929, n. 2234. La inclusione ha dato luogo, come era naturale, ad iniziative pubbliche e private. Queste iniziative sono:

a) quella dell'Acquedotto Pugliese (servizio irrigazioni) che in data 11 dicembre 1929, ha presentato a Sua Eccellenza l'onorevole Serpieri una Relazione dell'ingegnere Di Leonardo, contenente un « piano sommario per la costituzione di un gruppo di trenta colonie da istituire in una masseria da acquistarsi in agro di Foggia, per la bonifica agraria del Tavoliere ».

b) quella del Genio civile di Foggia che ha compilato nel dicembre 1929 un progetto generale di massima per una rete di nuove strade rotabili nel Tavoliere di 500 chilometri circa con una spesa preventivata di circa 90 milioni. Questo piano generale è stato approvato dal Provveditorato di Bari nel gennaio 1930 e portato a conoscenza di Sua Eccellenza l'onorevole Serpieri nel febbraio successivo;

c) quella del Podestà di Foggia, il quale, « unitamente — dice il comunicato dell'Ufficio Stampa del comune di Foggia del 28 giugno 1930 — all'onorevole Postiglione, ha intrattenuto recentemente Sua Eccellenza Serpieri sottosegretario delle bonifiche integrali cui ha rivolto vive premure perchè il problema (del piano regolatore di Foggia) formasse oggetto di particolare studio da parte del professore Azimonti, incaricato dal ministro dell'agricoltura del coordinamento delle iniziative miranti alla trasformazione agraria del Tavoliere. Per benevolo assenso di Sua Eccellenza Serpieri, il professore Azimonti venuto in Foggia nei giorni scorsi, ha avuto un lungo colloquio a riguardo col Podestà e col Comendatore Albertini (incaricato degli studi del piano regolatore di Foggia, autore del piano regolatore di Milano) con i quali ha esaminato in ispecial modo il progetto di una prima grande *borgata rurale*, che il comune ha da vario tempo allo studio ».

Era necessario fissare il contenuto di questo colloquio e di questo programma di lavoro, perchè poi lo ritroveremo trasfuso in un progetto generale di trasformazione del nuovo Consorzio, che si va costituendo, e che è sorto dopo una Relazione fatta nel settembre 1930 precisamente dall'Acquedotto Pugliese e dal professore Azimonti, nominato frattanto tecnico agrario dall'Associazione delle bonifiche (presieduta dall'onorevole Serpieri) e da questa entrambi incaricati per uno studio tecnico agrario sulla trasformazione del Tavoliere.

d) quella — e non poteva mancare — di una ditta privata, della Impresa Cidonio che il 24 aprile 1930 ha presentato a Sua Eccellenza Serpieri una domanda di concessione per la costruzione di una rete stradale nel Tavoliere con un progetto generale di massima analogo a quello presentato dal Genio civile, ma un po' più vasto (600 chilometri circa), con una previsione di spesa (300.000 lire a chilometro) assommante a 180 milioni circa.

Dico subito che questa istanza di concessione di costruzione presentata all'onorevole

Serpieri è stata accantonata, come quella che fu giudicata non conveniente, soprattutto per la spesa che è parsa eccessiva.

Ma la ditta privata ha, dopo questo, fatto capo all'Amministrazione provinciale di Foggia. Così si è avuta una quinta iniziativa;

e) quella del Preside della provincia di Foggia, che in data 2 agosto 1930 ha presentato a Sua Eccellenza l'onorevole Serpieri una domanda di concessione per la costruzione nel Tavoliere della nuova rete stradale, giusta il piano generale del Genio civile; domanda perfezionata con la deliberazione del Rettorato di Foggia del 7-8 dicembre 1930.

In questa deliberazione si legge che fin « dal 13 giugno la Impresa Cidonio Pietro aveva fatto conoscere all'Amministrazione provinciale di avere esibita al Ministero di agricoltura una domanda di concessione con relativo piano, del quale trasmetteva copia »; che successivamente il Preside aveva avanzata la sua domanda di concessione; e che « prima di presentare la domanda, dopo averne avuta l'autorizzazione da Sua Eccellenza il Prefetto, il quale segue con alacrità e vigile cura gli interessi della provincia, egli aveva parlato della cosa tanto a Sua Eccellenza Serpieri sottosegretario di Stato alle bonifiche, quanto a Sua Eccellenza Arpinati, sottosegretario di Stato all'interno ».

Questo spiega perchè la mia interpellanza è rivolta all'uno e all'altro, perchè ben poteva darsi che, per superiori considerazioni di Governo, e per gravi ragioni d'interesse pubblico, il Ministero degli interni pensasse di dare o di chiedere che fossero date direttive diverse da quelle ordinarie in tema di procedura per concessioni di lavori pubblici di bonifica. Ma di ciò non si è avuta conferma da parte di Sua Eccellenza Arpinati, sì che è da ritenere che, se un colloquio c'è stato con Sua Eccellenza Arpinati, esso deve essersi limitato ad una comunicazione generica, che talvolta le autorità periferiche credono opportuno di far precedere alle loro decisioni, sperando che queste rapide e preventive prese di contatto col centro, possano giovare alla stabilità delle loro successive dettagliate decisioni. (*Commenti*).

La deliberazione dell'Amministrazione provinciale, dopo di aver affermato che in questa materia di così alta importanza occorresse mettere un « punto fermo », conchiude col chiedere fra l'altro che qualora si fosse ottenuta la concessione del primo lotto della nuova strada, dovesse farsi la sub-concessione dei lavori alla Ditta Pietro Cidonio, che aveva redatto il progetto esecutivo.

In seguito la deliberazione dell'Amministrazione venne, come per legge, dinanzi alla Giunta provinciale amministrativa, per l'approvazione, e trovò il consenso di Sua Eccellenza il Prefetto. La stampa riferisce che in quella adunanza della Giunta provinciale amministrativa, Sua Eccellenza il Prefetto abbia affermato che l'atto dell'Amministrazione provinciale fosse degno di plauso perchè costituiva un « punto fermo ».

È lo stesso concetto del Preside, ma quel punto fermo, si è tramutato, a quanto pare, in un punto interrogativo! (*Si ride*).

f) un'ultima iniziativa infine è stata quella presa dal Consorzio di bonifica del Cervaro e Candelaro, che con istanza del 23 novembre 1930 a Sua Eccellenza Serpieri, ha domandato anch'esso la concessione della costruzione delle nuove strade del Tavoliere.

Niun dubbio può sorgere circa la efficienza di questo Consorzio (dubbio che spesso e non sempre fondatamente si solleva contro i consorzi di bonifica), perchè se il Consorzio non fosse stato in efficienza, Sua Eccellenza Serpieri, presidente dell'Associazione nazionale dei Consorzi, che ha l'esclusivo e preciso compito di assistere e vigilare l'attività di essi, avrebbe dato disposizioni per farlo funzionare, e soprattutto non avrebbe disposta l'istruttoria per la concessione a questo stesso Consorzio di altri lavori di sistemazione idraulica e di costruzione stradale.

Tutte queste iniziative, pubbliche e private, sono più che sufficienti a spiegare e giustificare pienamente il naturale e legittimo interessamento alla soluzione della pratica, interessamento ch'è stato ritenuto e definito, nel discorso dell'onorevole Ministro, una inspiegabile « irrequietudine locale », per la quale si è persino creduto necessario formulare dinanzi alla Camera un pubblico invito alla quiete integrale!

La inclusione del Tavoliere nell'elenco dei comprensori ha dato altresì occasione a Sua Eccellenza l'onorevole Serpieri di convocare due adunanze, che si sono tenute a Roma nel suo Ministero: la prima il 15 febbraio 1930, la seconda il 5 gennaio del 1931.

In queste adunanze piuttosto numerose, autorevoli, e un po' movimentate — forse per la mia presenza (*Si ride*) — io ho avuto l'onore di prospettare all'onorevole Sottosegretario alla Bonifica integrale tutto quel poco che sapevo intorno a questa vasta e complessa questione della bonifica integrale del Tavoliere e per la quale avevo presentato alla Camera:

a) una prima interrogazione sulla sistemazione dei tratturi (luglio 1926), questione

— sia detto di sfuggita — alla quale l'onorevole Ministro non ha dedicato alcuna parola di risposta nel suo discorso del 18 febbraio. Evidentemente si desidera un'altra interrogazione, che io ho già pronta;

b) una seconda interrogazione sullo stato d'istruttoria della pratica per la costruzione del lago artificiale sul Fortore (agosto 1927) che pur bisogna completare e definire, perchè il problema delle disponibilità idriche è fondamentale e pregiudiziale per lo studio del piano delle trasformazioni agrarie e fondiari;

c) una terza interrogazione (settembre 1927) sul significato e sulla estensione della voce « Tavoliere » da usare nel decreto di classifica, che avrebbe indubbiamente portato — come poi si è avverato — alla inclusione di tutta la pianura di Capitanata, con quel tale criterio *estensivo*, che io fin d'allora ho combattuto, e che mette in pericolo — checchè si dica — la sana applicazione della legge Mussolini, perchè tende a « polverizzare » in troppo vasta estensione (5 milioni di ettari) le disponibilità finanziarie che ci sono state assegnate (e che sono tutte quelle che potevamo avere!) e che andrebbero invece accentrate in quei soli territori, che promettono — come nel Tavoliere — il più alto rendimento.

Io mi auguro che quegli « eventuali opportuni ritocchi », dei quali pur avete ammessa la possibilità, on. Ministro, diventino vera e propria « revisione dell'elenco » e di ciò nessuno in Italia avrà diritto a dolersi, se è vero che anche in questo campo, come in tutti gli altri della nostra attività di Nazione civile — dagli scavi archeologici (tesori nascosti nella terra e nelle acque) alla organizzazione degli stormi aerei (difesa della patria nelle vie del cielo) — si presenta il permanente contrasto non sempre superabile fra le nostre esigenze nazionali ed i nostri mezzi finanziari. (*Approvazioni*).

Per la bonifica integrale del Tavoliere, oltre le interrogazioni, avevo anche pubblicato (come vedete, sono costretto a dirvi tutto!) sul *Popolo d'Italia* (1928-29) alcuni articoli, intitolati « Lettere dal Tavoliere », nelle quali ho accennato fra l'altro al problema preoccupante e minaccioso delle « frane » in taluni abitati della mia provincia, e che adesso si riconnette al problema della bonifica integrale. Avevo anche curata là pubblicazione (1928-30) di talune carte geografiche e topografiche della Capitanata e del Tavoliere, che talvolta prospettano i problemi e facilitano le conoscenze, più rapidamente e più chiaramente dei volumi; e in-



finè una collana (la immagine è per la continuità ed il legame; non per la lucentezza o per il pregio) di articoli sul *Giornale d'Italia* (gennaio-dicembre 1930) intitolati « Elementi per lo studio della bonifica integrale in Capitanata ».

Lavoro tutto questo che, in complesso credo possa essere ritenuto come un primo, contributo (quello che potevo dare) allo studio della soluzione di un problema tanto vasto e complesso.

Devo aggiungere — e n'è testimone lo stesso onorevole sottosegretario Serpieri, che molte — se non tutte — le soluzioni date a talune specifiche questioni (perimetro del comprensorio — suddivisioni in bacini — istruttoria del lago artificiale — strade come prime opere di trasformazione) sono, nelle loro direttive generali, in precisa conformità delle idee da me espresse e sostenute.

Tutto ciò mi assicura sullo stato d'animo dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Sottosegretario, che non può essere se non di nascosto compiacimento (se non proprio di gratitudine) per una semplice, ma decisiva ragione: « più volte — ci ha ripetuto l'onorevole Sottosegretario agli interni Arpinati, nel suo discorso del 3 marzo di quest'anno — dallo stesso Capo del Governo è stato affermato in questa Camera come la discussione, ed anche la critica, miranti ad evitare errori è ad illuminare la via, siano sempre considerate come la più gradita e la più efficace delle collaborazioni ».

Ond'è che l'avvertimento che voi, onorevoli Ministro e Sottosegretario (il pensiero del ministro rispecchia anche il vostro, onorevole Serpieri) vi siete compiaciuti di fare a conclusione della risposta al mio discorso « non è nè in una atmosfera di dissensi, nè con le battute di spirito, che si possono risolvere problemi imponenti come questo », è indubbiamente un avvertimento autorevolissimo, ma è fuori posto, e non credo troverà mai posto se si vorrà riferirlo ai discorsi che si fanno alla Camera italiana. (*Approvazioni*).

Nella seconda adunanza del 5 gennaio 1931, gli intervenuti (onorevole Giordani per il Partito, Sua Eccellenza il Prefetto di Foggia, l'onorevole Pavoncelli per l'Associazione dei consigli di bonifica, gli onorevoli Caradonna, Postiglione, Ventrella, l'onorevole Ungaro, aderente da Milano, il segretario federale di Foggia, il commendatore Petrocchi, e il commendatore Jandolo) furono invitati dall'onorevole Serpieri ad esprimere il loro esplicito e franco parere « a chi dovesse essere

fatta la concessione per la costruzione stradale nel Tavoliere ».

Tutti dichiararono concordi che dovesse farsi alla Provincia. Io solo sostenni che dovesse farsi invece al Consorzio del Cervaro e Candelaro, anche perchè rivestivo la qualità di componente il Consiglio dell'Associazione nazionale dei consorzi di bonifica, di cui l'onorevole Serpieri è presidente. L'onorevole Giordani dichiarò, come era prevedibile, che trattandosi di pratica amministrativa il Partito si riteneva estraneo alla decisione, purchè si realizzasse presto e bene.

Io ho sostenuto che fra le tre domande, (quella della ditta Cidonio, quella dell'Amministrazione provinciale, e quella del Consorzio) la concessione dovesse spettare al Consorzio, perchè è la legge stessa che sancisce questa preferenza (articolo 2 Regio decreto 29 novembre 1925, n. 2464); perchè le trattative private, chieste dalla provincia, vanno di regola evitate (come poi una Circolare Mussolini del 20 gennaio 1931, ha ancora una volta riconfermato); perchè le direttive dell'Associazione erano per i consorzi e contro le sub-concessioni; e quelle del sottosegretariato alla bonifica erano per la richiesta delle garanzie per le successive opere di trasformazione, che alla provincia non potevano certamente essere richieste; perchè le provincie, in generale per le condizioni nelle quali si trovano, non possono gravarsi anche di problemi come quelli della bonifica integrale; e quella di Foggia, in particolare e in materia stradale, ha da provvedere alla manutenzione di circa duemila chilometri ed alla costruzione ancora di molti altri chilometri di strade, fra le quali alcune di serie che risalgono al 1881; perchè la istruttoria per addivenire alla concessione alle provincie era più lunga, per le formalità di legge e per i termini di affissione, di quella a favore della domanda del Consorzio, e ciò era in contrasto con la volontà manifestata di voler provvedere con sollecitudine, anzi di voler concorrere a fronteggiare la disoccupazione invernale.

Che infine ben si poteva aprire la istruttoria a favore del Consorzio esistente nel cui perimetro la strada ricadeva, salvo, se del caso, di fare il trapasso ad altro nuovo Consorzio che fosse venuto in seguito a costituirsi in quel perimetro.

Quanto alla scelta della nuova strada da costruire ho sostenuto che questa dovesse essere fatta dal Consorzio dei proprietari (che conoscono le esigenze dei luoghi e sono maggiormente interessati alla migliore e più economica soluzione) sia pure in armonia

ad un piano generale ed organico, prestabilito dai corpi tecnici dello Stato, ma di valore soltanto indicativo. Che quello compilato dal Genio civile era incompleto per talune zone e andava riesaminato e ridotto alle vere e sole strade di trasformazione, col criterio dominante, se non assoluto, delle *circolari*, che allacciassero le esistenti *radiali*. Che se anche apparisse indispensabile costruire una nuova strada di trasformazione fondiaria proprio in quella zona, poteva preferirsi il tronco Stazione Ortanova-contrada Beccarini, di metà lunghezza e di metà costo, di maggiore utilità e quindi meglio rispondente ai motivi che si adducono per giustificare la scelta del tronco Foggia verso Barletta, fatta, come l'onorevole Ministro dichiara, dal Ministero.

Ma tutte queste mie ragioni non sono state accolte.

Sua Eccellenza Serpieri ha disposto che l'istruttoria fosse proseguita a favore della provincia, donde l'interpellanza per saperne i motivi.

Vero è che nel suo discorso del 18 febbraio l'onorevole Ministro — al quale non poteva sfuggire il peso delle eccezioni sollevate — ha dichiarato che, se prima della fine della istruttoria esisterà un Consorzio, « esso sarà sostituito alla provincia ».

Così, in sostanza, si finirà per accogliere la tesi da me sostenuta (il che prova che la tesi è giusta), ma frattanto si sono perduti quattro, e forse più, mesi di tempo, che ben potevano essere dedicati alla esecuzione dei lavori, se fin dal principio, cioè dall'estate scorsa, si fosse orientata la decisione della pratica verso quella giusta via, illuminata appunto dal dissenso sorto e dalle discussioni sostenute.

Se la risposta quindi dell'onorevole Sottosegretario non adduce nuovi elementi di persuasione, ho il dovere di dichiarare fin d'ora che per la procedura da lui seguita nella istruttoria della domanda di concessione non posso ritenermi soddisfatto. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Segue l'interpellanza, evidentemente connessa con quella testè svolta dall'onorevole Canelli, presentata dall'onorevole Caradonna, ai ministri dell'interno e dell'agricoltura e delle foreste, « sulla bonifica e trasformazione fondiaria del comprensorio del Tavoliere ».

L'onorevole Caradonna ha facoltà di svolgerla.

**CARADONNA.** Mi rendo conto dell'ansia della Camera, che desidera ascoltare subito le dichiarazioni del ministro degli esteri, e

perciò non le infliggerò un discorso ampio, quale l'argomento meriterebbe.

Anzitutto vi prego di consentirmi di rendermi interprete dell'esultanza delle popolazioni di Capitanata, che vedono per la prima volta messo sul tappeto della discussione, con vera volontà di realizzazione, il problema del Tavoliere delle Puglie, il quale è un problema non soltanto di interesse locale, ma addirittura di interesse nazionale.

Le popolazioni di Capitanata sanno che per il Fascismo porre un problema e risolverlo è tutt'uno; ond'è che solo per portare un contributo sia pure modesto a questa risoluzione, io prendo la parola.

È bene che la Camera sappia che prima di arrivare al recente decreto, che stabilisce la delimitazione del comprensorio del Tavoliere con relativa suddivisione in otto subcomprensori, vi sono stati dei precedenti decreti: quello del 28 novembre 1929, n. 2234, col quale finalmente il territorio del Tavoliere veniva incluso fra i comprensori soggetti a trasformazione fondiaria di pubblico interesse a norma dei decreti-legge 18 maggio 1924, n. 753 e 29 novembre 1925, n. 2164.

Tale decreto fissava in ettari 400 mila la zona del comprensorio del Tavoliere, ma successivamente fu ritenuto di dover dare incarico al Provveditore delle opere pubbliche di Capitanata per determinare meglio i confini di detto comprensorio, ed il Provveditore, in collaborazione dell'Ufficio tecnico del Provveditorato e col contributo del Direttore della Cattedra ambulante, dell'ingegnere capo del Genio civile e dell'Ufficio tecnico dell'Acquedotto Pugliese, fissò in 340 mila gli ettari del perimetro del comprensorio del Tavoliere, che fu così allargato di altri 30 mila ettari.

Inoltre fu proposta la divisione di tutto il comprensorio in quattro zone che furono chiamate zona del Lesina Fortore, zona del Cervaro Candelaro, zona del Carapelle, zona dell'Ofanto.

Il Comitato interministeriale per le trasformazioni fondiarie di pubblico interesse approvò la divisione suddetta, che con decreto 15 maggio 1930 fu resa esecutiva.

Stavano a questo punto le cose, allorchè il 15 gennaio corrente anno è stata resa nota la nuova modifica della delimitazione del comprensorio del Tavoliere e relative trasformazioni. Io, onorevoli colleghi, non rileverò come questa nuova delimitazione, con relativa suddivisione in 8 subcomprensori, sia stata fatta senza che nessuno degli organi che il regime ha preposto in loco allo studio dei particolari problemi sia stato interpellato;

non rileverò come, nella seduta del Comitato interministeriale per la bonifica integrale sia stato fatto risultare relatore di questo progetto il provveditore alle opere pubbliche, che di questo progetto prendeva visione proprio nel momento in cui si portava all'approvazione, perchè se ciò facessi potrei aver l'aria di far sterili critiche e non è ancora spenta in quest'aula l'eco dell'ammonimento del Ministro in proposito.

È un altro il punto di vista sul quale intendo richiamare l'attenzione della Camera; solo conviene intanto che io dica che la nuova delimitazione del comprensorio del Tavoliere, e relativa divisione in 8 sub-comprensori è stata oggetto di larga eco di commenti, perchè nella nuova delimitazione dei sub-comprensori si sono visti completamente capovolti tutti i criteri che erano stati messi finora a base sia della tecnica idraulica sia della trasformazione agraria del Tavoliere.

Così, per esempio, si sono assegnati in certi comprensori le sistemazioni a valle dei torrenti, mentre si sono assegnati ad altri comprensori le sistemazioni a monte, si è assegnata a certi comprensori la sistemazione della riva destra di un torrente, e ad altro comprensorio la sistemazione della riva sinistra, non si è tenuto conto delle linee di dislivello dei fiumi così come non si è tenuto conto della omogeneità degli interessi agrari poichè si sono inclusi nello stesso comprensorio i territori di Torremaggiore e di Candela.

Tutto questo non mi pare che corrisponda a quel criterio di omogeneità e di organicità che sono stati affermati nel discorso del ministro, nel periodo che vado a rileggere e che è il più saliente per la trasformazione del Tavoliere. « Scindere, in primo luogo, il troppo vasto e generico problema in problemi più ristretti, cioè dividere il comprensorio in sottocomprensori, con criterio organico, tenendo presenti le possibilità agricole, e adottare in tale disposizione quei perimetri dei consorzi già costituiti o da costituire ».

La Camera vorrà rendersi conto delle perplessità che si determinano nell'animo di chi segue con appassionata attenzione lo itinere della realizzazione del problema della trasformazione del Tavoliere nel constatare che i fatti stanno in contrasto con le affermazioni teoriche.

Ma è ancora un altro, signori, il punto su cui devo insistere. Anzitutto, poichè nella pregevole relazione che accompagna la nuova suddivisione del comprensorio del Tavoliere si parla dell'Ovile nazionale « il quale dovrebbe, tra l'altro, studiare e risolvere il

problema dell'abolizione della transumanza dei greggi », consenta la Camera che io parli brevemente di questo argomento, e che io accenni anche alla crisi degli ovini, problema che interessa seriamente e particolarmente le Puglie e gli Abruzzi, e ne parlerò anche perchè nel pregevole discorso del ministro di questo problema non vi è cenno.

La questione della transumanza dei greggi è stata spesso discussa ma è bene dire una volta per sempre che essa almeno per ora è indispensabile perchè conveniente sotto ogni aspetto. I greggi si avvantaggiano dall'alternarsi del pascolo erbaceo dei monti in estate con quello della pianura durante l'inverno. Le nostre pecore non avrebbero di che cibarsi nell'estate in Puglia quando per la caldura gli estesi ma aridi pascoli diventano secchi e senza acqua. Senza contare che mancano le case coloniche, sono deficienti i mezzi di comunicazioni, e non rara la malaria.

Vi è inoltre da considerare che non si saprebbe come utilizzare gli estesi pascoli di Abruzzo che non solo rappresentano una vera risorsa per i greggi che tanto si giovano della permanenza su di essi, ma che sono la risorsa di molti comuni la cui proprietà in pascoli costituisce il maggiore e spesso l'unico cespite di entrata. Al fiorire ed al progredire della industria della pecora ha indubbiamente contribuito ed in maniera assai efficace la pratica della transumanza, pratica che del resto è in uso anche altrove come in Francia ed in Spagna. Dalla necessità della transumanza quindi la Camera vede come sia di conseguenza necessario mantenere tratturi. Il problema dell'abolizione dei tratturi viene spesso agitato ma a noi sembra che non se ne sia mai parlato con quella ponderatezza e quella doverosa analisi che il problema richiede.

L'Ovile nazionale ha proprio quest'anno proposto al Ministero un esperimento di stabulazione del gregge nel Tavoliere, ma trattasi di esperimento e bisognerà essere cauti nel venire ad una conclusione in merito fino a che tutto non sarà assodato in modo inconfutabile e preciso. Lo esperimento che è stato attuato nell'anno 1930 è stato effettuato su 150 capi. Invero le pecore non hanno sofferto gran che per la caldura, ma ciò si deve al fatto che i fondi dell'Ovile sono largamente provvisti di acqua non solo, ma che la superficie di pascolo a disposizione dei 150 capi è stata di gran lunga superiore al loro fabbisogno, la qual cosa ha reso per esempio possibile far pascolare le pecore nelle ore meno

calde della giornata così come si pratica in certe zone della Sardegna. Ad ogni modo non si è ancora in grado di dare elementi definitivi in ordine alla qualità della lana che è l'elemento più importante da tener presente nella sperimentazione in atto.

Il Governo deve rivolgere ogni sua attenzione alla crisi degli ovini, poichè dal 1918 ad oggi può considerarsi in Capitanata una riduzione di ovini pari al 45 per cento dello intero patrimonio ovino esistente prima della guerra.

Ed ora torniamo al problema del Tavoliere.

Il problema del Tavoliere a nostro avviso, presenta 5 aspetti. L'aspetto idraulico, l'aspetto stradale, l'aspetto igienico, quello agrario e quello sociale.

L'aspetto idraulico è costituito dalla necessità della sistemazione dei torrenti che attraversano il Tavoliere, sistemazione che non può essere fatta a tozzi e bocconi ma deve essere fatta in maniera organica e con unicità di criterio. Di qui la necessità di affrontare questo problema globalmente e con unicità di concezione.

Problema stradale. Anche le strade tanto necessarie nella Capitanata costituiscono un problema che deve essere affrontato in maniera globale, perchè non è possibile fare le strade a pezzetti e soprattutto affidarne la costruzione ai consorzi.

L'aspetto igienico riguarda la lotta contro la malaria, il tracoma, la tubercolosi. Anch'esso richiede un indirizzo unico per evitare lo spezzettarsi delle iniziative e l'evidente sperpero nelle spese.

Vi è poi l'aspetto agrario nel quale consentirà la Camera che io mi soffermi maggiormente perchè è l'aspetto più caratteristico.

È stato affermato in questa Camera non esser vero che in Capitanata non vi sono proprietari assenti. Si è reclamata anche un'inchiesta per accertare questo.

I nostri uffici, senza bisogno d'inchieste, sono già forniti di tutti gli elementi statistici. Ho qui dei dati dai quali si rileva che circa il 62 per cento della proprietà terriera di Capitanata è in mano di proprietari che non solo non sono coltivatori diretti, ma che non risiedono neanche nella provincia di Foggia. Il comune di Foggia per esempio ha una superficie agraria forestale di 49,369 ettari.

Di questi ben 15.400 sono tenuti da proprietari non coltivatori diretti ma residenti in provincia; ed ettari 20,377 da proprietari non produttori diretti e residenti fuori provincia. Castelluccio dei Sauri ha una superficie agraria forestale di 4.718 ettari. Di

questi 4.087, cioè l'86,63 per cento dell'intera superficie del comune è tenuta da proprietari non coltivatori diretti e non residenti in provincia. E così per tutti gli altri comuni.

Questo io dico perchè occorre guardare al problema della trasformazione agraria della Capitanata senza perdere di vista la questione sociale che in Capitanata è imponente.

La Camera sa che la provincia di Foggia è stata teatro di asperre lotte fasciste. Ciò è avvenuto perchè esiste troppa distanza tra coloro che possiedono la terra e coloro che la coltivano. (*Applausi*).

Dobbiamo tendere ad avvicinare la terra a coloro che ne fanno strumento della loro passione e non soltanto strumento dei loro agi.

Non intendo suggerire provvedimenti a carattere bolscevico rivoluzionario, (*Commenti*) sono situazioni che vanno affrontate e risolte gradualmente, ma da tutto quanto ho detto emerge evidente la necessità che il problema del Tavoliere sia affrontato con organicità e soprattutto nella sua totalità con unità di indirizzo.

Io ebbi a presentare, fin dal 1925, alla Camera, un progetto per la creazione di un ente autonomo per la trasformazione fondiaria e l'irrigazione del Tavoliere.

Non intendo difendere quel progetto, perchè esso è stato superato dalla istituzione del Sottosegretariato di Stato per la bonifica integrale, ma io difendo lo spirito che l'animava, perchè lo spirito e le ragioni che determinarono quel progetto di legge permangono tutt'ora, ed hanno ricevuto attraverso questi cinque anni il collaudo della loro bontà.

Sostengo la creazione di un organo atto a realizzare il vasto programma con unicità di indirizzo, organicità di vedute, possibilità di mezzi; e ciò non per creare un nuovo ufficio, chè anzi io propugno la istituzione dell'Alto Commissariato per la Bonifica e la trasformazione fondiaria del Tavoliere proprio per sopprimere degli uffici, giacchè troppi oggi si occupano della materia, ed i loro se pur legittimi orgogli, le loro inevitabili rivalità, gli interessi, le passioni, tutto porta a ritardare il compimento di un'opera che conviene invece sia realizzata con prontezza fascista. L'Alto Commissariato, coordinando gli sforzi di tutti gli uffici già esistenti e molti sopprimendone, avrebbe possibilità di realizzo assai più rapido ed organico che non il Consorzio di seconda classe, molto di là da venire, al quale dovrebbe essere assegnato lo studio e la realizzazione delle opere a carattere più generale.

Auspico che venga presto il giorno in cui, come nel fertile Piemonte passa il canale Cavour, così attraverso il Tavoliere delle Puglie possa scorrere il Canale Mussolini, segno indelebile della potente volontà realizzatrice del Fascismo. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** L'onorevole sottosegretario di Stato per la bonifica integrale ha facoltà di rispondere.

**SERPIERI, sottosegretario di Stato per la bonifica integrale.** Onorevoli camerati! Cercherò di essere quanto più possibile conciso, ma anche preciso. Non è certo questo il momento di entrare in troppi minuti particolari, tecnici e procedurali. Sono pienamente d'accordo col camerata Caradonna che è assolutamente necessario affrontare un problema così vasto, come quello della bonifica integrale del Tavoliere, con un programma organico. È quanto il Ministero dell'agricoltura e il sottosegretario di Stato per la bonifica integrale credono appunto di aver fatto in questi primissimi passi. Nel discorso del mio ministro sono già state chiarite le direttive, alle quali il Ministero si è ispirato nel tracciare questo programma. Comunque, nonostante che nel discorso sia già stato una anticipata risposta a molta parte delle interpellanze oggi svolte, io debbo pure, brevisimamente, richiamare qualche punto del programma organico che noi ci siamo proposti di attuare.

La situazione iniziale era questa: un comprensorio classificato e delimitato per 450,000 ettari.

È innegabile che affrontare un problema di questo genere, sia veramente una impresa da far tremare le vene ed i polsi.

Il Ministero, in un primo momento, e cioè nel febbraio 1930, riunì i maggiori esponenti politici tecnici amministrativi della provincia, per avere un primo orientamento, per avere utili consigli sulle prime direttive da seguire. Ed ebbi infatti degli utilissimi consigli sulla delimitazione del comprensorio, che fu appunto modificata, in confronto alle prime proposte, in conformità dei suggerimenti dati dal camerata Canelli.

Ma in quella riunione sentii soprattutto chiedere strade, strade, strade! Questa, si diceva, è la vera prima necessità del Tavoliere. Molti camerati che si occupano di questo problema sanno quale sia il mio pensiero in argomento. Le strade sono un mezzo necessario, ma non sufficiente. Le strade, sì, sono necessarie, ma non debbono mancare tutte le altre opere che, insieme con le strade, costituiscono la bonifica integrale.

Comunque, certo è che il bisogno più sentito in luogo è quello delle strade, stando a quanto fu esposto in quella prima riunione.

Ora, come ci siamo avviati alla soluzione del problema? Io, per brevità, non ricordo gli elementi che già esistevano per la impostazione della soluzione stessa; dirò solo che il primo passo opportuno ci apparve questo: creare una organizzazione consortile adeguata ai bisogni. C'erano nel comprensorio alcuni consorzi, già preesistenti alla classificazione medesimo, ma erano consorzi di bonifica idraulica, erano consorzi il cui perimetro rispondeva esclusivamente a finalità idrauliche. Inoltre molta parte del comprensorio non era ancora coperta da consorzi.

Insisto su questo, perchè la Camera veda come le direttive del Ministero dell'agricoltura, ben lungi dal sottovalutare la importanza del consorzio come organo di bonifica integrale, sono precisamente nel senso opposto, di fare dei consorzi stessi lo strumento essenziale per l'esecuzione della bonifica.

Per attuare una organizzazione consortile meglio adeguata al fine, parve al Ministero necessario in primo luogo di suddividere il Tavoliere.

Era impossibile fare un consorzio solo o pochissimi consorzi sopra una estensione di 450 mila ettari: organi troppo pesanti, che non si muovono con l'agilità voluta.

Allora fu studiata la suddivisione di questo vastissimo territorio.

Fu studiata come? Fu studiata tenendo presente che si tratta di fare la bonifica integrale, e che la bonifica integrale ha per fine non semplicemente la sistemazione delle acque, ma la trasformazione dell'agricoltura. Questo si dice e si ripete da tutti; ma poi, quando si tratta di applicare questo criterio, molto spesso viene dimenticato.

Epperciò, nelle nuove delimitazioni in otto distinti bacini del comprensorio del Tavoliere, furono tenute presenti precisamente le finalità agrarie da raggiungere, le prevedibili direttive di trasformazione agraria secondo la diversa situazione di ciascuna parte del Tavoliere.

Questa suddivisione fu approvata dall'organo cui la legge affida la esclusiva competenza in materia, cioè dal Comitato interministeriale per le trasformazioni fondiarie.

Sono state fatte critiche ad essa; si è detto: come? Spezzate le unità idrauliche? E ciò per costituire semplicemente queste unità subordinate al fine agrario da raggiungere?

Ebbene, io rispondo: intanto, di gravi problemi idraulici, nel vasto comprensorio del Tavoliere, non vi sono in sostanza che quelli riguardanti il basso Tavoliere, che è compreso in un unico sottocompensorio. Altrove, più che di bonifica idraulica, si tratta di sistemazione idraulico-agraia di terreni.

Senza dubbio, tra i problemi idraulici dei singoli sub-compensori resteranno sempre, necessariamente, dei rapporti, delle interferenze.

Ma i consorzi, i singoli otto consorzi, in parte costituiti, e che in parte si costituiranno nei sub-compensori, non sono organi isolati l'uno dall'altro, perchè il comprensorio resta uno.

Il Ministero intende di stabilire — come la legge ne dà facoltà — dei collegamenti fra essi, che verranno opportunamente studiati, anche al fine che i problemi idraulici vengano coordinatamente, organicamente risolti.

Ma ripeto essere necessario che i consorzi abbiano perimetri fondati essenzialmente su criterio agrario, perchè è così che costituiremo di ogni consorzio un nucleo relativamente omogeneo di interessi e di forze, volti alla soluzione di un ben delimitato e concreto problema agrario.

Questo per quanto riguarda la divisione del Tavoliere nei suoi distinti bacini, in ciascuno dei quali dovrà sorgere un consorzio.

Vengo alle strade.

Come ho precedentemente detto, mi fu particolarmente prospettata la necessità di iniziare la costruzione di esse. C'era un piano stradale studiato dal Provveditorato alle Opere delle Puglie: settecento e tanti chilometri per una grossissima somma di oltre 100 milioni: evidentemente opera da farsi attraverso lunghissima serie di anni. Il Ministero credette, comunque, che fosse opportuno andare incontro a questo bisogno così sentito dalle popolazioni della Capitanata, iniziando la costruzione di un primo tronco. Perchè, da qualche parte, bisognerà bene cominciare, pur essendo così imponente il piano generale, se si vuole effettivamente iniziare un'azione pratica.

Ma poichè non era ancora determinato il nuovo perimetro dei singoli consorzi che si sarebbero andati a costituire, in realtà noi non potevamo ancora sapere in quale consorzio sarebbe caduta la strada prescelta. Si trattava della strada Foggia-Barletta: evidentemente di un primo tronco solamente di essa, scelto d'accordo col Provveditorato.

È stata criticata anche la scelta di questa strada; e poichè in una delle riunioni tenute

presso di me mi parve che alcune di quelle critiche potessero avere un certo fondamento, il Ministero ha voluto anticipare in proposito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici. Ora sta il fatto che il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha dato parere favorevole: ha approvato il piano generale stradale e ha anche approvato la scelta sia della strada Foggia-Barletta, sia di altra richiesta in concessione da uno dei consorzi preesistenti e che in realtà gli verrà concessa.

Aveva precedentemente domandato la concessione di costruire le strade del Tavoliere la provincia di Foggia. Il Ministero non oppose un rifiuto a questa domanda, anzi gradì la iniziativa, perchè nella incertezza del definitivo perimetro consortile in cui sarebbe caduta la strada Foggia-Barletta, e quindi del Consorzio competente a costruirla, poteva essere opportuno lasciare aperta la via anche a questa iniziativa della provincia. Intendiamo bene: lasciare aperta la via; il che non vuol dire fare senz'altro la concessione, che è ancora di là da venire; ma semplicemente lasciare aperta la possibilità di concedere alla provincia la costruzione della strada, avviando intanto, per guadagnare tempo, la relativa istruttoria.

Poteva il Ministero far questo, esistendo gli articoli 2 e 3 della legge del 29 novembre 1925, citati dall'onorevole camerata Canelli? Rispondo che il Ministero lo poteva. Il camerata Canelli ha dimenticato che dopo la legge del 1925 esiste quella del 26 luglio 1929, il cui articolo 15 stabilisce che quando in un vasto comprensorio di trasformazione fondiaria siano da eseguire opere svariate, le quali non si possano dare in concessione ad un unico concessionario, possa aver luogo la concessione a favore di altre persone diverse dal consorzio anche prima che sia esaurita l'istruttoria a favore di questo.

Quindi giuridicamente si poteva procedere come si è fatto. Il che non significa che in definitiva debba essere ritenuto conveniente di preferire la Provincia al Consorzio. Se al momento in cui l'istruttoria sarà finita (e deve passare purtroppo ancora qualche mese) esisterà nel territorio servito dalla strada in questione un consorzio debitamente attrezzato la preferenza per l'esecuzione sarà data ad esso.

Ma giovava di avere anche la possibilità di darla ad un altro ente per l'ipotesi che troppo lungo tempo dovesse passare prima che nel territorio considerato fosse costituito e attrezzato il Consorzio che deve sorgervi,

secondo la nuova predisposta competenza territoriale dei singoli Consorzi del Tavoliere.

Credo di avere sufficientemente chiarito, senza illudermi di aver soddisfatto il camerata Canelli, di avere sufficientemente chiarito le direttive semplici e limpide che ha seguito in questa materia il Ministero dell'agricoltura.

Il camerata Caradonna ha sollevato anche il problema dei tratturi e della transumanza dei greggi. Non credo che la Camera tenga molto a che io entri anche in questi argomenti.

*Voci.* No, no....

SERPIERI, *sottosegretario di Stato per la bonifica integrale.* E quindi finisco.

Finisco con un semplice augurio nel quale credo di avere del tutto consenzienti anche i camerati Canelli e Caradonna. È la terza volta che viene alla Camera il problema della bonifica del Tavoliere; ci viene sempre per discutere su quanto si dovrà fare. Mi auguro che ci venga la quarta volta solo per prendere atto di quello che si è compiuto. (*Bene*). Perchè, al di fuori di questa discussione e degli eventuali dissensi, è certo che tutti sentono — a cominciare dagli onorevoli interpellanti che amano di appassionato amore la loro terra — tutti sentono che veramente questo problema del Tavoliere, la maggior pianura d'Italia dopo quella del Po, ha un carattere nazionale. E tutti vogliamo, assolutamente vogliamo, che questa bonifica sia portata — attraverso, certamente, il lungo tempo necessario — al suo compimento: essa sarà veramente una delle imprese che renderanno gloriosa nei secoli la Rivoluzione delle camicie nere. (*Vivissimi applausi — Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Gli onorevoli interpellanti intendono replicare? Onorevole Canelli?

CANELLI. No, mi riservo il diritto di presentare eventualmente una mozione. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Onorevole Caradonna, intende replicare?

CARADONNA. No. Mi riservo di ritornare sull'argomento in altra occasione. (*Commenti*).

PRESIDENTE. Lo svolgimento di queste interpellanze è, dunque, esaurito.

### Presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro delle comunicazioni. Ne ha facoltà.

CIANO, *ministro delle comunicazioni.* Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 19 gennaio 1931, n. 157, che approva una Convenzione modificativa di quelle vigenti con la società « Puglia » per l'esercizio delle linee di navigazione sovvenzionate costituenti il gruppo VI (Bari). (892)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro delle comunicazioni della presentazione di questo disegno di legge. Sarà trasmesso alla Giunta generale del bilancio.

Ha chiesto di parlare l'onorevole ministro dei lavori pubblici.

Ne ha facoltà.

CROLLALANZA, *ministro dei lavori pubblici.* Mi onoro di presentare alla Camera il seguente disegno di legge:

Conversione in legge del Regio decreto-legge 14 febbraio 1931, n. 165, recante l'autorizzazione della ulteriore spesa di lire 15 milioni per l'attuazione delle provvidenze in favore dei danneggiati dal terremoto del 23 luglio 1930. (893)

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole ministro dei lavori pubblici della presentazione di questo disegno di legge. Sarà inviato alla Giunta generale del bilancio.

### Discussione del disegno di legge: Miglioramento delle pensioni ai marittimi iscritti alla Cassa invalidi della Marina mercantile.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Miglioramento delle pensioni ai marittimi iscritti alla Cassa invalidi della Marina mercantile. Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (*V. Stampato n. 842-A*).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

BARNI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BARNI. Per ragioni ben comprensibili, tanto io quanto l'onorevole Pala rinunciamo alla parola su questa legge importantissima per la gente del mare. Ci riserviamo di parlarne in sede di bilancio del Ministero delle comunicazioni.

Per ora, a nome della gente del mare, ringraziamo Sua Eccellenza Ciano ed il relatore onorevole Giardina per la sollecita cura che è stata posta nel presentare alla vostra approvazione le modifiche alla legge sulla Cassa invalidi.

Onorevoli camerati, si parlerà oggi in quest'Aula di parità navale. Ci sia permesso l'orgoglio di dichiarare che, con l'approvazione della presente legge e con la inaugurazione della Casa di Riposo per vecchi marinari, che avrà luogo in maggio a Camogli, l'Italia nel campo assistenziale dei lavoratori del mare eguaglia in gran parte, ed in taluni casi supera, quello che è stato fatto al riguardo da tutte le potenze maggiori del mondo. (*Vivi applausi*).

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti e nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo all'esame degli articoli.

Chiedo all'onorevole ministro se accetta il testo della Commissione.

CIANO, *ministro delle comunicazioni*. Il Governo lo accetta, poichè le modifiche sono state concordate fra Governo e Commissione.

PRESIDENTE. Allora si darà lettura degli articoli nel testo concordato tra Governo e Commissione.

#### ART. 1.

Gli articoli 14, 19, 21, 22, 25, 31, 32, 34, 38 del Regio decreto 26 ottobre 1919, n. 1996, sono modificati come appresso:

*Art. 14.* — Agli effetti del presente decreto la navigazione deve essere compiuta a scopo professionale e deve essere effettiva.

Le persone dello Stato Maggiore che avendo almeno dieci anni di navigazione effettiva sono chiamate dagli armatori, dai cantieri navali, dalle organizzazioni sindacali degli armatori e della gente di mare, dal registro italiano navale ed aeronautico a prestare servizio per lavori attinenti alla navigazione o per la tutela di interessi sindacali, possono ottenere il riconoscimento di tali servizi, in ragione di tre quinti della loro durata a tutti gli effetti della presente legge, versando nelle epoche e con le modalità stabilite dalla Cassa invalidi, il contributo in ragione del 9 per cento della competenza media dell'ultimo anno antecedente di navigazione.

Analoga facoltà è concessa ai medici di bordo che abbiano almeno 10 anni di navigazione effettiva con contribuzione alla Cassa invalidi e che ne facciano richiesta alla Cassa stessa non oltre un anno dalla data dell'ultimo sbarco. La contribuzione volontaria deve essere versata direttamente alla sede centrale della Cassa a rate trimestrali, in ragione del 9 per cento della competenza media dell'ultimo anno di navigazione. Il pe-

riodo di contribuzione volontaria è computato a tutti gli effetti della presente legge in ragione di tre quinti della sua durata.

Il servizio prestato sui galleggianti addetti al servizio dei porti e delle rade dalle persone di cui al secondo comma dell'articolo 13 e quello compiuto dai piloti, è computato, a tutti gli effetti della presente legge, per tre quinti della sua durata effettiva.

*Art. 19.* — A favore della Cassa invalidi della marina mercantile è assegnata sul bilancio dello Stato, ed è stanziata in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, a cominciare dall'esercizio 1930-31, una annualità che per i primi venti esercizi è stabilita in quattro milioni e mezzo, e per gli esercizi successivi in lire un milione e mezzo.

Con il pagamento di tale annualità lo Stato resta esonerato da ogni altro onere riferentesi al riconoscimento dei servizi militari ed alle prestazioni della Cassa invalidi, tranne quelli derivanti per la disposizione dell'articolo 46, i quali saranno rimborsati indipendentemente dalle suddette annualità.

*Art. 21.* — Hanno diritto ad una pensione:

a) le persone che abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione ed abbiano compiuto almeno 60 anni di età.

Se tra i 20 anni di navigazione ve ne siano almeno 10 compiuti al servizio di macchina la pensione può essere liquidata a 55 anni; se siano stati compiuti 20 anni di navigazione al servizio di macchina la pensione può essere liquidata a 50 anni;

b) le persone che siano riconosciute permanentemente inabili alla navigazione per qualunque causa, qualunque sia la loro età, purchè abbiano compiuto almeno dieci anni di navigazione e, nell'ultimo decennio anteriore allo accertamento dell'invalidità, abbiano compiuto almeno 3 anni di navigazione, oppure abbiano compiuto almeno 20 anni di navigazione;

c) le persone rimaste permanentemente inabili alla navigazione in conseguenza di un infortunio occorso mentre erano imbarcate o per causa di servizio.

*Art. 22.* — La misura della pensione è stabilita in base alla competenza media dell'ultimo triennio di navigazione, ed è costituita dalla somma di:

1°) tanti trentesimi della competenza media suddetta quanti sono gli anni interi della navigazione compiuta dopo il 31 dicembre 1919;



2º) tanti centesimi della competenza quanti sono gli anni interi della navigazione compiuta tra il 1º gennaio 1914 ed il 31 dicembre 1919;

3º) tanti centocinquantiesimi della competenza quanti sono i residui anni di navigazione computando come un anno intero la frazione di anno eguale o superiore a 6 mesi.

Su richiesta dell'iscritto, da presentarsi insieme con la domanda di pensione, la liquidazione potrà essere fatta, anzichè sulla competenza media dell'ultimo triennio, su quella del triennio precedente.

In nessun caso la pensione dell'iscritto può superare la competenza media, nè, se la liquidazione avvenga a seguito di un infortunio in navigazione, a norma del successivo articolo 25, ultimo comma, essere inferiore alla metà della competenza media suddetta.

*Art. 25.* — La pensione liquidata in forza del presente decreto, ad un iscritto o ad una persona della sua famiglia, subisce riduzioni quando il pensionato fruisce di una pensione militare o comunque di una pensione a carico dello Stato o di una pensione liquidata per i versamenti obbligatori a termini del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, e la somma delle due pensioni superi la competenza media dell'ultimo triennio di navigazione.

In tale caso la pensione della Cassa degli invalidi viene ridotta in modo che il cumulo delle due pensioni non superi la competenza media suddetta.

Nel caso in cui sia liquidata una indennità per infortunio sul lavoro la pensione dell'iscritto, o della famiglia, viene ridotta in modo che, cumulata con la pensione corrispondente alla indennità di infortunio, non superi la competenza media.

*Art. 31.* — Si considera come navigazione mercantile, a tutti gli effetti di questo decreto, anche il periodo di imbarco su Regie navi in armamento degli iscritti della leva di mare nella Regia marina durante il primo periodo della ferma od in occasione del loro richiamo alle armi.

Nella determinazione della competenza media tale periodo di tempo non è considerato.

*Art. 32.* — I periodi di lavoro compiuti nell'intervallo fra due navigazioni successive e per i quali l'iscritto abbia contribuito obbligatoriamente a termini del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, sono computati utili ai seguenti effetti:

Se l'iscritto consegue diritto a pensione dalla Cassa invalidi della marina mercantile gli è liquidata, quando abbia compiuto il 65º anno di età, o anche prima di tale età, se sia riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente al lavoro, una quota integrativa di pensione in relazione a tale periodo di lavoro e di contribuzione obbligatoria. Tale quota integrativa di pensione è uguale al 30 per cento dell'importo complessivo dei contributi obbligatori versati. Essa non è reversibile a favore della famiglia ed è a carico della gestione ordinaria della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

Se l'iscritto compie il 65º anno di età, o è riconosciuto inabile in modo assoluto e permanente al lavoro, senza che siano verificate le altre condizioni stabilite dall'articolo 21 per il conseguimento di una pensione dalla Cassa degli invalidi della marina mercantile, l'intero periodo di navigazione mercantile sarà computato utile agli effetti del conseguimento di una pensione secondo le norme dell'articolo 7 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

In tal caso si considera versato e si trasferisce al fondo della assicurazione obbligatoria in relazione al periodo di navigazione compiuto dopo il 1º luglio 1920, il contributo corrispondente alla più alta classe di salario.

*Art. 34.* — Non ha alcun diritto da esperire verso la Cassa degli invalidi la vedova che alla morte dell'iscritto si trovi da lui legalmente separata per propria colpa o che non conti almeno 2 anni di matrimonio, se questo è stato contratto dopo che l'iscritto abbia raggiunto l'età di 50 anni a meno che non vi siano figli minorenni nati dal matrimonio o concepiti prima della morte dell'iscritto o la morte sia dovuta ad infortunio in navigazione, nel quale caso si fa astrazione dal termine di due anni.

Perde diritto alla pensione la vedova che passa a seconde nozze.

*Art. 38.* — Nel caso in cui un iscritto alla Cassa muoia dopo il 1º gennaio 1920 senza tramandare alla famiglia diritto a pensione, sarà corrisposto alla vedova purchè non separata per propria colpa, con sentenza passata in giudicato o in mancanza di esso, ai figli di età inferiore ai 15 anni, con le norme stabilite per la assicurazione generale obbligatoria per la invalidità e vecchiaia, un assegno di lire 50 per sei mesi a decorrere dalla morte.

Tale diritto non compete alla vedova ed agli orfani che abbiano già diritto all'identico

assegno in base all'articolo 9 del decreto-legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603.

(È approvato).

ART. 2.

Sono soppressi gli articoli 40 e 41 del Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, modificato con Regio decreto 10 luglio 1926, n. 1364.

(È approvato).

ART. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1931 tutte le pensioni della Cassa invalidi vigenti a quella data a favore degli iscritti marittimi e loro persone di famiglia sono aumentati in ragione del 20 per cento per la parte di pensione corrispondente alla navigazione anteriore al 1920, e per la navigazione compiuta dal 1° gennaio 1920 in poi è corrisposta, in sostituzione a quella già liquidata, una quota di pensione eguale a tanti trentesimi della competenza media dell'ultimo triennio quanti sono gli anni interi della navigazione suddetta.

(È approvato).

ART. 4.

La Cassa invalidi della marina mercantile entro i limiti di spesa consentiti dal suo bilancio tecnico, può adottare i provvedimenti che dal Comitato amministratore saranno ritenuti idonei per l'igiene e per la prevenzione della invalidità ai marittimi.

(È approvato).

ART. 5.

In modificazione dell'articolo 1° del Regio decreto-legge 29 marzo 1923, n. 884, per il personale dei velieri e dei motovelieri di stazza lorda non superiore a 500 tonnellate, le competenze medie mensili sono stabilite a decorrere dal 1° gennaio 1931 nella seguente misura:

Padrone e marinaio autorizzato . . . . .	L.	300
Motorista . . . . .	»	250
Marinaio . . . . .	»	200
Giovanotto . . . . .	»	150
Mozzo . . . . .	»	100

Per il personale dei piroscafi e motonavi di stazza lorda non superiore alle 150 tonnellate le competenze medie mensili sono stabilite nella stessa misura di quelle previste

per il personale dei rimorchiatori e dei galleggianti dalla tabella A) allegata al Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996, salvo per il comandante ed il capo macchinista, per i quali le competenze medie mensili sono stabilite nella misura di lire 500 ed il secondo ufficiale di coperta e di macchina, per i quali sono stabilite nella misura di lire 450.

(È approvato).

ART. 6.

La Cassa degli invalidi della marina mercantile è amministrata da uno speciale Comitato, composto dei seguenti membri:

a) tre rappresentanti degli armatori e tre rappresentanti della gente di mare, designati dalle rispettive Confederazioni nazionali;

b) il Presidente della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali o uno dei due Vicepresidenti;

c) il direttore generale della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali ed il direttore generale della marina mercantile;

d) i rappresentanti del Ministero delle corporazioni e del Ministero delle finanze, in seno al Consiglio d'Amministrazione della Cassa nazionale predetta.

In caso di parità prevale il voto e il parere di chi presiede.

I membri di cui alla lettera a) sono nominati con Regio decreto, promosso dal Ministero\* delle corporazioni, di concerto col ministro delle comunicazioni. Essi durano in carica e si rinnovano con le norme e per il tempo stabiliti dal regolamento.

(È approvato).

ART. 7.

Il Comitato di cui all'articolo precedente amministra altresì la Cassa pensioni a favore del personale delle Aziende esercenti i servizi marittimi sovvenzionati di cui al Regio decreto 2 ottobre 1912, n. 1058.

Per la trattazione degli affari relativi alla Cassa pensioni predetta è aggregato al Comitato amministratore della Cassa invalidi un rappresentante dei dirigenti di Aziende di navigazione marittima ed aerea ed uno del personale delle Società di navigazione esercenti servizi marittimi sovvenzionati, nominati con lo stesso decreto che nomina il Comitato, su designazione delle competenti Associazioni nazionali.

(È approvato).

## ART. 8.

I contributi alla Cassa invalidi della marina mercantile per gli ufficiali e gli allievi delle navi scuola istituite e da istituirsi a norma del Regio decreto-legge 5 gennaio 1928, n. 129, sono stabiliti sulla base della competenza media prevista, rispettivamente per i nostromi e per i mozzi imbarcati sui velieri, dalla tabella A annessa al Regio decreto-legge 26 ottobre 1919, n. 1996.

(È approvato).

## ART. 9.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a riordinare, coordinare e pubblicare in un testo unico le norme vigenti sull'assicurazione di invalidità e di vecchiaia dei marittimi.

La presente legge avrà effetto dal 1° gennaio 1931.

(E approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Rinvio della discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, numero 1682, che reca norme riguardanti l'obbligatorietà delle concimaie.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 1° dicembre 1930, n. 1682, che reca norme riguardanti l'obbligatorietà delle concimaie.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ACERBO, *ministro dell'agricoltura e delle foreste*. Poiché il Governo non è d'accordo con la Commissione su alcuni importanti punti riguardanti i termini in cui verrebbe a scadere quest'obbligo, chiedo che la discussione di questo disegno di legge sia rinviata a giorno da destinarsi.

PRESIDENTE. Come la Camera ha udito, il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per concordare con la Commissione alcuni punti del disegno di legge, chiede il rinvio della discussione a giorno da destinarsi.

Non essendovi osservazioni in contrario, così rimarrà stabilito.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti e dall'eruzione dello Stromboli del marzo e settembre 1930 nelle Isole Filicudi e Stromboli, nonché per il restauro integrale dell'Abbazia e della Certosa di Trisulti, nel territorio di Collepardo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti e dall'eruzione dello Stromboli del marzo e settembre 1930 nelle Isole Filicudi e Stromboli, nonché per il restauro integrale dell'Abbazia e della Certosa di Trisulti, nel territorio di Collepardo. Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 866-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti e dall'eruzione dello Stromboli del marzo e del settembre 1930 nelle Isole Filicudi e Stromboli, nonché per il restauro integrale della Abbazia e della Certosa di Trisulti, nel territorio di Collepardo ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione del Trattato di estradizione italo-panamense del 7 agosto 1930.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione del Trattato di estradizione italo-panamense del 7 agosto 1930.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 867-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli.

ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione e d'assistenza giudiziaria in materia penale, stipulato a Panama tra il Regno d'Italia e la Repubblica di Panama il 7 agosto 1930.

Si dia lettura del Trattato.

VERDI, *segretario*, legge:

**TRATTATO D'ESTRADIZIONE E D'ASSISTENZA GIUDIZIARIA  
IN MATERIA PENALE TRA L'ITALIA E IL PANAMA.**

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA e SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DEL PANAMA, desiderando di regolare le questioni relative all'extradizione dei delinquenti e all'assistenza giudiziaria in materia penale, e di concludere un trattato a questo effetto, hanno nominato loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

Sua Eccellenza il dottor CARLO UMILTÀ, commendatore dell'Ordine della Corona d'Italia, cavaliere ufficiale dell'Ordine dei Santi Maurizio e Lazzaro, *Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario nella Repubblica di Panama*;

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA DI PANAMA:

Sua Eccellenza GIOVANNI DEMOSTENE AROSEMENA, *Dottore in diritto e scienze politiche, segretario di Stato per gli affari esteri*;

i quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

ART. 1.

Le Alte Parti contraenti s'impegnano a far ricercare, arrestare e consegnarsi reciprocamente le persone che, imputate o condannate dall'Autorità giudiziaria competente di uno dei due Paesi, per alcuno dei delitti indicati nel seguente articolo, si trovino nel territorio sottoposto all'autorità dell'altro Paese.

ART. 2.

La estradizione verrà concessa per gli autori, correi, complici o favoreggiatori di delitti comuni anche tentati, o mancati, che siano stati condannati, o che siano processati o che siano ricercati per fatti punibili in tutti e due gli Stati con pena restrittiva della libertà personale non minore di due anni.

ART. 3.

L'extradizione potrà essere concessa, in vista di particolari circostanze, anche per reati non compresi nell'articolo precedente, quando lo permettano le leggi degli Stati contraenti.

ART. 4.

La persona di cui fu concessa l'extradizione potrà essere giudicata per ogni altro reato commesso prima della consegna, in connessione con quello che la motivò, purchè non osti uno dei divieti indicati nell'articolo 8.

La stessa persona non potrà essere giudicata o sottoposta alla espiazione della pena per qualsiasi altro reato commesso prima della consegna, a meno che lo Stato al quale fu concessa l'estradizione chieda ed ottenga il consenso dell'altro Stato; ovvero a meno che, espia la pena, o assolta dal delitto che motivò la estradizione, rimanga nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni.

## ART. 5.

Quando il fatto sia avvenuto fuori del territorio delle Alte Parti contraenti, la domanda di estradizione potrà aver corso, se le leggi del Paese richiedente e del Paese richiesto autorizzano la persecuzione del reato commesso all'estero.

## ART. 6.

Non è ammessa l'estradizione del proprio cittadino o suddito.

## ART. 7.

La concessione della cittadinanza, posteriore al commesso reato, non potrà impedire la estradizione, salvo che si tratti di riconoscimento di cittadinanza precedentemente acquistata.

## ART. 8.

L'estradizione non avrà luogo:

1º) quando nel paese richiedente fosse comminata per il reato la pena di morte, salvo promessa, da parte dello Stato richiedente, di sostituire o commutare al reo una pena inferiore;

2º) per i reati colposi;

3º) per i reati previsti esclusivamente dalla legge sulla stampa;

4º) per i reati esclusivamente militari, quando cioè il fatto non sarebbe altrimenti punibile che per le leggi militari;

5º) per i reati politici, o per i fatti connessi a tali reati, salvo che il fatto costituisca principalmente un delitto comune.

Gli atti di anarchismo, secondo le leggi dei due paesi, non saranno considerati come delitti politici.

Neppure sarà considerato come delitto politico, nè come fatto connesso con questo, l'attentato contro un Capo di Stato.

Qualsiasi apprezzamento sulla natura politica del reato è esclusivamente riservato alle autorità dello Stato richiesto.

## ART. 9.

L'estradizione non è concessa se l'azione penale o la condanna siano prescritte o comunque estinte, in virtù delle leggi dello Stato richiesto.

## ART. 10.

L'estradizione può essere rifiutata se le autorità dello Stato richiesto sono competenti secondo la propria legge, a giudicare del reato formante oggetto della domanda di estradizione.

Se contro la persona di cui si chiede la estradizione è in corso un procedimento penale, o se la persona suddetta è detenuta per altro reato commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna può essere differita, fino a quando il relativo procedimento non sia definito, e in caso di condanna, fino alla compiuta espiazione della pena.

## ART. 11.

La domanda di estradizione sarà presentata direttamente dal Ministero degli affari esteri dello Stato richiedente al Ministero degli affari esteri dello Stato richiesto.

L'extradizione sarà accordata in base ad una sentenza di condanna, anche in contumacia, o a un mandato di cattura, o a qualsiasi altro atto equivalente al mandato, che dovrà indicare la natura e la gravità del fatto imputato, e le disposizioni della legge penale applicate o applicabili.

I documenti predetti saranno rimessi in copia autentica, nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, e possibilmente con i contrassegni personali, la fotografia delle persone reclamate, e qualsiasi altra indicazione atta a constatarne l'identità.

La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua ufficiale dello Stato richiedente.

## ART. 12.

In caso di urgenza si potrà richiedere l'arresto provvisorio su dichiarazione telegrafica della esistenza di alcuno dei documenti indicati nell'articolo precedente. Le autorità giudiziarie e gli agenti diplomatici e consolari del paese richiedente sono autorizzati a fare direttamente tale dichiarazione al Ministero degli affari esteri o all'Autorità giudiziaria dello Stato richiesto.

L'arrestato provvisoriamente sarà rimesso in libertà se, entro trenta giorni dalla data dell'arresto, più il termine della distanza, non siano pervenuti al Ministero degli affari esteri dello Stato richiesto la domanda e i documenti occorrenti.

Qualora la domanda e i documenti suddetti pervengano dopo la scadenza dei termini su indicati la perenzione dell'arresto non impedirà che il procedimento segua il suo corso; ma l'estradando non potrà essere di nuovo arrestato se non dopo che l'extradizione sia stata concessa e al solo scopo di effettuarne la consegna.

## ART. 13.

Se la persona reclamata da una delle Alte Parti contraenti è reclamata, al tempo stesso, da altri Stati, si darà la preferenza alla domanda concernente il reato che, a giudizio dello Stato richiesto, sia più grave.

Se i reati si ritenessero della stessa gravità, sarà data la preferenza alla domanda di data anteriore. Tuttavia, se uno degli Stati richiedenti è il paese al quale appartiene la persona ricercata, gli si darà la preferenza, purchè le sue leggi permettano di procedere contro la stessa, per i reati commessi nel territorio degli altri Stati richiedenti.

## ART. 14.

Il denaro e gli oggetti in possesso della persona ricercata al momento dell'arresto, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente.

Il denaro e gli oggetti, legittimamente posseduti dall'arrestato, saranno consegnati, ancorchè si trovino presso altri, se dopo l'arresto vengano in potere delle autorità.

La consegna non si limiterà alle cose provenienti dal reato per il quale è stata chiesta l'extradizione, ma comprenderà tutto ciò che può servire per la prova del reato ed avverrà ancorchè l'extradizione non abbia potuto effettuarsi, per la fuga o per la morte dell'estrادando.

Sono riservati i diritti dei terzi, non implicati nel procedimento, sulle cose sequestrate, che dovranno essere loro restituite, senza spese, con provvedimento dell'autorità giudiziaria del paese richiesto.

## ART. 15.

Il permesso di transito, sui territori delle Alte Parti contraenti, di persona non appartenente al paese di transito e consegnata da altro Stato, sarà concesso su semplice domanda presentata, a norma dell'articolo 11 della presente convenzione, dalle autorità del paese che ha chiesto l'extradizione.

Il permesso di transito sarà dato con provvedimento del Ministero competente del paese richiesto per il transito, omessa qualsiasi formalità giudiziaria, purchè non si tratti di uno dei reati di cui al precedente articolo 8 e non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico.

Il trasporto del detenuto si effettuerà coi mezzi più rapidi sotto la sorveglianza di agenti del paese richiesto.

## ART. 16.

Le spese cagionate dall'extradizione sul territorio dello Stato richiesto sono a carico di questo ultimo. Le spese di transito sono a carico del paese richiedente.

## ART. 17.

In materia penale, l'autorità giudiziaria di uno degli Stati contraenti, potrà domandare all'autorità giudiziaria dell'altro Stato per rogatoria un atto istruttorio, ovvero la comunicazione dei corpi di reato, o di documenti che si trovino in possesso di autorità dello Stato richiesto.

## ART. 18.

La trasmissione delle rogatorie avverrà nel modo indicato nell'articolo 11 della presente convenzione.

Le rogatorie saranno redatte nella lingua ufficiale dello Stato richiedente, senza che occorra legalizzazione alcuna.

## ART. 19.

Se in un processo penale sia necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito, l'atto di citazione sarà notificato a cura dello Stato richiesto. Ma la comparizione di detto testimone o perito sarà in ogni caso volontaria da parte dello stesso.

Le spese per la comparizione sono a carico dello Stato richiedente, il quale dovrà indicare approssimativamente la somma che sarà corrisposta a titolo di spese di viaggio e di soggiorno, nonchè l'ammontare dell'anticipazione che, a mezzo dei propri agenti diplomatici o consolari, sarà fatta sulla somma complessiva.

Il testimone o perito, qualunque sia la sua nazionalità, che comparirà innanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente, non potrà essere processato o arrestato per fatti o condanne anteriori, nè come partecipe ai fatti per cui è stata ordinata la testimonianza o perizia, durante il tempo occorrente a questo fine, come anche per il tempo a lui necessario per ritornare al paese di provenienza.

Qualora l'individuo di cui si domanda la comparizione sia detenuto, potrà chiedersene la consegna provvisoria; ma è sempre necessario il suo assentimento perchè ciò possa effettuarsi.

## ART. 20.

Le notificazioni e le rogatorie sono eseguite in conformità delle leggi del paese richiesto.

Le spese relative sono a carico del paese richiesto, tranne quelle riguardanti l'esecuzione di perizie, che vanno a carico del paese richiedente.

## ART. 21.

Le Alte Parti contraenti si obbligano di comunicarsi per la via diplomatica un estratto delle decisioni irrevocabili di condanna per delitto pronunciate dalle rispettive autorità giudiziarie a carico dei cittadini dell'altro Stato.

Tale obbligo si estende alle sentenze di condanna per delitto la cui esecuzione sia stata sospesa condizionalmente.

## ART. 22.

Il presente trattato è redatto in due originali, l'uno in lingua italiana, l'altro in lingua spagnuola, entrambi con identico valore.

## ART. 23.

Il presente trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati nel più breve tempo possibile in Roma.

Esso andrà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuto lo scambio delle ratifiche e si applicherà altresì ai delitti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà denunciarlo in qualsiasi momento; in tal caso i suoi effetti cesseranno sei mesi dopo il giorno della denuncia.

IN FEDE DI CHE, i Plenipotenziari l'hanno firmato e vi hanno apposto i loro sigilli.

FATTO a Panama il giorno sette agosto dell'anno millenovecentotrenta.

*Per il Panama:*

JUAN DEMOSTENES AROSEMENA.

*Per l'Italia:*

CARLO UMILTÀ.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1 col Trattato del quale è stato data lettura.

(È approvato).

## ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello nel quale è avvenuto lo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione del Trattato italo-venezuelano di estradizione, firmato a Caracas il 23 agosto 1930.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approva-

zione del Trattato italo-venezuelano di estradizione firmato a Caracas il 23 agosto 1930.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 868-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

## ART. 1.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale fra l'Italia e il Venezuela, firmato a Caracas il 23 agosto 1930.

Si dia lettura del Trattato.

VERDI, *segretario*, legge:

**TRATTATO DI ESTRADIZIONE E DI ASSISTENZA GIUDIZIARIA  
IN MATERIA PENALE TRA L'ITALIA E IL VENEZUELA**

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA e SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL VENEZUELA, desiderando di regolare le questioni relative all'estradizione dei delinquenti e all'assistenza giudiziaria in materia penale, e di concludere un trattato a questo effetto, hanno nominato loro plenipotenziari:

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA:

L'Eccellentissimo signor dottor ANTONIO CAVICCHIONI, *Suo inviato straordinario e ministro plenipotenziario in Venezuela;*

SUA ECCELLENZA IL PRESIDENTE DEGLI STATI UNITI DEL VENEZUELA:

L'Eccellentissimo signor dottor PEDRO ITRIAGO CHACIN, *Suo ministro per le relazioni estere;*



i quali, dopo essersi reciprocamente comunicati i rispettivi pieni poteri, trovati in buona e debita forma, hanno convenuto negli articoli seguenti:

## ART. 1.

Le Alte Parti contraenti si impegnano a far ricercare, arrestare e consegnarsi reciprocamente le persone che, imputate o condannate dalla competente autorità giudiziaria dei due paesi, per alcuno dei reati indicati nel seguente articolo, si trovino sul territorio dell'altro.

## ART. 2.

L'extradizione sarà concessa per gli autori e i complici di delitti comuni, per i quali sia stata applicata una pena restrittiva della libertà personale non inferiore a sei mesi, o per i quali, secondo la legge dello Stato richiedente, possa essere applicata una pena restrittiva della libertà personale non inferiore ad un anno.

L'extradizione potrà essere concessa, in vista di particolari circostanze, anche per delitti non compresi nella prima parte del presente articolo, quando lo permettano le leggi degli Stati contraenti.

## ART. 3.

Quando il fatto delittuoso sia stato compiuto o tentato fuori del territorio delle Alte Parti contraenti, la domanda di estradizione potrà avere corso se le leggi del paese richiedente e del paese richiesto autorizzano la persecuzione del delitto commesso all'estero.

## ART. 4.

Le Alte Parti contraenti non concederanno la estradizione dei propri cittadini, ma si obbligano a processarli nel caso che la persecuzione del reato sia prevista dalle proprie leggi

## ART. 5.

L'extradizione non sarà concessa:

1°) per i delitti non intenzionali, ossia causati da imprudenza, negligenza, imperizia o da inosservanza di regolamenti, ordini o discipline;

2°) per i delitti previsti esclusivamente nelle leggi sulla stampa;

3°) per i delitti esclusivamente militari e punibili soltanto in forza di una legge militare;

4°) per i delitti politici o connessi ad un delitto politico. Non si considera delitto politico, nè fatto connesso a tale delitto, un attentato contro la Persona del Capo dello Stato, quando questo attentato costituisca un delitto di omicidio, anche non consumato per causa indipendente dalla volontà di chi lo compie.

Qualsiasi apprezzamento sulla natura politica del delitto è riservato alle autorità dello Stato richiesto.

L'extradizione non sarà concessa se l'azione penale o la condanna siano prescritte secondo le leggi dello Stato richiesto.

## ART. 6.

Se la persona di cui si chiede l'extradizione è sottoposta a procedimento penale o sia detenuta per altro delitto commesso nello Stato dove si trova, la sua consegna può essere differita fino a che il procedimento non sia terminato, e, in caso di condanna, fino alla compiuta espiazione della pena.

## ART. 7.

La persona di cui fu concessa la estradizione potrà essere giudicata per ogni altro fatto commesso prima della consegna, qualora esso sia connesso con quello che motivò la domanda, purchè non vi osti uno dei divieti di cui all'articolo 5.

Quando invece non si tratti di reato connesso, lo Stato, che ottenne la estradizione, chiederà allo Stato che la concesse, di estendere al reato non connesso, gli effetti dell'ottenuto provvedimento.

Tale assenso tuttavia non occorre se l'estradata, dopo assolto o dopo espiata la pena per il delitto che motivò la sua estradizione, rimane nel territorio dello Stato richiedente per oltre trenta giorni o vi ritorni.

L'estradata non potrà per reati commessi prima della sua consegna essere estradata a un terzo Stato salvo che:

a) o l'estradata domandi di essere consegnato, nel qual caso la domanda sarà comunicata al Governo che lo ha estradata;

b) o lo Stato che ha concesso l'extradizione consenta alla riestradizione oppure all'atto di concederla abbia messo per condizione l'obbligo di riconsegnare l'estradata ad un altro Stato.

## ART. 8.

La domanda di estradizione sarà presentata dal Ministero della giustizia d'Italia, per le vie diplomatiche, al Ministero delle relazioni interne del Venezuela; e dal Ministero delle relazioni interne del Venezuela, per le vie diplomatiche, al Ministero della giustizia d'Italia.

## ART. 9.

L'extradizione sarà accordata in base ad una sentenza di condanna o ad un mandato di cattura o a qualsiasi altro atto equivalente al mandato, che dovrà indicare la natura e la gravità del fatto, e le disposizioni della legge penale applicate od applicabili.

I documenti predetti saranno rimessi in originale, o in copia autentica, nelle forme prescritte dalle leggi dello Stato richiedente, insieme con una copia del testo delle leggi applicate od applicabili, e possibilmente, con i contrassegni fisionomici del soggetto reclamato, e con qualsiasi altra indicazione atta ad accertare la sua identità.

La domanda e i documenti saranno redatti nella lingua dello Stato richiedente.

L'extradizione si effettuerà secondo le leggi dello Stato richiesto.

## ART. 10.

In casi di urgenza si potrà concedere l'arresto provvisorio, semprechè gli agenti diplomatici dello Stato richiedente offrano di presentare in tempo debito i documenti, in seguito a dichiarazione, anche telegrafica, della esistenza di uno dei documenti indicati nell'articolo precedente.

Le autorità giudiziarie e gli agenti diplomatici del Paese che intende chiedere la estradizione, sono autorizzati a fare direttamente questa dichiarazione al Ministero della giustizia per l'Italia e al Ministero delle relazioni interne per il Venezuela.

L'arrestato sarà rimesso in libertà provvisoria se entro 100 giorni dalla data dell'arresto non siano pervenuti allo Stato richiesto la domanda e i documenti di cui all'articolo precedente.

Il detto termine sarà di giorni 120 quando l'individuo da consegnare sia segnalato come delinquente pericoloso.

## ART. 11.

Se l'extradizione di un individuo è domandata nel medesimo tempo da parecchi Stati e le domande si riferiscono al medesimo delitto, la estradizione sarà concessa allo Stato sul territorio del quale il delitto è stato commesso.

Se parecchi Stati hanno domandato l'estradizione del medesimo individuo a causa di delitti differenti, lo Stato sul territorio del quale è stato commesso il delitto più grave avrà la preferenza.

In caso di delitto della stessa gravità sarà data la preferenza alla priorità della domanda.

Se tuttavia uno degli Stati richiedenti è quello al quale appartiene l'estradando, gli sarà data la preferenza a condizione che le sue leggi permettano di procedere a suo carico anche per i reati commessi sul territorio di altri Stati.

Tali norme di preferenza non avranno effetto se lo Stato richiesto sia obbligato in forza di trattato anteriore ad assicurare una preferenza diversa.

#### ART. 12.

Il danaro e gli oggetti in possesso dell'estradando al momento dell'arresto, saranno sequestrati e consegnati allo Stato richiedente previo inventario. Il danaro e gli oggetti legittimamente posseduti dall'arrestato saranno consegnati, ancorchè si trovino presso altri, se, dopo l'arresto, vengano in potere delle autorità dello Stato richiesto.

La consegna non si limiterà alle cose provenienti dal reato per il quale è stata chiesta l'estradizione, ma comprenderà tutto ciò che può servire per la prova del reato, ed avrà luogo ancorchè l'estradizione non abbia potuto effettuarsi per la fuga o la morte del delinquente.

Sono riservati i diritti dei terzi sulle cose sequestrate, che dovranno essere loro restituite, senza spese, quando il procedimento lo consenta.

#### ART. 13.

Le spese occasionate, causate dalla domanda di estradizione, dalla cattura, dall'interrogatorio, e dal trasporto dell'estradato, sono a carico dello Stato richiedente e dal medesimo rimborsate in base a documenti.

#### ART. 14.

Se lo Stato richiedente non avrà disposto della persona per cui ottenne la estradizione nello spazio di 150 giorni, a partire dal giorno in cui riceverà comunicazione che il delinquente è a sua disposizione, questi verrà posto in libertà.

Per detto individuo non si concederà nuova estradizione per gli stessi motivi.

#### ART. 15.

Il permesso di transito, sui territori delle Alte Parti contraenti, di persona non appartenente al paese di transito e consegnata da un altro Stato, sarà concesso su semplice domanda presentata a norma della presente convenzione dall'autorità del paese che ha chiesto la estradizione. Il permesso di transito sarà dato con provvedimento del Ministero competente del paese richiesto del transito, omessa qualsiasi formalità giudiziaria, purchè non si tratti di uno dei delitti pei quali dalla presente convenzione non è ammessa l'estradizione o non vi si oppongano gravi motivi di ordine pubblico.

Il trasporto dell'estradato detenuto si effettuerà con i mezzi più rapidi, sotto la sorveglianza di agenti dello Stato richiesto del transito.

Le spese del transito sono a carico dello Stato richiedente.

#### ART. 16.

L'individuo che è estradato dal Governo del Venezuela a quello italiano, quale imputato di reato passibile della pena di morte o della prigione perpetua (ergastolo); non potrà, in seguito al procedimento a suo carico, essere condannato a una di dette pene, e dovrà, in sostituzione, essere a lui inflitta la pena della reclusione nella durata rispettiva di anni 30 e di anni 25.

Qualora invece si tratti di individuo, già condannato irrevocabilmente, ed estradato dal Governo del Venezuela a quello italiano, le pene della morte o della prigione perpetua a lui inflitte saranno di diritto commutate nella pena della reclusione per la durata rispettivamente di anni 30 e di anni 25.

Una copia autentica della sentenza irrevocabile sarà trasmessa al Governo del Venezuela per essere allegata al relativo incartamento aperto presso la Corte federale di cassazione della Repubblica, tribunale competente in materia di estradizione.

## ART. 17.

In materia penale, l'autorità giudiziaria di uno dei due Stati contraenti potrà chiedere all'autorità giudiziaria dell'altro Stato, mediante rogatoria, l'esecuzione di un atto istruttorio o una copia degli atti processuali o la comunicazione del corpo del delitto o dei documenti che siano in possesso di autorità dello Stato richiesto. Alla richiesta sarà dato corso, quando non vi si oppongano motivi particolari, e con l'obbligo di restituire oggetti e documenti nel più breve spazio di tempo possibile.

## ART. 18.

La trasmissione delle rogatorie avverrà per via diplomatica.

Le rogatorie saranno redatte nella lingua ufficiale dello Stato richiedente; senza necessità di traduzione, nè di legalizzazione nè di alcuna autenticazione.

## ART. 19.

Qualora in un procedimento penale sia necessaria la comparizione personale di un testimone o di un perito la citazione dell'autorità giudiziaria sarà notificata a cura dello Stato richiesto, salvo nel caso che vi ostino considerazioni speciali.

Le spese per tale comparizione saranno convenute in ogni singolo caso fra i Governi dello Stato richiedente e dello Stato richiesto.

## ART. 20.

Il testimone o il perito, qualunque sia la sua nazionalità, che compaia innanzi all'autorità dello Stato richiedente, non potrà essere sottoposto a procedimento o arrestato per delitti o per condanne precedenti quale correo o complice dei delitti che hanno dato luogo al procedimento nel quale fu ordinata la testimonianza o la perizia fino a che il suo soggiorno è reso necessario dal procedimento come anche per il tempo a lui necessario per ritornare al paese di provenienza.

Qualora l'individuo citato a comparire sia detenuto si potrà chiedere la sua consegna in via provvisoria, con l'impegno della sua restituzione nel più breve tempo possibile. In ogni caso per la comparizione occorre l'assenso della persona citata.

## ART. 21.

Le notificazioni e le rogatorie saranno eseguite in conformità delle leggi dello Stato richiesto. Le spese derivanti da esse saranno a carico del Governo richiesto, ad eccezione di quelle per esecuzione di perizie che saranno a carico dello Stato richiedente, quando richiedano più d'una vacanza.

## ART. 22.

Il presente trattato è applicabile a tutti i territori sotto la sovranità delle Alte Parti contraenti.

## ART. 23.

Le Alte Parti contraenti risolveranno per via d'arbitrato tutte le eventuali controversie sulla interpretazione o sull'esecuzione del presente Trattato.

## ART. 24.

Il presente Trattato sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Roma appena possibile. Esso entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche, e si applicherà altresì ai delitti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore.

Ciascuna delle Alte Parti contraenti potrà denunciare in qualsiasi momento; in tal caso i suoi effetti cesseranno sei mesi dopo il giorno della denuncia.

IN FEDE DI CHE, i rispettivi plenipotenziari hanno firmato il presente trattato e vi hanno apposto i rispettivi sigilli.

FATTO a Caracas, in due originali, italiano e spagnolo, il giorno ventitrè del mese d'agosto dell'anno mille novecento trenta.

Per gli Stati Uniti del Venezuela:

PEDRO ITRIAGO CHACIN.

Per l'Italia:

ANTONIO CAVICCHIONI.

PRESIDENTE. Pongo a partito l'articolo 1 col Trattato di cui è stata data lettura. (È approvato).

## ART. 2.

La presente legge entrerà in vigore un mese dopo lo scambio delle ratifiche del Trattato di cui all'articolo precedente.

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929.

Se ne dia lettura.

VERDI, segretario, legge. (V. Stampato n. 869-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

## ART. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal conto consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle finanze, in . . . . L. 35,225,679.35  
delle quali furono riscosse. » 28,069,432.50

e rimasero da riscuotere . L. 7,156,246.85

(È approvato).

## ART. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in . . . . L. 26,390,948.47  
delle quali furono pagate . » 9,901,234.02

e rimasero da pagare . . L. 16,489,714.45

(È approvato).

## ART. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, restano determinate in . . . . .	L.	28,550,335.26
delle quali furono riscosse. »	»	28,521,237.69
e rimasero da riscuotere . . . . .	L.	<u>29,097.57</u>

(È approvato).

## ART. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-1928 restano determinate in . . . . .	L.	48,831,057.66
delle quali furono pagate . . . . .	»	36,343,958.07
e rimasero da pagare . . . . .	L.	<u>12,487,099.59</u>

(È approvato).

## ART. 5.

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 1º) . . . . .	L.	7,156,246.85
--	----	--------------

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3) . . . . .	»	29,097.57
--	---	-----------

Somme riscosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) . . . . .

Residui attivi al 30 giugno 1929 . . . . .	L.	<u>7,185,344.42</u>
--	----	---------------------

I resti passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1928-29 (articolo 2) . . . . .	L.	16,489,714.45
---	----	---------------

Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . . . .	»	12,487,099.59
--	---	---------------

Resti passivi al 30 giugno 1929 . . . . .	L.	<u>28,976,814.04</u>
---	----	----------------------

(È approvato).

## ART. 6.

È accertata nella somma di lire 7,056,892 e 60 centesimi, la differenza passiva del conto finanziario del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza alla fine dell'esercizio 1928-29, risultante dai seguenti dati:

*Attività:*

Entrate dell'esercizio finanziario 1928-29 . . . . .	L.	35,225,679.35
Diminuzione dei residui passivi lasciati dallo esercizio 1927-28:		
al 1º luglio 1928 . . . . .	L.	48,847,874.74
al 30 giugno 1929 . . . . .	»	48,831,057.66
		<u>16,817.08</u>
Differenza passiva al 30 giugno 1929 . . . . .	»	7,056,892.60
	L.	<u>42,299,389.03</u>

*Passività:*

Differenza passiva al 30 giugno 1928 . . . . .	L.	10,777,500.56
Spese dell'esercizio finanziario 1928-29 . . . . .	»	26,390,948.47
Diminuzione dei residui attivi lasciati dall'esercizio 1927-28:		
al 1º luglio 1928 . . . . .	L.	28,581,355.26
al 30 giugno 1929 . . . . .	»	28,550,335.26
		<u>31,020 —</u>
Prelevamento dal conto corrente . . . . .	»	5,099,920 —
	L.	<u>42,299,389.03</u>

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

### Approvazione del disegno di legge: Conti consuntivi del Fondo speciale delle Corporazioni per gli esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conti consuntivi del Fondo speciale delle Corporazioni per gli esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29. Se ne dia lettura.

VERDI, segretario, legge. (V. Stampato n. 870-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione degli articoli:

## ART. 1.

È approvato il conto consuntivo del Fondo speciale delle corporazioni per l'esercizio finanziario 1927-28, allegato al conto consuntivo del Ministero delle corporazioni per l'esercizio 1928-29, nelle seguenti risultanze:

Entrate . . . . .	L.	46,884,799.15
Spese . . . . .	»	46,884,799.15

Differenza . . . . .	»	
----------------------	---	--

(È approvato).

## ART. 2.

Le entrate del Fondo speciale delle corporazioni, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, quali risultano dal consuntivo di quella Amministrazione, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero delle corporazioni in

L.	46,797,734.04	
»	46,393,320.44	
e rimasero da riscuotere	L.	<u>404,413.60</u>

(È approvato).

## ART. 3.

Le spese del Fondo predetto, accertate nell'esercizio finanziario 1928-29 per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in

L.	46,797,734.04	
»	28,095,563.54	
e rimasero da pagare . .	L.	<u>18,702,170.50</u>

(È approvato).

## ART. 4.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-28, restano determinate in . . . . . L. 2,992,969.44

che furono tutte rimosse.

(È approvato).

## ART. 5.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio finanziario 1927-1928, restano determinate in . . . . . L. 18,444,865.25  
delle quali furono pagate » 14,602,260.16

e rimasero da pagare . . L. 3,842,605.09

(È approvato).

## ART. 6.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1928-29, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1927-28 (articolo 2) . . . . . L. 404,413.60

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4) . . . . . »

Somme rimosse e non versate (colonna r del riepilogo dell'entrata) . . . . . »

Residui attivi al 30 giugno 1929 . . . . . L. 404,413.60

(È approvato).

## ART. 7.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1928-29, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio fi-

nanziario 1928-29 (articolo 3) . . . . .	L.	18,702,170.50
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 5) . . . . .	»	3,842,605.09
Residui passivi al 30 giugno 1929 . . . . .	L.	22,544,775.59

(È approvato).

Questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 130, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione dei decreti Reali 16 febbraio 1931, nn. 131 e 132, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 130, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione dei decreti Reali 16 febbraio 1931, nn. 131 e 132, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 879-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« È convertito in legge il Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 130, concernente va-

riazioni allo stato di previsione dell'entrata ed a quello della spesa di diversi Ministeri, nonchè ai bilanci di talune aziende speciali, per l'esercizio finanziario 1930-31; e sono convalidati i Regi decreti 16 febbraio 1931, nn. 131 e 132, con i quali sono state autorizzate prelevazioni dal fondo di riserva per le spese impreviste, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario predetto ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Approvazione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto di Biologia marina in Rovigno, firmato in Roma l'11 ottobre 1930.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Approvazione dell'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto di Biologia marina in Rovigno, firmato in Roma l'11 ottobre 1930.

Se ne dia lettura.

VERDI, *segretario*, legge. (V. Stampato n. 883-A).

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Procediamo alla discussione dell'articolo unico, del quale do lettura:

« Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dello Istituto di Biologia marina in Rovigno, firmato in Roma, l'11 ottobre 1930 ».

Si dia lettura dell'Accordo.

VERDI, *segretario*, legge:



**ACCORDO TRA IL REGNO D'ITALIA E IL REICH GERMANICO  
PER L'ISTITUTO DI BIOLOGIA MARINA IN ROVIGNO**

SUA MAESTÀ IL RE D'ITALIA e il PRESIDENTE DEL REICH GERMANICO

Vista la Convenzione conclusa in Berlino il 25 febbraio 1930 tra i Rappresentanti autorizzati del Regio Comitato Talassografico italiano e della Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften per la creazione ed il funzionamento di un Istituto di Biologia Marina in Rovigno;

Desiderando convalidare tale intesa anche per quanto essa comporti provvedimenti riservati ai poteri di Stato delle due Alte Parti contraenti;

Hanno deciso di concludere il seguente accordo che viene firmato dai rispettivi Plenipotenziari:

**ART. 1.**

È approvata la Convenzione conclusa a Berlino il 25 febbraio 1930 tra i rappresentanti autorizzati del Regio Comitato Talassografico italiano e la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, per la creazione e per il funzionamento di un Istituto di Biologia Marina in Rovigno.

**ART. 2.**

Le due Alte Parti contraenti s'impegnano a riconoscere detta Istituzione e ad osservare gli obblighi rispettivamente conseguenti dalla Convenzione medesima, i cui testi italiano e tedesco sono qui allegati.

**ART. 3.**

Il presente Accordo sarà ratificato e le ratifiche saranno scambiate in Roma al più presto possibile.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari hanno firmato il presente Accordo fatto in doppio originale e vi hanno apposto i loro sigilli.

Roma, 11 ottobre 1930.

*Per l'Italia:*  
(L. S.) GRANDI

*Per la Germania:*  
(L. S.) SMEND.

PRESIDENTE. Si dia lettura anche della Convenzione.

VERDI, segretario, legge:

## CONVENZIONE FRA IL REGIO COMITATO TALASSOGRAFICO ITALIANO E LA KAISER WILHELM-GESELLSCHAFT ZUR FÖRDERUNG DER WISSENSCHAFTEN PER L'ISTITUTO DI BIOLOGIA MARINA DI ROVIGNO

Il dott. FEDERICO GLUM, *direttore generale della Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften*, nella sua qualità di rappresentante ufficiale della Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften,

ed il prof. GIOVANNI MAGRINI, *segretario generale del Consiglio nazionale delle ricerche, vice-presidente del Regio Comitato talassografico italiano*, nella sua qualità di rappresentante ufficiale del Regio Comitato talassografico italiano,

debitamente autorizzati dai loro Governi, hanno proceduto alla redazione del seguente schema di accordo che sin d'ora è impegnativo per i due Istituti contraenti, ma che per divenire esecutivo dovrà essere tradotto in una formale convenzione fra i due Governi rispettivi.

### ART. 1.

È costituito un Consorzio fra il Comitato talassografico italiano di Roma, rappresentato dal suo presidente, e la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften di Berlino, pure rappresentata dal suo presidente, collo scopo di provvedere al funzionamento dell'Istituto di biologia marina di Rovigno (Istria), nell'interesse delle due istituzioni e degli studiosi dei due Paesi.

Il Consorzio sarà denominato « Istituto italo-germanico di biologia marina di Rovigno (Italia) » ed avrà la sua sede a Rovigno.

Il Consorzio sarà eretto mediante decreto Reale promulgato a cura del Regio Governo italiano, in Ente morale autonomo e quindi con personalità giuridica ben definita.

### ART. 2.

Il Regio Governo italiano trasmetterà gratuitamente al Consorzio la proprietà dell'Istituto di biologia marina di Rovigno, che nei riguardi delle imposte, godrà anche in avvenire del trattamento attuale. Passerà pure in proprietà del Consorzio tutto il materiale del Regio Comitato talassografico ed ora assegnato all'Istituto di Rovigno.

Le spese per la sistemazione e il funzionamento dell'Istituto saranno sostenute in parti uguali dal Regio Comitato talassografico e dalla Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften. La spesa per il personale scientifico permanente addetto all'Istituto andrà però a carico del contraente alla cui nazionalità appartiene il rispettivo personale. Gli emolumenti del personale saranno fissati dal Consiglio di cui all'articolo seguente, tenendo conto dei diritti acquisiti.

### ART. 3.

Saranno organi del Consorzio: 1º) il Consiglio; 2º) i Consiglieri delegati; 3º) i Revisori.

### ART. 4.

Il Consorzio sarà governato da un Consiglio di presidenza di dieci consiglieri, di cui quattro nominati dal Regio Comitato talassografico, quattro nominati dalla Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, uno dal Governo italiano e uno dal Governo germanico. Il Consiglio sarà presieduto da un Presidente nominato, all'infuori dei consiglieri, dal Governo italiano, e la cui scelta cadrà su persona di gradimento del Governo germanico. Il Consiglio sceglierà nel proprio seno due Vice-presidenti, due Consiglieri delegati per le questioni scientifiche, un Tesoriere ed un Segretario. I due Vice-presidenti e i due Consiglieri delegati dovranno essere, uno di nazionalità germanica, uno di nazionalità italiana. Il Tesoriere ed il Segretario del Consiglio dovranno essere uno di nazionalità germanica, l'altro di nazionalità italiana.

## ART. 5.

Le riunioni del Consiglio, siano esse ordinarie o straordinarie saranno convocate dal Presidente.

Una seduta ordinaria avrà luogo possibilmente nel mese di aprile di ogni anno.

Tanto per le riunioni ordinarie quanto per quelle straordinarie i membri verranno convocati mediante lettere raccomandate, da spedirsi trenta giorni prima, contenenti l'indicazione degli argomenti da discutere (ordine del giorno).

Una riunione straordinaria dovrà essere convocata dal Presidente quante volte lo richiedano almeno tre membri.

Perchè la riunione sia valida occorrerà almeno la presenza di sei membri, fra cui devono trovarsi almeno due delegati germanici.

Nel caso che gli argomenti da discutersi dal Consiglio, siano d'importanza fondamentale per la vita dell'Istituto sarà necessario che le deliberazioni sieno prese all'unanimità.

Saranno considerati argomenti d'importanza fondamentale per la vita dell'Istituto, fra altro le decisioni riguardanti la redazione del Regolamento interno dell'Istituto, nonché l'approvazione del bilancio.

Il Presidente cercherà, in caso di dissenso, di ottenere una soluzione conciliativa che ottenga tale unanimità; al caso dovrà sottoporre la questione all'esame dei due Governi.

Per tutti gli altri argomenti di ordinaria amministrazione, la decisione per essere valida, dovrà aver riportato a favore la metà più uno dei voti dei presenti.

## ART. 6.

Il Consiglio governerà l'Istituto.

In particolare il Consiglio provvederà:

- 1º) alla nomina del personale;
- 2º) alla compilazione del bilancio su proposta dei due Consiglieri delegati d'accordo col Tesoriere;
- 3º) all'esame e all'approvazione della relazione annua sull'attività dell'Istituto preparata dai Consiglieri delegati e del rapporto dei Revisori;
- 4º) alla redazione del Regolamento interno dell'Istituto.

## ART. 7.

Il Presidente rappresenta il Consiglio di fronte a terzi.

## ART. 8.

Il Segretario terrà i verbali del Consiglio e provvederà d'accordo col presidente a tutte le questioni relative alla convocazione del Consiglio e ai rapporti del Consiglio con i propri membri e con gli altri Enti, sia pubblici che privati, che non siano di competenza dei Consiglieri delegati.

## ART. 9.

Il Tesoriere provvederà alla gestione dei fondi ed alla sorveglianza del servizio di contabilità. Il Tesoriere terrà il registro dello Stato patrimoniale e l'inventario dell'Istituto.

## ART. 10.

Ai due Consiglieri delegati spetterà la direzione scientifica dell'Istituto.

Il Consigliere delegato italiano avrà funzioni esecutive, provvedendo all'amministrazione ed alla disciplina.

Il Consigliere delegato tedesco sarà però interpellato su tutte le questioni di una certa importanza.

## ART. 11.

Poichè il buon funzionamento dell'Istituto dipenderà evidentemente dal perfetto accordo fra i due Consiglieri delegati, in caso di disaccordo fra i due Consiglieri delegati, interverrà il Presidente in via conciliativa, e se fosse necessario, la questione verrà sottoposta al Consiglio. In caso di assenza del Consigliere delegato italiano le funzioni esecutive verranno assunte dal Consigliere delegato tedesco, se presente.

## ART. 12.

Il personale scientifico addetto permanentemente all'Istituto sarà stabilito dal Consiglio di presidenza e apparterà in ogni caso, metà alla nazionalità italiana e metà alla nazionalità tedesca.

Il personale scientifico entro i limiti imposti dai fini dell'Istituto e del bilancio sarà perfettamente libero nello svolgimento della propria attività scientifica.

## ART. 13.

I due Governi ogni anno nomineranno due Revisori, uno italiano, l'altro germanico, per la durata di un anno. Essi avranno l'obbligo d'ispezionare l'intero servizio di cassa e di riferirne al Consiglio, di esaminare i libri ed i documenti e di controllare i bilanci annui. Sulla gestione di cassa e sul bilancio presentato i Revisori dovranno riferire al Consiglio ed ai rispettivi Governi.

## ART. 14.

Il Consorzio si scioglierà, quando uno dei due Governi lo disdicesse. Tra la disdetta e lo scioglimento dovranno passare due anni.

## ART. 15.

La Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften rinunzierà a far valere i suoi diritti di indennizzo per l'Istituto di Rovigno spettante in base all'accordo italo-germanico sulla sistemazione della proprietà germanica situata nelle nuove provincie italiane in base al Regio decreto-legge 12 dicembre 1926, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 febbraio 1927, n. 47.

Tuttavia in caso di scioglimento del Consorzio la Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften si riserva di ricorrere ai diritti spettante in base all'accordo italo-germanico sulla sistemazione della proprietà germanica nelle nuove provincie italiane ed al Regio decreto-legge 12 dicembre 1926 anzidetto. Il valore dell'Istituto sarà stabilito, in base ad una perizia eseguita da uno o due periti scelti di comune accordo per stabilirne il prezzo all'atto della convenzione fra i due Governi, ed in base ad una seconda perizia da eseguirsi da uno o più periti, scelti di comune accordo, per stabilirne il prezzo al momento in cui fosse deciso lo scioglimento del Consorzio. I periti dovranno calcolare tali prezzi tenendo conto delle spese sostenute, dello stato di conservazione e dell'importanza scientifica dell'Istituto nel momento della perizia. Il prezzo che dovrà essere sborsato alla Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften dallo Stato italiano ammonterà: all'85 per cento del prezzo stabilito nella prima perizia diminuito del valore delle vasche in cemento di recente costruite a cura del Comitato talassografico e del valore del terreno donato di recente all'Istituto dal comune di Rovigno; al 50 per cento della differenza tra il prezzo stabilito dai periti nella suddetta prima perizia ed il prezzo che sarà stabilito per l'Istituto con la perizia al momento dell'eventuale scioglimento del Consorzio.

## ART. 16.

Sugli eventuali dissensi in senso di interpretazione di questa convenzione giudicherà un Tribunale arbitrale composto di tre membri, uno germanico, uno italiano ed un Presidente neutro. Sulla persona di quest'ultimo si accorderanno i due Governi. In mancanza di tale accordo il Presidente della Confederazione svizzera sarà pregato di nominare il Presidente neutro.

## ART. 17.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

Il personale attualmente in funzione presso l'Istituto di Biologia marina di Rovigno, conserverà le proprie funzioni ed i diritti acquisiti.

Il presente atto viene sottoscritto in duplice originale: uno in tedesco ed uno in italiano.

Berlino, 25 febbraio 1930.

GIOVANNI MAGRINI

*Vice-presidente del Regio Comitato Talassografico italiano*

FRIEDRICH GLUM

*Generaldirektor der Kaiser Wilhelm-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften.*

PRESIDENTE. Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà poi votato a scrutinio segreto.

**Presentazione di una relazione.**

PRESIDENTE. Invito l'onorevole camerata Franco a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

FRANCO. Ho l'onore di presentare alla Camera la relazione sul seguente disegno di legge:

Autorizzazione al Governo del Re ad includere ulteriori disposizioni di legge nel testo unico delle leggi sulla pesca.

PRESIDENTE. Questa relazione sarà stampata e distribuita.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.

È iscritto a parlare l'onorevole Fornaciari. Ne ha facoltà.

FORNACIARI. Onorevoli camerati! Poichè l'economia rurale, auspice il Fascismo, è entrata col proprio lavoro e con la propria coscienza nell'ambito totale della Nazione, non è fuori luogo intrattenere la Camera su una parte dei rapporti che intercorrono fra l'Italia ed alcuni paesi dell'Oriente.

Il fatto che l'agricoltura italiana è sempre in prima linea nelle molteplici forme di attività, offre l'adito ad una considerazione speciale, vasta e comprensiva da farsi come premessa.

La politica estera amministra, tutela e promuove oltre i confini, le fortune del nostro popolo, fortune nelle quali l'agricoltura rappresenta, senza dubbio, una parte preponderante.

L'economia agricola ha sempre avuto un posto speciale nel quadro generale della nostra politica estera.

L'agricoltore che guida l'aratro nel solco, offre, senza rendersene conto, il suo contributo personale alla grande azione politica della Nazione.

Se la produzione agricola, in Regime fascista, ha spostato il proprio piano economico, e, non più circoscritta nella misura degli interessi individuali, deve corrispondere e rispondere agli interessi collettivi, è ovvio che questa produzione va considerata,

nei suoi sviluppi, anche nei rapporti con l'estero, giacchè per aiutare la produzione nazionale, non occorre soltanto vincere la concorrenza sui mercati esteri, bisogna altresì che si faciliti il compito dei produttori aprendo ad essi le vie degli scambi.

È certo che i produttori agricoli debbono assecondare in tutto e per tutto le esigenze del consumo, ed hanno, sotto questo rapporto dei doveri ai quali non possono sottrarsi.

Ma in questo momento, in cui la produzione agricola è esuberante in tutto il mondo, e trova quindi stentato collocamento, si verifica la necessità dello « stock » o immagazzinamento finanziato e conseguentemente una spietata concorrenza nei mercati di tutto il mondo, con relativa difesa doganale di tutti gli Stati per proteggere la produzione indigena.

Deriva da questo stato di cose la necessità di una vigilante politica estera sul terreno economico, non tanto nel senso di fornire direttive teoriche, quanto nel senso di tracciare una linea che conduca, caso per caso, alla momentanea difesa, per dare modo ai produttori di resistere su determinate posizioni oggi imperniate appunto sulla « capacità e durata di resistenza al fatto economico transitorio ».

Tutto il mondo è preoccupato per le sorti dell'agricoltura.

Non vi è Stato che non abbia discusso e non abbia prospettato differenti aspetti delle difficoltà che incontrano gli agricoltori in questo speciale momento di disagio ed in questa faticosa resistenza opposta alla discesa dei prezzi dei prodotti agricoli.

La stessa abbondanza della produzione agricola rende perplessi, ma d'altra parte è assurdo il pensare che una qualunque soluzione possa derivare dall'incrociare le braccia nell'attesa passiva del futuro.

La sospensione dell'attività agricola evidentemente non può essere una soluzione.

Non si concepisce un contegno negativo nelle attuali contingenze.

Dopo tutti gli sforzi che si sono fatti per incoraggiare, sostenere, sviluppare l'agricoltura, il dover rallentare l'attività produttiva, cagionerebbe negli agricoltori uno smarrimento.

Tanto più che le passività contratte per modernizzare e perfezionare i processi produttivi, pesano sulle aziende, quasi a ricordare che l'agricoltura non può subire degli arresti, ma deve continuamente evolversi nel tempo per la necessità stessa del progresso tecnico.

Per resistere l'agricoltura deve produrre e deve produrre bene. Ma deve anche vendere bene.

Indubbiamente esiste uno squilibrio fra produzione e consumo.

Ad un certo punto la superproduzione aggrava la restrizione del consumo, e questo quella, specie nei paesi dove, con tutti i mezzi più moderni, si sono messe a coltivazione immense estensioni di terreno.

Questo però — sia detto incidentalmente — non vale per l'Italia dove soltanto ad esempio la cerealicoltura deve ancora molto progredire per raggiungere il fabbisogno nazionale del grano.

In linea generale, si è prodotto vertiginosamente in tutti i paesi, e poichè nessuna disciplina ha potuto regolare la distribuzione dei prodotti agricoli mondiali, oggi ciascun Stato si trova con seri guai in casa propria, guai che vorrebbe riversare volentieri su altri, attraverso il collocamento della produzione esuberante.

Dappertutto oggi si va alla ricerca affannosa del consumatore e, mentre sui mercati si verifica la congestione dei prodotti, e una eccessiva offerta, i prezzi diminuiscono e i produttori, stretti dalla necessità di produrre perchè la terra renda almeno le spese, cercano invano il sostegno finanziario del consumo.

Premesso che non si può da un momento all'altro chiudere una azienda agricola, e che la terra deve produrre a qualunque costo, qual'è la conseguenza immediata?

Questa: che l'agricoltura è chiamata a compiere sacrifici maggiori perchè è la forza indispensabile dell'economia del Paese.

Si può dare all'agricoltura di ogni paese un assetto che le sia proficuo e favorisca nel contempo l'aumento del consumo?

La risposta a tale domanda non è facile; ma indubbiamente spetta agli agricoltori provvedere per primi quei rimedi che, pur nella loro semplicità, racchiudono la medicina migliore al male di cui tutti si lamentano.

Si tenga intanto presente questo: che la produzione agricola *scelta*, gode sempre la preferenza sui mercati di consumo, interni ed esteri.

Un'adeguata attrezzatura per presentare questa sceltissima produzione nei modi voluti dai consumatori è un altro di quei coefficienti che possono aiutare molto le vendite.

Seguire, favorire il gusto del consumatore, perfezionare l'estetica della confezione, garantire onestamente la qualità del prodotto, tenere una linea diritta negli affari, tutto

ciò offre la base migliore su cui poggiare l'attività di smercio della produzione.

I produttori italiani stanno provvedendo a questa attrezzatura con pazienza, con costanza, con sacrifici non indifferenti, dati gli scarsi mezzi di cui dispongono; e l'Istituto nazionale esportazioni può documentare questa fatica e questo sforzo di volontà dei produttori tutti.

Ma buona parte dei provvedimenti debbono necessariamente derivare da misure di *ordine doganale*, da interventi di carattere amministrativo, per sostenere la produzione ed avviarla alle vie di sbocco in condizioni di normale ristabilimento degli scambi.

Salvare l'agricoltura: questa è la parola d'ordine, salvarla potenziandola:

Perché è soltanto attraverso una forte agricoltura, che si imprime al Paese una capacità di resistenza ed una possibilità di consumo, che formano il sicuro presidio per l'avvenire delle industrie, una maggiore ricchezza ed un maggior benessere.

Lo stato attuale delle cose ha fermata l'attenzione dei consessi economici internazionali.

Ciò dimostra, e mi sembra opportuno rilevarlo, che le condizioni dell'agricoltura pesano con tutti i loro coefficienti sulla situazione finanziaria degli Stati, destando serie preoccupazioni negli uomini politici che hanno responsabilità di Governo, nelle industrie e nei commerci.

La crisi ha provato che l'agricoltura povera è cagione a sua volta di povertà per tutti.

È pertanto logico che nei recenti congressi per la Paneuropa, nella Conferenza per l'azione economica concertata, e nella stessa Assemblea e nel Consiglio della Società delle Nazioni, le questioni agrarie abbiano suscitato discussioni nelle quali vibrava il bisogno per ciascuna Nazione di trovare una via di uscita.

Se a Ginevra nessuna proposta concreta è uscita dai dibattiti o dai pareri degli economisti, ciò forse è accaduto perché la formulazione di progetti di carattere generale provoca piuttosto la diffidenza che la concordia degli interessi.

Procedendo per esclusione, si arriva a concludere che deve prendersi in considerazione la possibilità di ripartire e disciplinare la produzione agricola non artificiosamente, ma secondo l'ordine naturale dei fatti, studiando il modo migliore per giungere al problema generale con successive, graduali, razionali soluzioni dei problemi speciali.

I recenti dibattiti di Ginevra hanno tentato di prospettare due di queste soluzioni: il regime doganale preferenziale, invocato da alcuni Stati europei esportatori di cereali, ed il Credito agrario internazionale.

La Delegazione italiana, a tali questioni, ha sempre portato il suo contributo efficace tracciando un indirizzo netto e diritto nell'intreccio delle opposte tendenze e dei contrastanti interessi.

I primi scambi di idee sulle provvidenze atte ad assicurare mercati remuneratori ai propri esuberanti stocks di cereali, si ebbero nell'estate scorsa fra Romania e Jugoslavia, e tali contatti preliminari diedero luogo a due convegni internazionali a Bucarest e a Sjnaia nel luglio-agosto del 1930. In questi convegni Romania e Jugoslavia convennero di concedersi scambievolmente un trattamento preferenziale, impostando la tesi che anche le nazioni importatrici di cereali, dovessero concedere loro particolari favori doganali.

Il concetto germogliato in questi convegni che la soluzione della crisi agricola delle nazioni produttrici dell'Europa danubiana ed orientale poteva trovarsi soltanto nella concessione da parte dei paesi consumatori, di un trattamento doganale, di preferenza, doveva informare di sé tutte le successive conferenze, e cioè, in ordine di data: la Conferenza di Varsavia, — fine agosto 1930, alla quale hanno partecipato Romania, Jugoslavia, Ungheria, Polonia, Cecoslovacchia, Bulgaria, Lettonia, Estonia — il Convegno di Bucarest, ottobre 1930, col concorso di sette nazioni, tutte le sopraindicate ad eccezione dell'Ungheria; la Conferenza di Belgrado, novembre 1930, ed infine nel febbraio ultimo il Convegno di Parigi in cui per la prima volta i paesi produttori si sono seduti insieme con la maggioranza degli Stati consumatori; alla riunione era rappresentato l'Istituto internazionale di agricoltura.

Di entrambe queste questioni, grano e credito agrario, ebbi già ad occuparmi dal punto di vista nazionale, nella relazione sul bilancio dell'agricoltura.

Esaminato da un punto di vista internazionale, il problema dei cereali (e più specialmente del grano) offre un aspetto contingente ed uno più lontano.

Nel primo aspetto si tratta di escogitare ed effettuare i mezzi migliori per liberare il mercato mondiale dalle sovraeccedenze di derrata invenduta, che lo mantengono costantemente depresso, portando i prezzi più giù del limite di copertura dei costi.

L'Istituto internazionale di agricoltura calcola che tali sovraeccedenze sommino a circa 120 milioni di quintali.

Orbene, se l'andamento della stagione procederà normalmente, vi è da prevedere per la campagna futura, la tendenza all'accrescimento di queste scorte anziché alla loro progressiva eliminazione.

Infatti:

1º) lo svilimento della derrata non ha cagionato una sensibile riduzione di superficie destinata alla semina;

2º) il consumo alimentare di un prodotto come il grano è piuttosto inerte, cioè non si altera proporzionalmente all'alterarsi del prezzo.

Si comprende quindi come sia in atto e si vada sempre più facendo intensa ed ansiosa, la ricerca di nuovi impieghi agricoli e industriali capaci di smaltire rapidamente, ma non disastrosamente per i bilanci rurali, queste quantità di cereale sovrabbondante.

Torna qui opportuno osservare che la questione particolare degli Stati europei esportatori di grano non è gran che rilevante dal punto di vista quantitativo nel quadro del problema generale, secondo è stato testè messo in luce nella riunione di Parigi (23 febbraio 1931).

I 15 o 20 milioni di quintali di cui essi Stati vorrebbero disfarsi a condizioni vantaggiose, immettendoli negli altri mercati europei, sono ben poca cosa rispetto ai 100 o 110 milioni di quintali che sopravvanzano ai mercati transoceanici e che danno la norma dell'andamento generale.

Quel che vi è di rilevante, invece, in tale questione particolare, è il mezzo che si vorrebbe prescegliere, cioè: un regime doganale di preferenza.

Mezzo molto discutibile e molto discusso, anche se attuato in via transitoria ed eccezionale, come si raccomanda nei voti dell'ultima Conferenza di Ginevra, per un'azione economica concertata.

Molto più importante appare il movimento degli Stati agricoli dell'Europa Orientale se si guarda non unicamente nei rispetti della questione granaria, ma nel più ampio giro della politica di valorizzazione agraria, col sussidio specialmente del Credito agrario internazionale.

L'altro aspetto del problema di carattere più vasto è quello di un ordinamento razionale della produzione e dei congegni distributivi tale da ridurre al minimo in avvenire le oscillazioni del mercato, da prevedere sempre più approssimativamente i bisogni

del consumo — cosa che non è difficile trattandosi di grano — e da adeguare sempre più strettamente — il che è difficilissimo — l'offerta al consumo.

Vecchia questione, ma che si riprende con vigore e con nuove prospettive di soluzione, sotto la spinta di urgenze imperiose.

La prossima Conferenza internazionale del grano, convocata a Roma per la fine di marzo dall'Istituto internazionale di agricoltura, tratterà questa complessa materia sotto l'uno e sotto l'altro aspetto.

E ciò spiega la premura con cui tale Conferenza è attesa in Italia, particolarmente interessata nell'approvvigionamento granario e ad un più razionale assetto produttivo e permutativo del grano.

In argomento, il nostro Paese ha una sua propria originale e giustissima veduta da far prevalere; quella dell'equa distribuzione e permutazione delle materie prime, degli uomini e dei capitali; dell'equa distribuzione delle colture, veduta alla quale si collega e la questione del grano e quella che passo ad accennare rapidamente del credito.

In relazione con la crisi agraria e col movimento di idee e di iniziative che si è venuto svolgendo in questi ultimi tempi, stanno le proposte del Credito agrario internazionale.

L'idea concepita dapprima su grandi linee e per un vasto campo di applicazione, si è venuta poi, per forza di cose, circoscrivendo fino a concretarsi nelle recenti discussioni di Ginevra più particolarmente a favore dei Paesi dell'Europa centrale e orientale.

Vista la necessità, nel comune interesse, di risollevare la depresso condizioni di questi Paesi, è apparso che l'aiuto del credito potesse giovare allo scopo nella forma di uno sforzo coordinato interstatale.

È doveroso riconoscere la feconda attività svolta dall'Istituto internazionale di agricoltura, anche nello studio di questa importante questione che, sulla scorta delle speciali indagini anche da esso compiute — è sottoposta ora all'esame del Comitato finanziario S. D. M. per una soluzione concreta.

L'agricoltura italiana non può farsi eccessive illusioni sulla efficacia attribuita da altri al Credito internazionale, e se in rapporto ai propri bisogni, manifesta un certo scetticismo, mostra forse con ciò un lato nuovo della sua prudenza.

Ad ogni modo voglia Sua Eccellenza il ministro degli esteri, considerare l'opportunità, che l'agricoltura italiana, impegnata nella battaglia del grano e nella bonifica integrale, non abbia a temere che dalle due questioni



prospettate a Ginevra: del regime doganale preferenziale e del credito agrario internazionale, venga impegnata la sua situazione da nuovi legami che ne aumentino le difficoltà, proprio quando gli agricoltori stanno combattendo una lotta veramente degna di ammirazione e d'incoraggiamento.

L'agricoltura italiana non può restare impassibile di fronte alle questioni doganali che man mano si affacciano alla discussione; gli agricoltori hanno bisogno di avere le spalle sicure, non soltanto per la tranquillità individuale, ma anche e più perchè i loro sforzi si unificano a quelli della Nazione e perchè alla unità d'intenti e di volontà deve necessariamente accompagnarsi il tornaconto economico per consolidare le posizioni conquistate con il sacrificio.

Passiamo ora all'esame delle possibilità di sviluppo dell'esportazione dei prodotti agricoli italiani.

Non è da escludersi che l'esportazione italiana nei paesi balcanici possa essere suscettibile di incremento, e dato che, per contro una forte importazione di bestiame, di legname, di cereali, di carni, si manifesta a favore di molti di questi paesi in Italia, sembra opportuno insistere perchè a sua volta la esportazione della produzione agricola italiana abbia un maggiore incremento.

*Jugoslavia.* — Il riso, che per quantità e valore rappresenta il più importante prodotto agricolo italiano esportato in Jugoslavia, ha partecipato negli ultimi anni per il 90 per cento circa all'importazione totale di riso di questo mercato.

Un incremento della esportazione dovrebbe essere stimolato da un correlativo aumento del consumo, cosa però non facile e nè di pronta realizzazione.

Lo stesso vale per gli agrumi, che hanno partecipato all'approvvigionamento del mercato col 95 per cento circa, le conserve di pomodoro, la cui partecipazione è stata del 99 per cento, ed, in genere gli ortaggi e le altre frutta conservate, la cui percentuale che nel 1927 è stata del 95 per cento è però diminuita al 50 per cento negli anni successivi.

Nel valutare le possibilità che si presentano al traffico di questi prodotti, bisogna ricordare che esiste nel Paese una industria locale dei prodotti conservati molto sviluppata e che quindi solo nelle annate di scarso raccolto, può verificarsi una maggiore richiesta del prodotto estero.

Gli ortaggi freschi che già concorrono col 75 per cento alla totale importazione, potreb-

bero però essere suscettibili di aumento, ma si deve tener presente la forte concorrenza che, per la vicinanza, per la maggiore conoscenza del mercato e per altri fattori ancora, può fare l'Ungheria.

Infatti nel 1927, circa il 60 per cento dell'intera importazione Jugoslava di ortaggi freschi, proveniva dall'Ungheria.

Per le cipolle, si potrebbe avere anche un notevole miglioramento del traffico perchè negli ultimi anni la partecipazione italiana è stata del 30 per cento circa, in media, ma maggiore successo potrebbero avere le nostre patate, in special modo le primaticce.

Infatti le patate di provenienza italiana sono appena il 6 per cento dell'importazione totale.

Le importazioni di frutta seche sarebbero suscettibili di incremento.

All'importazione totale jugoslava di olio d'oliva, l'Italia ha partecipato negli ultimi anni col 35 per cento circa, e, per quanto il consumo di questo prodotto non sia molto diffuso nel Paese, tuttavia, mediante una buona propaganda non è da escludersi che si potrebbero realizzare migliori risultati.

Fra i prodotti tessili, la canapa ed il lino, non v'è dubbio che sarebbero suscettibili di aumento ed è da augurarsi che ciò avvenga col migliorare del mercato mondiale delle fibre tessili.

La Jugoslavia provvede in gran parte al suo fabbisogno di fiori e piante ornamentali, coll'importazione dall'estero. Circa il 98 per cento della importazione proviene dall'Italia, per quanto gravemente ostacolata dagli elevati dazi doganali.

I vini fini e speciali italiani potrebbero anche avere una più attiva partecipazione su questo mercato, che offre, è vero, poca possibilità a causa della produzione indigena e della forte concorrenza francese ed ungherese, ma che, se accudito, potrebbe dare soddisfacenti risultati.

*Grecia.* — Anche per la Grecia la voce più importante delle importazioni dall'Italia è costituita dal riso.

Negli ultimi anni mentre il mercato ha conservato pressochè costante la propria domanda, l'importazione di riso italiano è andata sempre diminuendo.

Infatti la partecipazione italiana che nel 1926 era stata del 62 per cento, si è ridotta al 57 per cento nel 1927, al 37 per cento nel 1928, al 30 per cento nel 1929 e sembra essere ancora diminuita nel 1930.

La causa di questo sfavorevole andamento è da ricercarsi nella più attiva concorrenza

dell'Egitto e, in proporzioni minori, degli Stati Uniti.

La concorrenza del riso egiziano è basata sul prezzo più basso dovuto alla qualità inferiore in confronto al prodotto italiano.

Dall'Italia si esportano in Grecia discreti quantitativi di agrumi, rappresentati in prevalenza dai limoni. Il traffico è in continuo aumento e lascia ben sperare per l'avvenire, non bisogna però trascurare le possibilità di concorrenza da parte della Siria.

Buone possibilità si hanno per i prodotti conservati in genere, dato lo scarso sviluppo di una industria locale; le carni preparate, il latte condensato, i legumi secchi, la frutta e gli ortaggi conservati, le conserve di pomodoro, tutti questi prodotti sono indubbiamente suscettibili di aumentare la loro parteecipazione all'approvvigionamento del mercato purchè siano sostenuti da una buona organizzazione commerciale.

L'esportazione delle fibre tessili, specie della canapa, si presenta anche soddisfacente e non sembra improbabile un miglioramento del traffico.

*Romania.* — Il riso, gli agrumi e la canapa sono i principali prodotti agricoli italiani che vengono esportati in Romania.

Sfavorevoli condizioni di mercato hanno ostacolato nell'ultimo anno l'esportazione italiana di riso verso questo paese che negli anni precedenti aveva presentato un andamento crescente.

Le quantità di agrumi esportate in Romania sono andate crescendo di anno in anno. Gli ortaggi e la frutta non hanno grandi possibilità su questo mercato per la distanza e perchè non possono sopportare la concorrenza di altri paesi produttori più vicini.

I prodotti conservati potrebbero trovare un discreto mercato, così pure i formaggi ed i vini speciali, se fatti conoscere meglio mediante una efficiente organizzazione commerciale.

*Bulgaria.* — La Bulgaria ha aumentato notevolmente la propria produzione di riso e provvede totalmente al fabbisogno del mercato.

Le poche centinaia di quintali di riso che ancora si importano provengono in prevalenza dall'Italia.

Gli agrumi, le frutta secche, qualche ortaggio, in modeste proporzioni si esportano in Bulgaria e sembra che il traffico potrebbe subire un incremento, sempre però entro limiti ristretti date le difficoltà economiche finanziarie che contrassegnano l'andamento di questo mercato.

Fra le importazioni di prodotti dagli Stati Balcanici in Italia, meritano speciale attenzione il granoturco e l'avena; il bestiame vivo, le carni e le uova, i legnami.

La nostra agricoltura risente oggi in particolare modo l'influenza dell'importazione di questi prodotti dall'Oriente, e, specie per il granoturco e per il bestiame, è notoria la grande concorrenza nei prezzi.

Il granoturco importato in totale in Italia nel 1930 ascende a tonnellate 694.854 per un valore di lire 382,115,589 dalle quali tonnellate 236.526 per un valore di 120,393,779 lire provengono dalla Rumenia, e tonnellate 94.285 per un valore di lire 55,325,987 provengono dalla Jugoslavia.

Quest'anno, per la necessità di ridurre alcune culture industriali si potrebbe estendere la coltivazione del granoturco in Italia.

E così pure si potrebbe estendere in Italia la coltivazione dell'avena, dato che nel 1930 se ne sono importate tonnellate 134.017 per un valore di lire 66,757,081 delle quali tonnellate 30.580 per un valore di lire 14,296,391 provengono dalla Rumenia.

L'allevamento del bestiame in Italia merita tutta l'attenzione degli agricoltori e del Governo per le possibilità di sviluppo che potrà avere. Basti accennare che nel 1930 sono stati importati 254.361 capi di bovini vivi per un valore di lire 372,418,313, dei quali 110.641 dalla Jugoslavia per un valore di lire 146,020,530; 38.243 dalla Rumenia per un valore di lire 66,108,000; 77.064 dalla Ungheria per un valore di lire 116,316,888.

Le importazioni di carni fresche e congelate in Italia nel 1930, sommano a quintali 605.773 per un valore di lire 125,550,333, delle quali quintali 30.219 dalla Jugoslavia per un valore di lire 18,049,321; quintali 15.561 dalla Rumenia per un valore di lire 7,649,910; quintali 21.431 dalla Russia per un valore di lire 8,802,718.

La importazione di legname dalla Jugoslavia nel 1930 ascende a quintali 6.378.030 per un valore di lire 234,856,494; la importazione in Italia di legname dalla Rumenia ascende a quintali 656.070 per un valore di lire 38,393,289.

Bastano queste poche cifre per dimostrare come non sia del tutto fuori posto l'auspicare che, di fronte alla introduzione in Italia di una così abbondante quantità di prodotti dagli Stati danubiani e orientali, sia tenuta sempre presente la nostra produzione nazionale agricola, tanto nella possibilità di maggiore esportazione; quanto nella giusta tutela per la concorrenza nei prezzi.

A questo punto, o camerati, raccogliendo lo sguardo dalle frontiere per rivolgerlo alla terra del nostro paese, noi sentiamo che gli stessi sacrifici sono per noi alimento alla nostra fede perseverante.

In questa fede non vi è soltanto la speranza di un domani migliore, vi è la certezza che l'Italia fascista avvalorata finalmente dalla politica estera lungimirante di Sua Eccellenza Benito Mussolini, ed affidata alle esperte mani di Sua Eccellenza Grandi, che interpreta ed illustra, con spirito di discepolo geniale ed intelligente, il pensiero del Duce, l'Italia, virilmente coraggiosa ed abile nella tutela dei propri interessi, non mancherà alle sue ardue fortune.

Negli ordini gerarchici dello Stato corporativo, le organizzazioni economiche sono oggi gli strumenti della lotta e della difesa economica. Ma non dimentichiamo che, nei campi, i rurali assolvono con il lavoro il loro più nobile dovere di cittadini produttori.

L'anima dell'Italia rurale informa di sé la ricchezza che viene dalla terra e la offre al Duce, perchè se ne valga ai suoi fini maggiori. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Non essendovi altri oratori iscritti e nessuno chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale, riservando la parola all'onorevole relatore e al Governo.

Onorevole relatore, ella intende parlare?

**POLVERELLI, relatore.** Rinunzio.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro degli affari esteri.

**GRANDI, ministro degli affari esteri.** *(Vivissimi generali applausi — Grida di: Viva il Duce! — Il Presidente, i ministri e i deputati sorgono in piedi — Nuovi vivissimi prolungati applausi — Segni di attenzione)*. Camerati, credo di potere affermare con tranquilla coscienza che, anche in quest'anno, particolarmente laborioso, la politica estera del Governo Fascista ha difeso i diritti, ha tutelato gli interessi, ha accresciuto la statura ed il prestigio della Nazione.

Il Duce può essere soddisfatto della sua fatica. Noi gli siamo riconoscenti e orgogliosi per avere potuto lavorare al suo fianco ed operare in suo nome.

La discussione del bilancio, i discorsi che sono stati pronunciati, costituiscono un indice della vastità dei problemi della nostra politica estera, e dell'interesse, sempre più vivo, con cui il Parlamento e la Nazione accompagnano lo svolgersi ininterrotto della nostra attività, presente in tutti i campi, vicini e lontani, della vita internazionale. Sarebbe cosa

assai difficile procedere ad una classificazione in quest'ordine di problemi. Nulla è immobile od assoluto. Tutto è invece importante. Quando non lo è, può diventarlo domani. Nello svolgimento dei rapporti internazionali tutto « si tiene », secondo l'espressione di Mussolini. Non esistono dunque, in politica estera, problemi di dettaglio, a meno che questa definizione non voglia significare la cura colla quale essi vengono studiati e trattati. Ecco perchè sono grato a tutti i colleghi, i quali, intervenendo nella discussione, vi hanno portato l'eco di un pensiero proprio e approfondito in un determinato ordine di questioni, senza preoccuparsi di spaziare nei campi spesso irreali e fantasiosi di una politica che, per chiamarsi generale, finisce sovente col diventare generica, astratta e soggettiva. Nell'arido e delicato terreno dei problemi internazionali poco margine vi è, davvero, per l'arte dialettica. Teniamoci dunque, terra terra, ai fatti reali, alle idee semplici, alle cose che sono.

Uno degli argomenti trattati dall'onorevole Fera, e ripreso come motivo principale del suo discorso dall'onorevole Re David, è stato quello dei Mandati. Questo problema, come tutti quelli interessanti l'azione del Dicastero degli esteri, trova anche riferimento nella relazione ampia, organica e documentata dall'onorevole Polverelli.

Il lavoro che la Commissione dei Mandati ha compiuto importerebbe, per sé solo un lungo esame e fornirebbe motivo a molte considerazioni. Sul problema specifico della cessazione del mandato (problema che, concernendo l'avvenire dei territori sottoposti a mandato e la loro futura condizione, è forse la questione che interessa di più le Nazioni che come l'Italia non sono titolari di mandati), il Consiglio della Società delle Nazioni ha deliberato, nello scorso gennaio, di confermare alla Commissione il compito di studiare, nel suo aspetto generale, il modo onde possa essere colmata la lacuna cui l'onorevole Re David si riferisce e che esiste effettivamente nel Patto della Società delle Nazioni.

Il Consiglio dovrà quindi assicurarsi che la fine del mandato sia subordinata ad un reale effettivo progresso del territorio sotto mandato. Questo istituto venne creato a vantaggio delle popolazioni che ad esso venivano sottoposte e a garanzia dell'eguaglianza di condizioni nei rapporti di tutte le Nazioni verso di esso. Non soltanto in seno alla Commissione dei Mandati, ma altresì negli altri organi competenti della Società delle Nazioni, l'Italia ha difeso e continuerà a difendere lo istituto del mandato, così come fu determinato

nei trattati di pace, in primo luogo la sua temporaneità, in secondo il principio che i territori sotto mandato debbano tendere a costituire delle unità internazionali indipendenti. Un principio è stato ormai da tutti accolto, e cioè che la sovranità non risiede nelle Potenze mandatarie. A nessuno può sfuggire l'importanza specifica di questa decisione, e le possibilità dei suoi sviluppi futuri.

Ho ascoltato con molto interesse il discorso dell'onorevole Baragiola, il quale, reduce insieme con l'onorevole Durini da un lungo viaggio d'esplorazione nel continente africano, ci ha illustrato con passione e con competenza gli aspetti di molti problemi che interessano, direttamente e indirettamente, il nostro Paese. Senza entrare ad esaminare nei dettagli le questioni trattate dall'onorevole Baragiola, dirò soltanto che concordo su molti punti da lui rilevati. Lo ringrazio altresì dei suggerimenti che mi saranno utili per l'attività che il Dicastero degli esteri è chiamato a svolgere in quel continente.

Sono ugualmente grato all'onorevole Clavenzani, all'onorevole Gorini e all'onorevole Leicht per le giuste osservazioni in tema di emigrazione, di provvidenze per i nostri lavoratori che si recano all'estero, e circa la necessità di migliorare e integrare il nostro servizio di addetti commerciali, che effettivamente non risponde, per le sue proporzioni modeste, ai bisogni del nostro commercio sui mercati esteri. Posso assicurare l'onorevole Gorini, l'onorevole Clavenzani e l'onorevole Leicht che il Governo farà del suo meglio per migliorare, in relazione coi mezzi di cui dispone, queste opere e questi importanti servizi.

L'onorevole Bianchini ci ha dato un quadro della attuale situazione internazionale nel campo specifico dei problemi economici e finanziari. E' perfettamente esatto che questi non possono essere esaminati se non in stretta connessione con quelli politici. L'onorevole Bianchini ha ricordato l'azione svolta dall'Italia nelle Conferenze economiche del 1925, nelle successive riunioni del 1927, ed infine nella Conferenza per l'azione economica concertata, del 1930, nella quale la Delegazione italiana presieduta dal camerata ministro Bottai avanzò importanti proposte, di cui prima quella diretta a consolidare per un termine prestabilito e rinnovabile i trattati di commercio in vigore. La giustezza del principio sostenuto dalla Delegazione italiana finì col prevalere, e trovare effetto nella convenzione commerciale del 22 marzo 1930, accettata con riserva

di ratifica da parte dei Governi. Sempre in tema di problemi dell'economia internazionale, rilevo con piacere le considerazioni espresse, con la sua ben nota competenza, dall'onorevole Fornaciari, su argomenti di particolare attualità e cioè la crisi granaria ed in genere le condizioni agricole dei paesi europei, il problema del credito agrario internazionale, la opera e le iniziative dell'Istituto Internazionale di agricoltura, fra le quali la Conferenza internazionale del grano che si riunirà alla fine del mese corrente a Roma e che avrà una particolare importanza, sia per i problemi che saranno esaminati, sia per l'adesione e la presenza dei rappresentanti di quasi tutti gli Stati esportatori e importatori di grano, in vista del compito estremamente delicato, diretto ad alleviare mediante intese e provvidenze reciproche, i danni di una crisi agricola che non ha precedenti e che si manifesta con indici pressochè uguali in tutti i paesi europei ed extra-europei.

L'onorevole Basile e l'onorevole Costamagna hanno esaminato in modo originale alcuni concetti della politica internazionale.

L'onorevole Basile ha trattato particolarmente dei rapporti dell'Italia con gli Stati del Continente asiatico, Giappone, Cina, Siam, Persia, Afganistan e più specialmente delle nostre relazioni commerciali. Concordo con molte delle sue osservazioni, e ricordo in ispecial modo un paese, la Persia, colla quale stiamo negoziando un nuovo trattato di commercio, ispirato ai rapporti di collaborazione concreta ed amichevole che esistono con questo paese.

Numerosi sono gli allievi che il Governo persiano ha inviato a studiare nelle nostre accademie navali, e scuole di ingegneria italiane.

Il Governo persiano ha pure affidato notevoli ordinazioni ai nostri cantieri navali.

Infine l'onorevole Sardi ci ha efficacemente parlato dell'azione svolta dall'Italia alla Società delle Nazioni, ed in ispecie del grande problema attuale: il disarmo.

L'onorevole Sardi è un conoscitore esperto e diligente di questo problema per essere egli uno dei delegati dell'Assemblea annuale della Società delle Nazioni. L'onorevole Sardi troverà più oltre, in quello che dirò, un ampio riferimento ai concetti da lui illustrati.

Vengo quindi al punto centrale del mio discorso, e cioè all'accordo navale tra l'Italia, la Francia e la Gran Bretagna. Esso segna la fine di un lungo dibattito, iniziato il 19 gennaio 1930 con la seduta inaugurale della Conferenza navale a Londra, nella storica sala

dell'Abbazia di Westminster, condotto poscia per tredici mesi ininterrotti dai rappresentanti dei Governi delle cinque maggiori Potenze navali del mondo, partecipanti alla Conferenza di Londra, e concluso felicemente a Roma ed a Parigi, il 1<sup>o</sup> marzo 1931, in occasione della visita del Segretario di Stato britannico, signor Henderson, e del Primo Lord dell'Ammiragliato, signor Alexander, nelle capitali italiana e francese.

Nel discorso del 9 maggio ultimo scorso alla Camera, e nel susseguente pronunciato al Senato il 3 giugno ultimo scorso, ebbi l'opportunità di esporre al Parlamento, con una certa ampiezza, le diverse fasi del negoziato navale prima e durante la Conferenza di Londra, terminata, quest'ultima, il 22 aprile 1930 con un accordo tra gli Stati Uniti d'America, gli Imperi britannico e giapponese, accordo parziale e condizionato alla conclusione di un accordo generale delle cinque Potenze, per il raggiungimento del quale i Governi dell'Italia, della Francia e della Gran Bretagna avevano deciso di comune accordo di proseguire tra loro i negoziati, di cui la fine della Conferenza di Londra non rappresentava che la sospensione formale.

Fu precisamente in quell'occasione che il sottoscritto, a nome della Delegazione italiana, di cui facevano parte il ministro della marina Siriani, l'ambasciatore Bordonaro e il senatore ammiraglio Acton, prospettò per la prima volta al Primo Ministro britannico, signor Mac Donald, l'idea di una vacanza navale destinata ad evitare durante il corso (che poteva non essere breve, come infatti non lo è stato) dell'ulteriore negoziato, una pericolosa competizione negli armamenti navali, competizione che avrebbe reso ancora più difficile, in una atmosfera priva di serenità e di fiducia, il proseguimento e la conclusione di quell'accordo che era nel desiderio di tutti, e particolarmente dei Governi di Londra, di Parigi e di Roma.

Sempre nel discorso del 9 maggio, dopo avere informato la Camera dell'aggiornamento della Conferenza di Londra, soggiungevo: « A tale riguardo è superfluo dichiarare che l'Italia, che è stata la prima ad accettare l'invito britannico, che è stata la prima ad offrire alla Francia un leale accordo preliminare, e che durante l'intera Conferenza ha dato prova non soltanto di spirito conciliativo, ma di saper difendere la causa della riduzione effettiva degli armamenti e lo spirito informatore della Conferenza del disarmo, l'Italia è pronta sin d'ora a riprendere le trattative in-

terrotte. Anche noi ci rifiutiamo di pensare che sia impossibile il raggiungimento di un accordo navale definitivo ».

L'idea prospettata alla fine della Conferenza di Londra venne ripresa come proposta formale dal Governo Fascista, che ne fece oggetto il 24 giugno 1930 di comunicazione diretta ed amichevole al Governo della vicina Repubblica. Il Governo francese, con nota del 7 luglio, rispondeva al nostro passo dichiarando di essere disposto a non procedere prima della fine dell'anno ad alcuna impostazione di navi comprese nel programma di costruzioni del 1930. Prendemmo atto con soddisfazione di tale risposta, anche se essa rispondeva solo parzialmente alla nostra iniziativa, e mentre dichiarammo di assumere analogo impegno, esprimemmo al Governo francese la speranza che entro l'anno le conversazioni fra i due Governi potessero giungere ad un favorevole risultato.

Veniva così stabilito che i programmi di costruzioni navali fissati dalle due Marine durante l'anno 1930, rispettivamente nella rilevante cifra di oltre 42 mila tonnellate, non avrebbe avuto esecuzione prima dello scadere dell'anno 1930.

Questo avveniva nella prima metà di luglio. Verso la metà del mese successivo, dopo aver preso accordi col Governo francese, il Governo italiano autorizzava il ministro plenipotenziario Rosso, accompagnato da due ufficiali di marina, il comandante Ruspoli ed il comandante Raineri-Biscia, a recarsi a Parigi per riallacciare le fila delle conversazioni navali italo-francesi, interrotte a Londra. Compito di questi nostri esperti era quello di abboccarsi officiosamente coi loro colleghi francesi e di « esplorare » insieme, come allora si disse, il terreno, onde vedere se e su quali basi un progetto di accordo potesse eventualmente essere concretato, ed in seguito utilmente esaminato in via ufficiale dai Governi interessati. Obiettivo comune degli esperti italiani e francesi doveva essere la ricerca di una base di intesa pratica e provvisoria, la quale evitasse il pericolo di una competizione negli armamenti navali, « ma lasciasse assolutamente impregiudicate le questioni di principio » discusse e non risolte, per ambo le parti, durante la Conferenza di Londra.

Nelle riunioni di Parigi, i nostri esperti presero l'iniziativa di sottoporre un piano di accordo, che dai loro colleghi francesi venne giudicato meritevole di considerazione e che formò l'oggetto di un esame approfondito, prolungatosi fra gli stessi esperti anche du-

rante il mese di settembre, nel corso della riunione dell'Assemblea della Società delle Nazioni a Ginevra.

Questo esame del lato tecnico della questione non portò allora ad alcun risultato concreto ed a una soluzione accettabile da parte dei Governi. Le conversazioni vennero temporaneamente sospese. Malgrado l'esito negativo, esse furono tuttavia assai utili, poichè contribuirono, in un'atmosfera discreta e di reciproca collaborazione, ad avvicinare i diversi punti di vista, ad attenuare i contrasti, a far sorgere idee nuove che, lentamente maturate, daranno lo spunto, in seguito, ad un'azione di ulteriore riavvicinamento, preparando così la via alle dirette e finali discussioni fra i Governi.

Nella seconda metà di ottobre il signor Hugh Gibson, Ambasciatore degli Stati Uniti d'America e Delegato americano alla Conferenza di Londra, nonchè alla Commissione preparatoria della Conferenza Generale del Disarmo, veniva a Roma, e dopo che egli era stato ricevuto dal Capo del Governo, io avevo il piacere di avere con lui degli scambi di vedute interessanti e cordiali. Il signor Gibson, ritornato allora in Europa dopo essere stato ospite alla Casa Bianca del Presidente Hoover, veniva a Roma come un amico per parlare ad amici, e per dirci, come aveva già detto agli amici francesi, l'interesse grande che la Nazione americana ed il Presidente Hoover portavano all'adesione dell'Italia e della Francia all'accordo di limitazione degli armamenti navali intervenuto a Londra tra le tre Potenze oceaniche. La visita a Parigi ed a Roma del signor Gibson fu, si può dire, il preludio alla ripresa delle conversazioni. Queste ripresero, adunque, a Ginevra, durante i lavori della Commissione preparatoria della Conferenza Generale del Disarmo, fra gli esperti italiani, francesi e britannici. Il Governo di Londra, direttamente interessato alla questione, e che era stato tenuto esattamente al corrente delle conversazioni italo-francesi, aveva giustamente ritenuto essere giunto il momento di partecipare ai negoziati.

A Ginevra, dunque, nello scorso novembre, l'esperto designato dal Governo britannico, signor Craigie, del Foreign Office, riprendeva coi suoi colleghi italiano e francese nuovamente il lavoro interrotto con un duplice scopo: avvicinare i punti di vista italiano e francese ed armonizzare l'eventuale accordo franco-italiano alle esigenze della Marina britannica ed agli obblighi che la Gran Bretagna aveva assunto di fronte agli Stati Uniti ed al

Giappone con la firma della parte III del Trattato di Londra.

Lavoro, dunque, estremamente delicato e complesso, ma che potè essere tuttavia in parte compiuto, e segnare, così, un altro notevole progresso sulla via dell'accordo.

In seguito alle conversazioni ginevrine tra gli esperti, il signor Craigie si recava direttamente a Roma nel mese di dicembre, per sottoporre al Governo fascista uno schema di accordo, il quale teneva nel debito conto il punto di vista italiano, tanto che, pur senza darvi l'adesione formale (visto che il Governo di Parigi non era ancora in grado di pronunciarsi al riguardo), io stesso fui in grado di dire al signor Craigie che, in linea di massima, il Governo italiano era disposto ad accettare una soluzione sulle basi prospettate, e cioè:

1º) « L'eventuale accordo non avrebbe dovuto portare pregiudizio alcuno alle questioni di principio e cioè alla questione dei livelli massimi di tonnellaggio delle flotte italiana e francese;

2º) « L'eventuale accordo avrebbe dovuto essere basato su criteri assolutamente bilaterali per le Marine italiana e francese, e precisamente sul criterio della vacanza navale per il naviglio leggero di superficie e sottomarino, con solo diritto a rimpiazzo delle unità che verranno ad oltrepassare i limiti di età, stabiliti dai Trattati, nei sei anni durante i quali sarà in vigore l'accordo;

3º) « L'eventuale accordo avrebbe dovuto riconoscere per la marina italiana il diritto di mantenere una flotta subacquea non inferiore alle 52,700 tonnellate, cifra stabilita dalla Conferenza di Londra per le marine britannica, americana e giapponese ».

Da Roma l'esperto britannico si recava direttamente a Parigi ed iniziava analoghe conversazioni col Governo francese. Il 23 febbraio il Ministro degli Esteri della Gran Bretagna informava il Governo italiano della sua imminente partenza alla volta di Parigi e di Roma, unitamente al Primo Lord dell'Ammiragliato, allo scopo di risolvere, mediante conversazioni dirette ed amichevoli, le ultime difficoltà che si frapponevano alla finale conclusione dell'accordo.

La notizia della venuta a Roma dei due eminenti Rappresentanti della Gran Bretagna è stata accolta con soddisfazione dal Governo e dal popolo italiano. La Nazione italiana ha veduto in ciò una nuova conferma dell'amicizia italo-britannica, e di quello spirito di collaborazione solida, volenterosa e leale che ha sempre animato il Governo di Roma e

quello di Londra di fronte alle grandi questioni della politica europea e mondiale. (*Vivi applausi*). Nell'incontro e nelle conversazioni, particolarmente cordiali, tra il Capo del Governo italiano ed il signor Henderson ed il signor Alexander, sono stati attentamente e lungamente esaminati i termini del progetto che aveva già avuto, nel dicembre scorso, una nostra adesione di massima; sono stati parimenti esaminati gli emendamenti apportati al progetto medesimo nelle conversazioni avvenute a Parigi tra i due Ministri britannici ed il Governo francese. Nuovi ritocchi sono stati introdotti nelle conversazioni di Roma. Il testo dell'accordo, definitivamente concretato dal Duce e dal signor Henderson nel loro incontro la sera del 27 febbraio, veniva quindi portato a Parigi. Voi tutti conoscete il testo del telegramma a firma del signor Henderson e del signor Briand, col quale era comunicata, lunedì 2 corrente, l'accettazione definitiva del Governo francese.

Questa, nelle sue linee essenziali, l'obiettivo cronistoria delle trattative; cronistoria che non potevo trascurare, in quanto che essa illumina nel loro giusto valore gli elementi di un negoziato durato 10 mesi consecutivi, negoziato complesso e difficile per se stesso, nel quale tuttavia il problema navale era, per forza di cose, divenuto soltanto un aspetto e, piuttosto, la misura di un problema politico assai più vasto, generale ed importante. (*Bene!*).

Il Parlamento ed il Paese conoscono ormai, dalla pubblicazione avvenuta, i termini dell'accordo italo-franco-britannico.

Il ministro della Marina, camerata Siriani, illustrerà prossimamente alla Camera, in occasione della discussione del Bilancio della Marina, il contenuto specifico dell'accordo che il Governo fascista ha ritenuto sotto ogni punto di vista soddisfacente, in primo luogo perchè esso salvaguarda integralmente — è superfluo ripeterlo — da oggi sino al 1936, gli interessi vitali della nostra Marina.

Non entro quindi nella valutazione tecnica dei diversi elementi che compongono l'accordo. Ma non posso fare a meno di soffermarmi, sia pure brevemente e sommariamente, sul carattere, la portata e il risultato effettivo di esso nei limiti dello stesso negoziato navale.

Anzitutto, quali sono stati, e sono tuttora, i postulati generali della politica italiana in materia di disarmo navale? Non sarà inopportuno ricordarli. Essi sono fissati nella formula, estremamente semplice e chiara, del

Capo del Governo nel Suo discorso al Senato l'8 giugno 1928:

1º) « Riduzione degli armamenti al limite più basso possibile;

2º) « Parità con la Potenza continentale più armata ».

Quale è stata d'altra parte la politica del Governo fascista in materia di armamenti navali?

Come dissi nel mio discorso del 9 maggio u. s., dal 1924 ad oggi l'Italia non ha mai preso l'iniziativa di nuove costruzioni, ma ha seguito *pari passu*, secondo programmi annui equivalenti, le costruzioni della Marina francese. Il ritmo di queste costruzioni per la Marina italiana e per la Marina francese è andato a mano a mano aumentando, sino a raddoppiarsi. Ventimila tonnellate nel 1925, quarantatre mila nel 1930.

Nè sul criterio generale della riduzione, nè sul secondo della parità fu possibile raggiungere un accordo durante la Conferenza di Londra. Questa parve, al contrario, dovesse segnare l'inizio di una pericolosa e rovinosa corsa agli armamenti, frustrando interamente lo scopo per il quale era stata convocata.

Fu precisamente per evitare una competizione in materia di armamenti che, alla ripresa delle trattative dopo la Conferenza di Londra, il Governo italiano e quello francese convennero, prima, di sospendere per un limitato periodo di tempo le costruzioni dell'anno 1930, e poscia di studiare insieme un *modus vivendi* provvisorio che lasciasse « impregiudicata la questione della proporzione nei livelli totali massimi delle due flotte » e permettesse invece alle due Marine, mediante uno stesso regolamento da applicarsi in modo bilaterale, di seguire ciascuna i rispettivi criteri e concezioni circa la composizione delle rispettive flotte, e rallentare il ritmo delle costruzioni navali fino al 1936.

« Le cinque Potenze — dicevo sempre nel discorso del 9 maggio — si sono presentate alla Conferenza di Londra in vario modo. Alcune Potenze hanno presentato un ingente programma di costruzioni navali. Altre Potenze si sono presentate a Londra con uno stato di fatto ed uno stato d'animo perfettamente opposti. L'Italia si è presentata, ad esempio, con le cifre del suo tonnellaggio più basse possibili, dopo avere radiato molte navi, fra le quali taluna che non aveva neppure raggiunto i limiti di età ».

Come regola, e salve le debite eccezioni, la Marina italiana crede all'utilità di concen-



trare i suoi mezzi nella costruzione e nel mantenimento in efficienza del naviglio moderno. La Marina francese crede invece all'utilità di adoperare i mezzi di cui dispone, anche per mantenere in vita il naviglio antiquato. Vale la pena di ricordare che al 1929 le radiazioni, ad esempio, di navi di linea antiquate, erano state per l'Italia circa 100 mila tonnellate. Nessuna radiazione ha fatto la Francia in questa categoria di navi. Tutto ciò significa che nell'esame delle tabelle comparative del tonnellaggio entrano in giuoco la diversa politica e concezione seguite nella composizione delle flotte, e cioè l'importanza ed il valore da attribuire al naviglio antiquato. Sotto questo riguardo credo di non andare errato riassumendo le conseguenze pratiche dell'accordo nei seguenti termini: confrontando le situazioni rispettive delle flotte italiana e francese al 1° gennaio 1930 ed al 31 dicembre 1936 risulta un vantaggio relativo dell'Italia nel naviglio giovane; un vantaggio relativo della Francia nel naviglio antiquato. Sarebbe ingiusto negare l'importanza di questo naviglio, e quindi della concessione fatta dall'Italia (e che l'Italia aveva offerto sino dalla Conferenza di Londra), ma non conviene neppure esagerarne la portata, tanto più che nell'accordo esiste una clausola generale la quale stabilisce in modo preciso che « il problema del rimpiazzo del naviglio antiquato, resta, insieme con quello delle proporzioni delle due flotte, interamente impregiudicato ».

Il Governo fascista, offrendo al Governo francese di riprendere i negoziati su un diverso terreno, limitato se si vuole, ma più pratico ed efficace, non ha tuttavia perduto di vista i due postulati fondamentali della politica italiana in materia di disarmo navale. Il *modus vivendi* provvisorio non soltanto non pregiudica e non contraddice questi principi, ma ad essi si ispira, e, sia pure in parte, li realizza.

Il Trattato di Washington consentiva all'Italia ed alla Francia il diritto di costruire, entro il 1936, 175 mila tonnellate di navi di linea e 60.000 di navi porta-aerei. Nel 1927, in occasione del compromesso navale anglo-francese, il Capo del Governo fascista avanzò la proposta di vacanza assoluta per le nuove costruzioni di navi di linea, proposta che venne nuovamente presentata dalla Delegazione italiana, unitamente a quella britannica, alla Conferenza di Londra. La proposta venne in parte accettata. Il diritto di costruire, entro il 1936, 175 mila tonnellate di navi di linea venne ridotto a 70 mila tonnellate. L'accordo testè concluso riduce ancora tale cifra, e riduce

nello stesso tempo il dislocamento e l'armamento che potranno avere le navi stesse. Italia e Francia hanno convenuto di non completare entro il 1936 più di due unità rispettivamente, fissandone il dislocamento massimo in tonnellate 23.333 ed il calibro massimo in mm. 305. Italia e Francia limitano parimenti a 34.000 tonnellate il tonnellaggio di navi porta-aerei che potranno essere completate durante la vita dell'accordo.

La vacanza navale assoluta nella categoria dei grandi incrociatori fissa di qui al 1936 pari numero e pari tonnellaggio (7 unità = 70.000 tonnellate) per i due Paesi.

La vacanza navale relativa nelle altre categorie del naviglio leggero di superficie ha come risultato la sostanziale parità nelle costruzioni di qui sino al 1936.

La vacanza navale, egualmente relativa, nella categoria dei sommergibili ha come risultato di diminuire l'attuale differenza tra le due flotte sottomarine, e fissare per l'Italia un livello di tonnellaggio eguale a quello fissato a Londra per le Marine britannica, americana e giapponese.

Il parallelismo nei programmi di costruzioni navali, seguito dal 1925 ad oggi, trova quindi nell'accordo la sua piena conferma, e viene per così dire consolidato per altri sei anni. L'applicazione, ora assoluta, ora relativa, del criterio della vacanza navale, suggerito sotto diverse forme ed aspetti dal Governo fascista, prima, durante e dopo la Conferenza di Londra, ha permesso di ridurre notevolmente il programma delle costruzioni navali, che avevano raggiunto e che si sarebbero probabilmente mantenute, per le due marine, nella cifra di 40.000 tonnellate annue, per altri sei anni. Colla stipulazione dell'accordo navale, il Governo italiano e il Governo francese accettano di buon grado e di comune accordo di ridurre questa cifra, assai elevata, di oltre un terzo del previsto. Ciò significa che i due Paesi hanno accettato, non solo una limitazione, ma altresì una effettiva riduzione dei loro armamenti navali, tenendo parimenti conto delle esigenze rispettive della sicurezza, che dalla riduzione stessa si trova ad essere avvantaggiata ed assicurata.

Ecco perchè l'accordo navale italo-franco-britannico, anche se si presenta sotto la veste di *modus vivendi* provvisorio, costituisce un fatto di grande importanza. Ben a ragione, dunque, esso è stato salutato con sincera ed unanime soddisfazione, non soltanto dai Paesi direttamente interessati, ma da ogni parte del mondo.



Nel discorso che nella seduta inaugurale della Conferenza di Londra io ebbi l'onore di pronunciare a nome del Governo Fascista, dichiarai espressamente che spettava alle Nazioni più armate di fare i necessari sacrifici, e dare l'esempio di riduzione dei propri armamenti. Ebbene, bisogna riconoscere che le tre grandi Nazioni europee più armate sul mare hanno fatto ciascuna la propria parte di sacrifici.

La politica estera di un Paese, e di un grande Paese soprattutto, non consiste in un duello sterile, destinato ad irrigidire i contendenti e rendere più vivi i contrasti e i rancori, bensì in un'opera di avvicinamento, di conciliazione graduale dei diversi interessi tra loro. L'accordo navale non costituisce perciò una vittoria per alcuno o piuttosto, esso significa la vittoria di tutti, la vittoria dell'equità, e del buon senso, che non è meno importante nei rapporti tra gli Stati che non lo sia tra gli uomini. Esso non lascia dietro di sé recriminazioni, pentimenti o amarezze, ma, al contrario, determina una nuova, mutua fiducia fra le Nazioni. (*Vivissimi generali applausi*). Esso risolve un grave problema, che era necessario ed urgente risolvere, sia pure per un periodo di tempo, quello della competizione in materia di armamenti tra le cinque maggiori Potenze navali, ma crea nello stesso tempo la atmosfera necessaria per la soluzione d'altri problemi, non meno importanti per la pace dell'Europa e del mondo. (*Vivissimi applausi*).

L'accordo navale toglie, innanzi tutto, una ragione di malinteso tra noi e la grande Nazione amica e vicina. Il Governo fascista è stato sempre persuaso che un accordo italo-francese era una condizione necessaria per il successo della Conferenza navale, così come lo era stato l'accordo anglo-americano.

Il Governo fascista non ha mai perduto la certezza, anche durante le fasi più delicate e difficili del negoziato, di poter raggiungere un accordo, sul terreno degli armamenti navali, col Governo francese.

Questa nostra speranza è stata sempre condivisa da tutto il popolo italiano.

E' possibile pensare che non abbia a trovarsi un terreno di franca ed amichevole intesa fra due Nazioni le quali oltre ad essere legate da tante tradizioni comuni si sono trovate a fianco l'una dell'altra in un momento indimenticabile, il più grave e il più glorioso forse della loro storia?

Le parole pronunciate dal ministro degli esteri Briand alla Camera francese sull'accordo navale italo-francese hanno trovato in

noi un'eco profonda. Ricambiamo, con eguale animo, i sentimenti espressi dall'eminente Uomo di Stato francese. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Nello stesso momento in cui l'accordo navale fra l'Italia, la Francia e l'Inghilterra veniva annunciato, il Capo del Governo fascista faceva alcune importanti dichiarazioni. « Quest'accordo — il Duce ha detto — avrà un benefico effetto, non soltanto nei rapporti tra le Potenze firmatarie, ma anche sulle relazioni politiche fra tutti i popoli. Esso segna il più felice inizio di quest'anno di preparazione della Conferenza generale del disarmo. L'Italia non ha esitato, in considerazione di queste supreme idealità, di prendere l'iniziativa di notevoli sacrifici. Posso tranquillamente affermare che in questa circostanza l'Italia fascista ha fatto il suo dovere ».

E infatti l'accordo navale italo-franco-britannico, rendendo, dopo tredici mesi di negoziati, attivo ed efficace un sistema di obblighi di limitazione e di riduzione negli armamenti navali tra le cinque maggiori Potenze navali partecipanti alla Conferenza di Londra, rappresenta un avvenimento di indiscutibile valore non soltanto per sé, ma anche e in relazione della futura Conferenza generale del disarmo, che il Consiglio della Società delle Nazioni, nella sua recente sessione di gennaio, ha stabilito debba iniziare i suoi lavori il 2 febbraio dell'anno venturo. Accordo quindi non soltanto benefico agli Stati che lo hanno sottoscritto, ma anche agli altri Stati che, pur non avendo preso parte all'accordo navale, si troveranno, fra meno di un anno, a discutere e integrare i termini di esso, e nello stesso tempo a risolvere, nelle stesse condizioni di tutti gli Stati partecipanti alla futura Conferenza mondiale, i problemi non meno vasti, complicati e importanti, relativi al disarmo terrestre ed aereo. L'accordo italo-franco-britannico non va, è bensì vero, oltre i limiti del problema quale è stato considerato, discusso e risolto dalle tre Potenze, ossia non va oltre i limiti del problema navale. Nè il problema del disarmo terrestre, nè il problema del disarmo aereo, sono stati considerati. Ma non per questo l'accordo italo-franco-britannico diminuisce del suo valore, in quanto che esso indica la via da seguire per ridurre gli armamenti, *tutti gli armamenti*, e mostra la possibilità di ottenere in questo campo dei risultati concreti. Il Consiglio della Società delle Nazioni, approvando il rapporto sui lavori della Commissione preparatoria, ha, per bocca del suo Presidente signor Henderson, ricordato a tutti i Governi l'utilità di promuovere con-

tatti diretti al fine di esaminare i rispettivi punti di vista, e nulla tralasciare perchè la preparazione di questo Congresso, che sarà il più importante che si sia tenuto dalla fine della guerra ad oggi, avvenga nel modo più efficace. Preparazione nel campo delle relazioni politiche e delle trattative fra Governi. Preparazione nel campo della pubblica opinione in tutti i paesi. Il Governo fascista si associa interamente a questo punto di vista, ed è da parte sua pronto, come lo è stato per il passato, a discutere tutti i problemi con un senso di realtà e con quello spirito di conciliazione che il mondo intero gli ha ampiamente riconosciuto. (*Benissimo!*).

Il progetto di convenzione elaborato dalla Commissione preparatoria non è infatti che un progetto di metodi, di criteri, secondo cui le riduzioni potranno avvenire. La parte centrale del lavoro, ossia quello delle cifre, resta ancora da fare. E' quanto dire che, senza voler togliere importanza al lavoro compiuto, il più resta ancora da fare. Il progetto di convenzione è stato trasmesso ai Governi con le osservazioni e le dichiarazioni di tutti gli Stati che hanno partecipato alla Commissione. Risponde esso veramente ai fini per cui è stato preparato, o le sue deficienze, le sue lacune, sono tali da far dubitare della sua efficacia? La discussione sorta in seno al Consiglio della Società delle Nazioni lo scorso gennaio farebbe apparire che, nello stesso campo dei metodi di limitazione, le divergenze di opinioni e di valutazione sono ancora notevoli. Per conto nostro, durante le lunghe discussioni in seno alla Commissione preparatoria, abbiamo fatto sentire, punto per punto, il nostro modo di vedere; abbiamo liberamente, e senza partito preso, criticato gli atteggiamenti di questa o di quella parte che ci pareva contrastassero con gli scopi voluti, o non li raggiungessero pienamente. Laddove il punto di vista italiano si differenziava da quello della Commissione, il progetto ha fatto menzione speciale del principio da noi sostenuto. Mi piace di inviare di qui l'elogio e il compiacimento del Governo al senatore De Marinis e ai suoi collaboratori della Delegazione italiana alla Commissione preparatoria della Conferenza del Disarmo. Il Governo Fascista guarda al progetto di convenzione come allo strumento che ha tolto il disarmo dal campo delle affermazioni generiche, per avviarlo finalmente verso quello delle realizzazioni pratiche. L'Italia non ha accettato il progetto in tutte le sue parti. Lo considera tuttavia senza preconcetti, coll'intendimento di valersene come mezzo, per cui l'obbligo della riduzione degli armamenti

non si eluda, ma si affronti e si risolva. (*Bene!*).

« L'Italia Fascista », — così da dichiarato il Duce, — « ha fatto il suo dovere ». Non in questa circostanza soltanto. Lo ha fatto sempre, dal giorno in cui Mussolini, Capo del Governo, ha dato all'Italia, colla Marcia su Roma, un ordine nuovo, ed all'azione internazionale dell'Italia una direttrice maestra, rimasta in ogni circostanza, fortunata o difficile, fedele a se stessa. Non da oggi, ma da nove anni, all'estero come all'interno, la politica di Mussolini si svolge secondo una direttrice unica, conseguente ed armonica, quella della pace: pace politica, sociale ed economica delle classi, dei cittadini, dei gruppi (*Vivi applausi*) pace religiosa, pace delle Nazioni e degli Stati tra loro. Pace schietta, non ingannevole, (*Applausi*) operante, non statica, perchè fatta di popoli e di uomini che vivono. (*Approvazioni*) Essa vuol essere anzitutto verità. Il suo presupposto e il suo segno consistono nella forza spirituale e materiale di un Paese che ha la coscienza dei propri diritti da difendere, ed è pronto sempre ove occorresse, a qualunque sacrificio per la sua difesa e il suo avvenire. (*Vivissimi, generali, prolungati applausi — Grida di: Viva il Duce!*).

Pochi giorni dopo la marcia su Roma, nel 1922, Mussolini è a Losanna. In questa occasione Egli getta il primo seme di quella politica italiana del Mediterraneo orientale, che dopo otto anni di lavoro paziente, conclude a quella serie di accordi i quali segnano veramente l'inizio di una nuova era, di pace e di collaborazione, fra gli Stati del Mediterraneo orientale. Poco dopo Losanna, Mussolini è a Londra, ed è a Londra che Egli presenta quel « progetto di sistemazione dei debiti e delle riparazioni », progetto i cui elementi si risconteranno più tardi nella sistemazione del Piano Dawes e in quella successiva del Piano Young, e che ispira tuttora le direttive e la azione della politica italiana diretta a risolvere, secondo una ragione di equità e giustizia, quel problema che è forse la causa più grave del malessere economico, e per conseguenza politico, di cui soffre l'Europa. L'Italia Fascista è stata la prima, fra le grandi Nazioni vincitrici, a tendere generosamente la mano alle Nazioni cui il destino della guerra è stato avverso, (*Approvazioni*) ed ha subito compreso che l'unico modo per assicurare le condizioni di una pace durevole non è quello di soffocare le ragioni di vita di questi popoli, (*Applausi*), ma, al contrario, cercare di rendere meno aspre le divergenze, migliorare le condizioni della loro vita interna,

ed avviare nuovamente queste Nazioni ad un grado di prosperità e di fiducia in se stesse per cui l'Europa ne sia avvantaggiata.

Dopo il convegno di Londra, l'aspro conflitto per la Ruhr. Ancora una volta la politica fascista, in stretta collaborazione con quella britannica, è diretta ad un'azione pacificatrice e moderatrice, onde limitare la crisi e ridurre il più possibile le conseguenze. Nel 1923 Mussolini stringe un patto di amicizia, di arbitrato e di neutralità con un'altra grande Nazione latina ed amica, la Spagna, iniziando così quella politica di patti di amicizia, e d'attiva collaborazione, che doveva proseguire ininterrotta sino ad oggi, verso tutti gli Stati senza distinzione, cancellando cioè ogni ingiusta separazione fra Stati vincitori e Stati vinti, criterio che ripugna al buon senso realistico ed umano dello spirito italiano, (*Approvazioni*) e svolgendo particolarmente un'azione di equilibrio pacificatore fra gli Stati dell'Oriente europeo. (*Benissimo!*). La politica estera del Fascismo non ha mai fatto questione di dottrine e di partiti. E' sempre nel 1923 la ripresa delle nostre relazioni con la Russia. Atto che prova la forza e nello stesso tempo il patriottismo di un Regime, pronto, se occorre, a superare tutte le antitesi, quando sia convinto che ciò risponda ad un interesse del Paese. (*Vivi applausi*). Non basta. C'è l'Adriatico tormentato. Mussolini non esita, tronca ogni contesa, definisce ogni ragione di dissidio, dando forse il più alto esempio di volontà di pace che sia stato dato dalla fine della guerra, volontà di pace che meritava, invero, un diverso accoglimento e una migliore fortuna. (*Vivissimi prolungati applausi*).

Nel 1925 Mussolini è a Locarno, dove egli pone la sua firma accanto a quella del Rappresentante della Gran Bretagna. L'Italia non ha qui diretti interessi da difendere. Ma Locarno significa un fatto assai importante per la vita e la pace dell'Europa, il primo passo verso la conciliazione tra Francia e Germania, un pegno di pace scambiato tra le due grandi Nazioni.

L'anno 1926 segna la politica italiana verso l'Albania. E' l'Italia che garantisce l'indipendenza, aiuta la formazione, ed assicura le condizioni normali di vita e di sviluppo interno di questo piccolo, ma importante Stato adriatico, la cui pacifica esistenza, anche se sancita dai Trattati, era stata sino a qualche anno prima incerta e malsicura. (*Approvazioni*).

Si è intensificata nel frattempo la nostra leale e attiva collaborazione in seno all'Istituto della Società delle Nazioni, non soltanto

per la soluzione dei grandi problemi generali affidata dai Trattati alla Società delle Nazioni, ma anche per edificare, su giuste e solide basi, la ricostruzione morale e materiale dell'Europa, e difendere nello stesso tempo, contro ogni possibilità di corrosione, quello specifico carattere di giustizia internazionale che determinò la creazione dell'Istituto ginevrino. Non vi è stata infatti benefica od utile iniziativa nel campo politico, finanziario, sociale ed economico, che non abbia trovato l'Italia fascista pronta ed animata dalla migliore buona volontà di concretarla e di realizzarla nell'interesse comune. Non di rado è stata l'Italia medesima, nei consessi ginevrini, a fare proposte, indicare soluzioni e contribuire direttamente, anche sotto l'aspetto materiale, perchè determinate e importanti iniziative avessero la loro attuazione e il loro compimento. E' di ieri la adesione dell'Italia alla clausola facoltativa dello Statuto della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, è di appena un mese fa la nostra firma alla Convenzione per l'assistenza finanziaria per gli Stati vittime di aggressioni. Il Capo del Governo mi ha dato in questi giorni istruzioni, e di ciò ho il piacere di informare la Camera, perchè siano iniziati e sollecitamente condotti gli studi per mettere in grado l'Italia di aderire all'Atto generale di conciliazione ed arbitrato, atto di importanza assai notevole, mediante il quale gli Stati che lo sottoscrivono assumono l'impegno di attribuire ad un Tribunale arbitrale le controversie che possono sorgere, d'ora in avanti, tra loro. Ma chi, soprattutto, può dimenticare il contributo che la politica italiana ha dato per la soluzione del problema del disarmo, che interessa oggi, e interesserà ancora più domani l'avvenire di tutti i Paesi?

« Disarmo quale soluzione del problema della sicurezza; coordinamento economico diretto a sollevare l'economia di tutti i paesi dalla crisi attuale; azione tendente a determinare una più stretta solidarietà tra i paesi di Europa ». Questi tre aspetti della situazione mondiale, esaminati particolarmente durante quest'anno nei convegni internazionali, dai Governi, nei Parlamenti, dalla pubblica opinione, hanno sempre rappresentato nel pensiero del Governo Fascista un solo problema. Esso si presenta, ora come necessità di ridurre gli armamenti, ora come necessità di coordinare i regimi economici, ora come tendenza ad assicurare un più giusto equilibrio tra le Nazioni. Ma si tratta sempre e fondamentalmente dello stesso problema, il quale domanda di essere esaminato e risolto con il coraggio di una logica che interpreti le precise connes-

sioni delle parti tra loro. Il problema della pace è un problema essenzialmente unitario. La verità è che il mondo ha raramente attraversato una crisi così vasta e complessa come quella attuale, e si è trovato di fronte a problemi tanto grandi quanto inaspettati. Raramente ha sentito, come ora, l'azione delle forze storiche che attaccano, apertamente, l'illusione dell'immobilità, il mito per cui si crede di potere ad un dato momento fissare per sempre le linee entro le quali la vita dei popoli deve muoversi. (*Approvazioni*).

La vastità della crisi nel campo economico internazionale può essere, almeno approssimativamente, misurata dagli indici del commercio e della disoccupazione, dai *deficit* dei bilanci statali, dallo svalutamento dei titoli delle aziende. La crisi politica non può essere misurata. Nessuno di noi ne conosce esattamente le profondità. Essa presenta aspetti varissimi, e solo noi possiamo intenderne la complessità se consideriamo da quale sforzo essa è nata, le proporzioni dell'ultima guerra, i sovvertimenti che essa ha prodotto, gli spostamenti di territori e di ricchezze, le passioni lasciate dietro di sé.

E' appunto in conseguenza e a sviluppo di questi concetti che il Governo Fascista, nel suo *memorandum* del 4 luglio 1930, ha dichiarato non soltanto di non nutrire alcuna idea preconcetta contro il progetto di una « Unione Europea » ma al contrario di essere disposto a collaborare perchè l'idea possa tradursi in realtà.

Se voi esaminate i concetti che il Governo fascista ha posto, nel suo *memorandum* del 4 luglio, a fondamento di un programma di unione europea, concetti che l'Italia ha sostenuto e difeso durante le recenti discussioni di Ginevra, voi vedrete che questi non sono elementi isolati, ma parti strettamente connesse di un unico sistema di idee. Questo è fondato sul principio che una più vera, intima ed efficace cooperazione tra gli Stati di Europa non può stabilirsi e garantirsi se non con una politica di eguaglianza e di giustizia internazionale, col perseguire un'opera di livellamento e di integrazione effettiva delle forze dell'Europa, col difendere l'integrità della comunità europea, senza isolare tuttavia quest'ultima dal processo organico dei fenomeni, strettamente connessi, della politica e dell'economia mondiale, col ridurre l'apparato bellico degli Stati, col determinare una maggiore armonia tra i diversi regimi economici.

Da quando la grande guerra si è chiusa, la politica europea è stata travagliata dal conflitto di due grandi forze, tra le quali un equi-

librio non è stato ancora trovato: da una parte, l'impulso collettivo a costituire un regime di collaborazione più organico, più sicuro e più stabile di quello che esistesse prima della guerra, dall'altra l'impulso dei singoli Stati a costituire dei sistemi autonomi tendenti a invigorire quei principi di difesa dei propri interessi che rappresentano la soluzione, diremo così, più diffidente dei problemi della collaborazione internazionale.

L'Italia fascista è contraria alle tendenze di costituire nell'interno dell'Europa dei sistemi chiusi. Questi sono, a nostro avviso, l'origine di divisioni e secessioni le quali pregiudicano più gravemente di qualsiasi altro fatto, la pace e la tranquillità delle Nazioni. (*Vive approvazioni*).

La formazione di un blocco fatalmente determina la formazione di un altro blocco. Si producono così, automaticamente, potenti concentramenti di interessi che tendono a separarsi, nuclei di forze che vicendevolmente si sorvegliano e si minacciano.

I blocchi, i sistemi di alleanze militari sono elementi negativi per il mantenimento della pace, la quale esige che si uniscano, non si separino, le forze e le volontà dei Popoli.

E' sulla base di questi principi che l'Italia ha la sua precisa funzione e fisionomia in Europa. Questa funzione trova nella garanzia assunta, per effetto del Trattato di Locarno, la sua espressione politica e giuridica.

Con gli anni che passano la coscienza del Popolo italiano sente sempre più profondamente che un'ascesa sicura è segnata nel suo destino. Elemento fondamentale e determinante dell'equilibrio europeo, la Nazione italiana ha altresì una sua missione indipendente inconfondibile e preziosa.

Missione d'equilibrio, di conciliazione tra popoli, razze, idee contrastanti e diverse, che si ricollega nella storia alla politica millenaria della nostra gloriosa Dinastia, che si allarga secondo linee e disegni più vasti nell'avvenire. (*Approvazioni*).

Camerati!

Vi è stato un momento in cui l'Italia, raccolta in se stessa alla vigilia del suo più grande sforzo nazionale, chiamò sacro egoismo la sua libertà e il suo diritto. Oggi, questa formula non soddisfa più interamente il nostro spirito. Il respiro si è fatto più ampio. L'orizzonte più vasto. I nostri occhi vogliono guardare lontano. La grandezza di una Nazione è misurata dalla vastità degli interessi da difendere, ed anche dalla importanza e dalla nobiltà dei doveri da compiere.

Avere la coscienza di una missione da assolvere. Ecco il segno che solleva dalla mediocrità grigia i popoli e gli uomini!

Questa legge morale, ideale, e quindi universale, costituisce la regola e la mèta dell'Italia Fascista. (*Vivissimi, generali, prolungati, reiterati applausi* — *Grida di: Viva il Duce!* — *Il Presidente, i ministri e i deputati sorgono in piedi* — *Nuovi generali, reiterati applausi* — *I ministri e moltissimi deputati si congratulano con l'onorevole ministro degli affari esteri*).

**PRESIDENTE.** Procediamo ora alla discussione dei capitoli del bilancio, i quali, come di consueto, ove non vi siano osservazioni, si intenderanno approvati con la semplice lettura.

Se ne dia lettura.

**VERDI, segretario, legge:**

*Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali.* — Capitolo 1. Ministero — Personale di ruolo — Stipendi ed assegni vari continuativi (*Spese fisse*), lire 1,050,000.

Capitolo 2. Personale di ruolo del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione e contributo relativo al fondo pensioni (*Spese fisse*), lire 2,150,000.

Capitolo 3. Indennità a funzionari preposti alla direzione di uffici o con funzioni di segretario al Ministero (articolo 9 della legge 2 giugno 1927, n. 862), lire 565,000.

Capitolo 4. Acquisto di decorazioni, lire 80,000.

Capitolo 5. Tipografia riservata lire 400,000.

Capitolo 6. Ministero — Biblioteca ed abbonamento a giornali, lire 45,000.

Capitolo 7. Manutenzione e servizio degli stabili ad uso degli uffici dell'Amministrazione centrale e degli uffici dipendenti, nel Regno, lire 450,000.

Capitolo 8. Spesa per la corrispondenza postale e telegrafica diretta all'estero. Contributo e spese varie per il funzionamento di stazioni Radio telegrafiche, lire 4,700,000.

Capitolo 9. Spese segrete, lire 1,200,000.

Capitolo 10. Residui passivi eliminati, a senso dell'articolo 36 del Regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 11. Premi di operosità e di rendimento agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei all'Amministrazione statale (art. 63 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290), lire 292,000.

Capitolo 12. Premi di operosità agli impiegati ed agenti dell'Amministrazione e compensi ad estranei per il servizio di cifra della corrispondenza telegrafica e per il servizio telegrafico (art. 36 del Regio decreto 30 settembre 1922, n. 1290) lire 88,000.

Capitolo 13. Sussidi ad impiegati ed al personale subalterno in attività di servizio, lire 25,000.

Capitolo 14. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'Amministrazione degli affari esteri e loro famiglie, lire 50,000.

Capitolo 15. Spese casuali, lire 80,000.

Capitolo 16. Fitto di locali ad uso dell'Amministrazione centrale e degli uffici periferici nell'interno del Regno, lire 110,000.

Capitolo 17. Assegni e indennità di missione per gli addetti ai Gabinetti, lire 53,000.

Capitolo 18. Espansione dell'italianità all'estero — Propaganda educativa — Servizio anagrafico, lire 300,000.

Capitolo 19. Indennità di ogni specie, di carica, di missione e di comando, lire 265,100.

Capitolo 20. Servizi tecnici negli uffici centrali e periferici — Lavori di spoglio e di schedario — Automezzi per i servizi tecnici, lire 800,000.

Capitolo 21. Spese per le statistiche concernenti i servizi dell'Amministrazione degli affari esteri (art. 3 del Regio decreto 27 maggio 1929, n. 1285), lire 100,000.

*Debito vitalizio.* — Capitolo 22. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 3,500,000.

Capitolo 23. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 4 e 10 del Regio decreto 23 ottobre 1919, n. 1970, sulle pensioni civili modificati dall'articolo 11 del Regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti (*Spesa obbligatoria*), lire 10,000.

*Spese di rappresentanza all'estero.* — Capitolo 24. Stipendi ed assegni vari continuativi al personale delle carriere diplomatica e consolare, dei commissari consolari, degli interpreti e dei cancellieri, lire 30,800,000.

Capitolo 25. Stipendi, assegni continuativi ed indennità varie a funzionari civili e militari ed assimilati a disposizione del Ministero degli affari esteri per i servizi diplomatico e consolare, lire 900,000.

Capitolo 26. Assegni ed indennità straordinarie di rappresentanza al personale di ruolo all'estero, agli addetti militari, navali ed aeronautici e rimborsi delle spese di cui all'articolo 13 della legge consolare, lire 53,400,000.

Capitolo 27. Indennità di trasferimento e di primo stabilimento, viaggi di destinazione

e di traslocazione, rimborso delle maggiori spese di viaggio sostenute in confronti alla tabella di cui alla legge 28 gennaio 1866, n. 2804, agli agenti diplomatici e consolari, ed agli addetti militari, navali ed aeronautici, lire 2,250,000.

Capitolo 28. Viaggi in corriere e trasporti di pieghi e casse per l'estero, lire 2,000,000.

Capitolo 29. Missioni politiche e commerciali, incarichi speciali, contributi ad istituzioni, commissioni ed uffici di carattere internazionale, lire 1,700,000.

Capitolo 30. Spese per la Commissione internazionale per gli studi talassografici del Mediterraneo e per la partecipazione dell'Italia all'Unione oceanografica internazionale, lire 200,000.

Capitolo 31. Contributi per missioni politiche, scientifiche e religiose in Levante, lire 840,000.

Capitolo 32. Fitto di palazzi all'estero e di locali ad uso di sede delle Regie missioni militari, navali ed aeronautiche; indennità temporanee d'alloggio per i periodi nei quali le Regie rappresentanze restano prive di sedi demaniali o affittate, lire 2,500,000.

Capitolo 33. Manutenzione, miglioramento ed arredamento delle sedi diplomatiche e consolari all'estero, lire 2,700,000.

*Spese diverse.* — Capitolo 34. Spese per dragomanni, guardie ed altri impiegati locali all'estero, retribuzioni, paghe e compensi al personale di custodia degli immobili di proprietà dello Stato all'estero, lire 3,550,000.

Capitolo 35. Spese di posta, telegrafo, telefono e trasporti all'estero, lire 5,500,000.

Capitolo 36. Spese eventuali all'estero, lire 2,500,000.

Capitolo 37. Indennità agli ufficiali consolari di seconda categoria per concorso alle spese di cancelleria, lire 520,000.

Capitolo 38. Spese e contributi per la difesa dell'italianità all'estero, lire 1,100,000.

Capitolo 39. Sussidi vari — Rimpatri a nazionali indigenti — Spese d'ospedale e funerali, lire 2,925,000.

Capitolo 40. Stipendi ed indennità agli ufficiali medici ed ai commissari in servizio di emigrazione, lire 820,000.

Capitolo 41. Contributo dello Stato nelle spese per l'Amministrazione delle isole italiane dell'Egeo, lire 3,000,000.

Capitolo 42. Spese per il funzionamento dell'Istituto internazionale per l'unificazione del diritto privato (Regio decreto 2 giugno 1926, n. 2220), lire 1,000,000.

*Spese per le scuole italiane all'estero.*  
Capitolo 43. Competenze al personale delle scuole all'estero, lire 18,500,000.

Capitolo 44. Fitto dei locali delle scuole italiane all'estero ed annualità per l'estinzione dei mutui con la Cassa depositi e prestiti per la costruzione e l'acquisto di locali scolastici all'estero (legge 12 febbraio 1903, n. 42), lire 700,000.

Capitolo 45. Scuole sussidiate, lire 7 milioni.

Capitolo 46. Acquisto di libri, materiali per le scuole italiane all'estero, oggetti e libri per le premiazioni e medicinali per gli ambulatori medici e spese di spedizione, lire 2 milioni 400,000.

Capitolo 47. Spese generali per le scuole italiane all'estero, lire 1,600,000.

Capitolo 48. Sussidi al personale delle scuole all'estero, lire 20,000.

Capitolo 49. Istituti di istruzione e di educazione professionale nel Regno od aventi carattere internazionale, lire 200,000.

Capitolo 50. Manutenzione degli stabili demaniali ad uso scolastico, lire 400,000.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — *Spese generali di rappresentanza e diverse.* — Capitolo 51. Indennità temporanea mensile al personale non di ruolo proveniente dal soppresso Commissariato per l'emigrazione, ai sensi del decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e dei successivi Regi decreti, lire 240,000.

Capitolo 52. Retribuzione al personale avventizio dipendente dall'Amministrazione degli affari esteri, lire 78,000.

Capitolo 53. Retribuzione al personale straordinario, avventizio e provvisorio proveniente dal soppresso Commissariato generale della emigrazione, lire 950,000.

Capitolo 54. Retribuzione e spese di qualsiasi natura da rimborsare dai vettori, per gli agenti destinati al servizio di sorveglianza dell'emigrazione (articolo 21 lettera f) del Regio decreto 15 novembre 1925, numero 2046, e Regio decreto 26 maggio 1926, numero 1395), lire 1,200,000.

Capitolo 55. Indennità temporanea mensile al personale avventizio, straordinario od assimilato (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 20 luglio 1919, n. 1232, 3 giugno 1920, n. 737 e 5 aprile 1923, n. 853), lire 53,500.

Capitolo 56. Spese di viaggio ed altre eventuali diverse da sostenersi in occasione dell'invio dei delegati italiani alle riunioni della Lega delle Nazioni, lire 575,000.

Capitolo 57. Contributo del Regio Governo alle spese generali delle Commissioni internazionali del Danubio, del Reno e dell'Elba — Spese delle Delegazioni italiane presso le Commissioni stesse, lire 625,000.

Capitolo 58. Assegnazione straordinaria per opere di pubblica utilità nell'isola di Rodi (Regio decreto 7 marzo 1926, n. 550) (7ª delle 10 rate), lire 5,000,000.

Capitolo 59. Sovvenzioni a studenti che si recano in Italia a scopo di studio, lire 500,000.

Capitolo 60. Assegnazione straordinaria per corrispondere contributi alle Missioni italiane in Cina. (Regio decreto 20 marzo 1924, n. 528 — 9ª delle dieci annualità) (*Spesa ripartita*), lire 1,000,000.

Capitolo 61. Spese riservate dipendenti da avvenimenti internazionali, lire 6,000,000.

Capitolo 62. Congressi, conferenze, esposizioni, mostre internazionali e simili, spese di ricevimento in Italia di Sovrani ed uomini di Stato esteri, lire 1,990,000.

Capitolo 63. Restituzione di somme indebitamente percelte o di depositi relativi ai servizi dell'emigrazione, lire 85,000.

Capitolo 64. Contributo straordinario alla Cassa speciale pensioni per i funzionari del soppresso Commissariato generale dell'emigrazione, lire 100,000.

Capitolo 65. Spese per la rappresentanza italiana nell'ufficio e nelle conferenze per la organizzazione del lavoro presso la Società delle Nazioni per il funzionamento dell'ufficio italiano di segreteria — Riunioni internazionali per l'emigrazione — Incarichi e missioni confidenziali, lire 400,000.

Capitolo 66. Rimborso all'Istituto nazionale di credito per il lavoro italiano all'estero delle somme eventualmente necessarie per pagamento degli interessi sulle azioni ed obbligazioni dell'Istituto medesimo (art. 7 del Regio decreto 15 dicembre 1923, n. 3148), *per memoria*.

Capitolo 67. Contributo dello Stato all'Università di Camerino, lire 500,000.

Capitolo 68. Contributo per le spese di funzionamento della scuola superiore di malariologia in Roma istituita col Regio decreto 8 maggio 1927, n. 773 (Regio decreto 4 settembre 1927, n. 2419), lire 500,000.

Capitolo 69. Assegno per il funzionamento dell'Istituto internazionale per la cinematografia educativa in Roma (Regio decreto 6 settembre 1928, n. 2025), lire 600,000.

Capitolo 70. Spese per il funzionamento dell'ufficio istituito in Vienna per la definizione delle pratiche dipendenti dall'applicazione dei trattati di pace con l'Austria, lire 80,000.

Capitolo 71. Contributo dello Stato a favore dell'Associazione per la protezione dei Missionari italiani — (Terza delle quattro rate) — (Spesa ripartita) — Articolo 4 lettera h) del Regio decreto 28 settembre 1929, n. 1751, lire 3,500,000.

Capitolo 72. Contributo dello Stato per lo studio ed i lavori iniziali della strada camionabile Assab-Dessié (Regio decreto 13 gennaio 1930, n. 40 — 3ª ed ultima rata), lire 1,200,000.

*Spese per le scuole italiane all'estero.* — Capitolo 73. Indennità temporanea mensile al personale di ruolo ed ai supplenti ed incaricati, al personale salariato (capi d'arte) e subalterno delle Regie scuole all'estero (decreto luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1314, e Regi decreti 3 giugno 1920, n. 737, e 5 aprile 1923, n. 853), lire 980,000.

*Riassunto per titoli.* — Titolo I. *Spesa ordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, lire 12,803,100.

Debito vitalizio, lire 3,510,000.

Spese di rappresentanza all'estero, lire 97,290,000.

Spese diverse, lire 20,915,000.

Spese per le scuole italiane all'estero, lire 30,820,000.

Totale della categoria prima della parte ordinaria, lire 165,338,100.

Titolo II. *Spesa straordinaria.* — Categoria I. *Spese effettive.* — Spese generali, di rappresentanza e diverse, lire 25,176,500.

Spese per le scuole italiane all'estero, lire 980,000.

Totale della Categoria I della parte straordinaria, lire 26,156,500.

Totale delle spese reali (ordinarie e straordinarie), lire 191,494,600.

PRESIDENTE. *Riassunto per categorie.* — Categoria I. Spese effettive (Parte ordinaria e straordinaria), lire 191,494,600.

Pongo a partito questo totale.

(È approvato).

Procediamo ora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Ne do lettura:

« Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1931 al 30 giugno 1932, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge ».

Non essendovi oratori iscritti, e nessuno chiedendo di parlare, questo disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto.

PRESIDENZA DEL VICE-PRESIDENTE  
BUTTAFOCHI.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Procediamo ora alla votazione segreta sui seguenti disegni di legge, già approvati per alzata e seduta:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932. (803)

Miglioramento delle pensioni ai marittimi iscritti alla Cassa invalidi della Marina mercantile. (842)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti e dall'eruzione dello Stromboli del marzo e settembre 1930 nelle Isole Filicudi e Stromboli, nonché per il restauro integrale dell'Abbazia e della Certosa di Trisulti, nel territorio di Colleparado. (866)

Approvazione del Trattato di estradizione italo-panamense del 7 agosto 1930. (867)

Approvazione del Trattato italo-venezuelano di estradizione, firmato a Caracas il 23 agosto 1930. (868)

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1928 al 30 giugno 1929. (869)

Conti consuntivi del Fondo speciale delle Corporazioni per gli esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29. (870)

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 130, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione dei decreti Reali 16 febbraio 1931, nn. 131 e 132, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo. (879)

Approvazione dell'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto di Biologia marina in Rovigno, firmato in Roma l'11 ottobre 1930. (883)

Dichiaro aperta la votazione.

*(Segue la votazione).*

Dichiaro chiusa la votazione, ed invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

*(Gli onorevoli segretari numerano i voti).*

Comunico alla Camera il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finan-

ziario dal 1° luglio 1931 al 30 giugno 1932: (803)

Presenti e votanti. . . . .	302
Maggioranza . . . . .	152
Voti favorevoli . . . . .	302
Voti contrari . . . . .	—

*(La Camera approva).*

Miglioramento delle pensioni ai marittimi iscritti alla Cassa invalidi della marina mercantile: (842)

Presenti e votanti. . . . .	302
Maggioranza . . . . .	152
Voti favorevoli . . . . .	301
Voti contrari . . . . .	1

*(La Camera approva).*

Conversione in legge del Regio decreto-legge 6 gennaio 1931, n. 87, concernente provvedimenti a favore dei danneggiati dai terremoti e dall'eruzione dello Stromboli del marzo e settembre 1930 nelle Isole Filicudi e Stromboli, nonché per il restauro integrale dell'Abbazia e della Certosa di Trisulti, nel territorio di Colleparado: (866)

Presenti e votanti. . . . .	302
Maggioranza . . . . .	152
Voti favorevoli . . . . .	301
Voti contrari . . . . .	1

*(La Camera approva).*

Approvazione del Trattato di estradizione italo-panamense del 7 agosto 1930: (867)

Presenti e votanti. . . . .	302
Maggioranza . . . . .	152
Voti favorevoli . . . . .	300
Voti contrari . . . . .	2

*(La Camera approva).*

Approvazione del Trattato italo-venezuelano di estradizione, firmato a Caracas il 23 agosto 1930: (868)

Presenti e votanti. . . . .	302
Maggioranza . . . . .	152
Voti favorevoli . . . . .	301
Voti contrari . . . . .	1

*(La Camera approva).*

Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia



guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1º luglio 1928 al 30 giugno 1929: (869)

Presenti e votanti. . . . .	302
Maggioranza . . . . .	152
Voti favorevoli . . . . .	301
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conti consuntivi del Fondo speciale delle Corporazioni per gli esercizi finanziari 1927-28 e 1928-29: (870)

Presenti e votanti. . . . .	302
Maggioranza . . . . .	152
Voti favorevoli . . . . .	301
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Conversione in legge del Regio decreto-legge 16 febbraio 1931, n. 130, concernente variazioni di bilancio per l'esercizio finanziario 1930-31 e convalidazione dei decreti Reali 16 febbraio 1931, nn. 131 e 132, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese imprevedute dell'esercizio medesimo: (879)

Presenti e votanti. . . . .	302
Maggioranza . . . . .	152
Voti favorevoli . . . . .	299
Voti contrari . . . . .	3

(La Camera approva).

Approvazione dell'Accordo tra il Regno d'Italia e il Reich germanico per la creazione e il funzionamento dell'Istituto di Biologia marina in Rovigno, firmato in Roma l'11 ottobre 1930: (883)

Presenti e votanti. . . . .	302
Maggioranza . . . . .	152
Voti favorevoli . . . . .	301
Voti contrari . . . . .	1

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Acerbo — Adinolfi — Aldi-Mai — Alessandrini — Alezzini — Alfieri — Amicucci — Angelini — Ardissoni — Arpinati — Ascenzi — Ascione — Asquini.

Baccarini — Bacci — Bagnasco — Baistrocchi — Banelli — Baragiola — Barattolo — Barbaro — Barenghi — Barisonzo — Barni — Bartolomei — Bascone — Basile — Belluzzo — Bennati — Bertacchi — Bette — Biagi — Biancardi — Bianchi — Bianchini — Bifani — Bisi — Blanc — Bodrero — Bolzon — Bombini — Bonardi — Bono — Borghese — Bor-

go — Borrelli Francesco — Borriello Biagio — Bottai — Brescia — Bruchi — Brunelli — Bruni — Buronzo — Buttafocchi.

Cacciari — Caldieri — Calore — Calvetti — Calza Bini — Canelli — Cao — Capialdi — Capoferri — Capri-Cruciani — Caprino — Caradonna — Carapelle — Cardella — Cartoni — Casalini — Casella — Castellino — Ceci — Chiarelli — Chiesa — Chirco — Ciano — Cingolani — Clavenzani — Colbertaldo — Coselschi — Costamagna — Cristini — Crò — Crollalanza — Cucini.

D'Addabbo — Dalla Bona — D'Angelo — D'Annunzio — De Cristofaro — De Francisci — Del Bufalo — Del Croix — De Marsanich — De Martino — De Nobili — Diaz — Di Belsito — Di Giacomo — Di Marzo Salvatore — Di Marzo Vito — Di Mirafiori-Guerrieri — Ducrot — Dudan — Durini.

Elefante — Ercole.

Fabbrici — Fancello — Fani — Farinacci — Felicella — Felicioni — Fera — Ferracini — Ferretti Giacomo — Ferretti Lando — Ferretti Piero — Ferri Francesco — Fier Giulio — Fioretti Arnaldo — Fioretti Ermanno — Fornaciari — Foschini — Fossa — Franco — Frignani.

Gabasio — Gangitano — Garelli — Gariglioli — Genovesi — Geremicca — Gervasio — Gianturco — Giardina — Giarratana — Gilbertini — Giordani — Giuliano — Giunta Francesco — Gorini — Grandi — Gray — Guglielmotti.

Igiori — Imberti — Irianni.

Jannelli — Josa.

Landi — Lanfranconi — Lantini — Leale — Leicht — Leoni — Lessona — Limoncelli — Locurecio — Lojacono — Lupi.

Macarini-Carmignani — Madia — Maggi Carlo Maria — Maggio Giuseppe — Malusardi — Manaresi — Manganelli — Maracchi — Maraviglia — Marchi — Marcucci — Marelli — Maresca di Serracapriola — Marescalchi — Marghinotti — Marinelli — Marini — Marquet — Mazzini — Medici del Vascello — Melchiori — Mendini — Messina — Mezzetti — Mezzi — Michelini — Milani — Miori — Misciattelli — Molinari — Morelli Eugenio — Morelli Giuseppe — Moretti — Mottola Raffaele — Mulè — Muscatello — Mussolini — Muzzarini.

Natoli.

Oggianu — Olivetti — Oppo — Orlandi.

Pace — Pala — Palermo — Palmisano — Paoloni — Paolucci — Parea — Parisio — Parolari — Pasti — Pavoncelli — Pellizzari — Pennavaria — Perna — Pescione — Pesenti Antonio — Pierantoni — Pierazzi — Polve-

relli — Ponti — Pottino — Preti — Protti — Puppini — Putzolu.

Racheli — Ranieri — Raschi — Razza — Redaelli — Re David — Redenti — Riccardi Raffaele — Ricchioni — Ricci — Righetti — Riolo — Rocca Ladislao — Rocco Alfredo — Romano Michele — Romano Ruggero — Roncoroni — Rosboch — Rossi — Rossoni — Rotigliano.

Sacconi — Salvi Giunio — Salvo Pietro — Sansanelli — Santini — Sardi — Savini — Scarfiotti — Scorza — Scotti — Serena Adelchi — Serono Cesare — Serpieri — Sertoli — Severini — Sirca — Spinelli — Starace Achille — Steiner — Storace Cinzio — Suvich.

Tallarico — Tanzini — Tarabini — Tassinari — Tecchio — Teruzzi — Trapani-Lombardo — Tredici — Trigona — Tròilo — Tullio — Tumedei — Turati.

Vacchelli — Varzi — Vascellari — Vaselli — Vassallo Severino — Vecchini — Ventrella — Verdi — Verga — Vergani — Vezzani — Viale — Vianino — Viglino — Vinci.

Zingali — Zugni Tauro.

*Sono in congedo:*

Caccese — Ciarlantini.  
De Marsico — Dentice Di Frasso.  
Gaetani.  
Lualdi.  
Mazzucotelli.  
Pirrone.  
Stame.

*Sono ammalati:*

Bigliardi.  
De Carli.  
Gaddi-Pepoli — Guidi-Bufferini.  
Maltini — Mantovani — Mariotti.  
Negrini.  
Schiavi — Solmi.  
Valery.

*Assenti per ufficio pubblico:*

Arcangeli.  
Bibolini — Bonaccini.  
Cantalupo — Catalani — Ciardi.  
Garibaldi — Giuriati Domenico — Guidi Dario.  
Lusignoli.  
Nicolato.  
Olmo.  
Peglion — Porro Savoldi — Postiglione.  
Raffaelli — Restivo.

### Interrogazioni.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni presentate oggi.

PELLIZZARI, *segretario*, legge:

Il sottoscritto chiede di interrogare il ministro della marina, per conoscere se non creda — anche in vista del prossimo Congresso Internazionale di Navigazione — di assolvere una sua nobile promessa dando migliore sistemazione al glorioso Museo storico navale di Venezia e se non ritenga che tale sistemazione — dignitosa e pratica — esso possa trovare nei locali già occupati dalla dogana del bacino della Salute. (*L'interrogante chiede risposta scritta*).

« GRAY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della giustizia per conoscere se non creda opportuno — data l'incertezza delle disposizioni e il danno che ne può derivare — di emanare norme d'interpretazione o comunque dirimere ogni dubbio sulla interpretazione degli articoli 3 Regio decreto 24 marzo 1923, n. 602, articolo 1, Regio decreto 23 giugno 1930, n. 873, in relazione agli articoli 6 e 7 Regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1427 e articolo 2, 1° e 2° capoverso del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1483, per chiarire se gli appelli contro le sentenze pronunziate dai tribunali competenti per territorio secondo le tabelle delle circoscrizioni modificate con i decreti anzidetti, debbono proporsi avanti gli uffici giudiziari nella cui circoscrizione è compreso il tribunale che ha emanato la sentenza o — come parrebbe più logico — avanti gli uffici giudiziari competenti secondo le nuove circoscrizioni. (*L'interrogante chiede risposta scritta*).

« JANNELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze per sapere se ritenga che per la registrazione dei contratti di appalto per manutenzione ordinaria delle opere di bonifica fra i Provveditorati alle Opere Pubbliche e i Consorzi di bonifica, costituiti regolarmente per esecuzione e manutenzione di opere di bonificazione, sia applicabile il diritto di lire 10 ai sensi dell'articolo 66 del testo unico 30 dicembre 1923, n. 3256, delle leggi sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi. (*L'interrogante chiede risposta scritta*).

« JANNELLI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro delle comunicazioni, per sapere a quale punto si trovino gli studi annunziati con circolare del 1923, per disciplinare in modo organico la navigazione nel Regno, dei motoscafi e dei fuoribordo, ora soggetti ad una legislazione quanto mai incerta, e se in questi studi siano state tenute nel giusto conto le necessità di incoraggiarne lo sviluppo nell'interesse dell'industria peschereccia, dello sport e del turismo nautico. (*Gli interroganti chiedono risposta scritta*).

« BONARDI, BARAGIOLA, MARESCA,  
SCARFIOTTI, RIGHETTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni testè lette saranno trasmesse ai ministri competenti.

### Proroga dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE. La Camera riprenderà i suoi lavori giovedì 23 aprile per discutere i bilanci della giustizia, delle corporazioni e dell'aeronautica.

A questi mi riservo di aggiungere nell'ordine del giorno altri disegni di legge.

**La seduta termina alle 19.15.**

---

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI

AVV. CARLO FINZI

---

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

